



DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA

*REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004
e successive modifiche e integrazioni*

Specifiche Tecniche Controlli Oggettivi Superfici

campagna 2007



Parte prima

- ü *Apertura delle sedi operative*
- ü *Acquisizione delle chiavi di lettura*
- ü *Fotointerpretazione eleggibilità aiuti disaccoppiati*
- ü *Fotointerpretazione ammissibilità aiuti accoppiati*
- ü *Fotointerpretazione norme condizionalità BCAA*

emissione n° 1.0 del 30 aprile 2007

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1 OGGETTO DEL CONTROLLO	5
1.2 DESCRIZIONE DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. 1782 / 2003	6
1.3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' - CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONALITA' (BCAA)	15
1.4 SISTEMI DI SICUREZZA	20
1.5 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ	20
1.6 CONTROLLO DI QUALITÀ	24
2 APERTURA SEDI OPERATIVE	26
2.1 ALLESTIMENTO DELLE SEDI OPERATIVE	27
3 ACQUISIZIONE CHIAVI DI LETTURA E FOTOINTERPRETAZIONE	28
3.1 CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI SATELLITARI	30
3.2 ACQUISIZIONE CHIAVI DI LETTURA E ADDESTRAMENTO FOTOINTERPRETI	33
3.2.1 ACQUISIZIONE CHIAVI DI LETTURA	33
3.2.2 ESECUZIONE DEI RILIEVI DEI TRANSECT	34
3.2.3 ADDESTRAMENTO DEI TECNICI PER LA FOTOINTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI SATELLITARI	37
3.3 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA FOTOINTERPRETAZIONE	41
3.4 FOTOINTERPRETAZIONE SUPERFICI ELEGGIBILI	43
3.4.1 FOTOINTERPRETAZIONE DELLE FORAGGIERE NON AVVICENDATE (PERMANENTI)	49
3.4.2 FOTOINTERPRETAZIONE DELLE PIANTE DI OLIVO	52
3.4.3 FOTOINTERPRETAZIONE DEGLI IMPIANTI DI FRUTTA A GUSCIO (FAG)	56
3.5 FOTOINTERPRETAZIONE AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONALITÀ	61
3.5.1 CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'	61
3.5.2 CONTROLLO DI CONDIZIONALITA'	69
4 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO DI CAMPO	86
4.1 PREMESSA	87
4.2 MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI	87
4.2.1 STAMPA ELENCO PARTICELLE DICHIARATE - (34 BIS)	88
4.2.2 STAMPA ELENCO PARTICELLE DICHIARATE - RISPETTO VINCOLI DI CONDIZIONALITÀ - (34 BIS – CONDIZIONALITÀ)	89
4.2.3 STAMPA MAPPA GRAFICA	91
4.2.4 STAMPA SCHEDE AGRONOMICHE (PER UNITÀ ARBOREE)	92
4.3 UTILIZZO GPS	94
4.4 ATTIVITÀ PRELIMINARI DI CONTROLLO QUALITÀ DEI MATERIALI FOTOCARTOGRAFICI DA UTILIZZARE PER I CONTROLLI IN CAMPO	95
4.5 INDIVIDUAZIONE E CERCHIATURA DELLE PARTICELLE DICHIARATE	95
4.5.1 DETTAGLI CERCHIATURA	96
4.6 DELIMITAZIONE DELLE PARTICELLE DICHIARATE	97

5 CONTROLLI IN CAMPO

99

5.1	INTRODUZIONE	100
5.2	OPERAZIONI DA SVOLGERE NEL CORSO DELLA FASE DI RILIEVO	101
5.2.1	RAGGIUNGIMENTO DELLA PARTICELLA OGGETTO DEL CONTROLLO ED ESECUZIONE DEL RILIEVO AGRONOMICO	101
5.2.2	CONTROLLO DELLA DELIMITAZIONE GRAFICA E DELLA DESCRIZIONE DELLE COLTURE E DEGLI ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO RILEVATI NELLA FASE DI FOTOINTERPRETAZIONE MULTISPETTRALI E MULTITEMPORALE	101
5.2.3	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AGRONOMICHE	105
5.2.4	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 34BIS PREDISPOSTO IN FORMA CARTACEA	111
5.2.5	EFFETTUAZIONE DELLE FOTO DI CAMPO	112
5.3	ESECUZIONE DEL RILIEVO AGRONOMICO – INDICAZIONI GENERALI	113
5.4	VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DIMENSIONALI E CULTURALI PREVISTI (ORDINARIETÀ)	114
5.4.1	DIMENSIONE MINIMA DEGLI APPEZZAMENTI CULTURALI	114
5.4.2	ORDINARIA TECNICA DI SEMINA E DI COLTIVAZIONE	115
5.4.3	REQUISITI SPECIFICI RIFERITI ALLO STADIO FENOLOGICO	116
5.5	SIGLE PER LA DESCRIZIONE DEGLI USI DEL SUOLO RILEVATI	117
5.5.1	CEREALI	120
5.5.2	PIANTE DA FIBRA	122
5.5.3	PIANTE OLEIFERE	122
5.5.4	COLTURE ORTIVE	123
5.5.5	OLIVI	124
5.5.6	TABACCO	126
5.5.7	PIANTE ARBOREE RILEVATE SU TERRENI NON DICHIARATI A FAG O AD OLIVI	126
5.5.8	TARE	128
5.5.9	FORAGGERE	131
5.5.10	TERRENI NON SEMINATI	137
5.5.11	SUPERFICI NON SEMINABILI	140
5.5.12	FRUTTA A GUSCIO	140
5.5.13	FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO	142
5.6	CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)	144
5.6.1	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 34BIS CONDIZIONALITÀ PREDISPOSTO IN FORMA CARTACEA	144
5.6.2	MODALITÀ DI CONTROLLO IN CAMPO DELLA BCAA	145

6 RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

146

6.1	RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI INESISTENTI	147
6.2	RASTERIZZAZIONE E RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI	148
6.3	RIPORTO A VIDEO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI IN CAMPO	148
6.3.1	DIGITALIZZAZIONE DEI LIMITI CATASTALI DELLE PARTICELLE	148
6.3.2	ACQUISIZIONE DELLE VARIAZIONI DEI LIMITI CULTURALI E/O DEGLI UTILIZZI DEL SUOLO	149
6.3.3	MEMORIZZAZIONE DELLO STATO DI COLTIVAZIONE	150
6.3.4	SOSPENSIONE DELLA LAVORAZIONE (FONDO INACCESSIBILE/RISERVATO)	152

6.3.5	TARE	152
6.3.6	PIANTE SPARSE E COLTIVAZIONI ARBOREE	153
6.3.7	SEMINATIVO ARBORATO	154
6.3.8	FRUTTA A GUSCIO	155
6.3.9	OLIVI	156
6.4	MEMORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME BCAA	156
6.5	MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI GRAFICI DELLE FOTO DI CAMPO	157
6.6	MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI DEL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO IN CAMPO	157
6.7	CASI PARTICOLARI	157
6.7.1	FOGLI RISERVATI, NON DISPONIBILI O INESISTENTI (D, E)	157
6.7.2	PARTICELLE CON SUBALTERNO NON RISCONTRATO	158
6.7.3	OMISSIONE O ERRATA INDICAZIONE DELLA SEZIONE CENSUARIA "E"	158
6.7.4	EX CATASTO AUSTROUNGARICO (CATASTO TAVOLARE)	158
6.7.5	RIORDINO FONDARIO	159
6.7.6	ALLEGATI NON MOSAICATI	159

APPENDICE "A" - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 160

APPENDICE "B" - GLOSSARIO 172

APPENDICE "C" – ALTRE INFORMAZIONI SULLA CERCHIATURA DELLE PARTICELLE 174

EX CATASTO AUSTRO-UNGARICO (CATASTO TAVOLARE)	174
RIORDINO FONDARIO	175

ALLEGATI 177

ALLEGATO 1 - MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO.	177
ALLEGATO 2 – MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' – BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI .	178
ALLEGATO 3 – SCHEDA AGRONOMICA	180
ALLEGATO 4 – MAPPA GRAFICA (IN FORMATO A4)	181
ALLEGATO 5 – MAPPA CENTROIDI	183
ALLEGATO 6 - TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO	185
ALLEGATO 7 - SCHEDA AGRONOMICA PER RILIEVO COLTURE DI SECONDO RACCOLTO	189

1. INTRODUZIONE

1.1 OGGETTO DEL CONTROLLO

L'oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nonché di altri regimi di aiuto di cui al titolo IV del Reg. CE 1782/03 da eseguire in adempimento della normativa comunitaria vigente (Reg. CE 796/04)

Il campione delle aziende da controllare è selezionato secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 796/2004, relativo alle modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) istituito con il Reg. CE1782/2003.

I controlli oggettivi completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'AG.E.A. e dagli altri Organismi Pagatori competenti; essi sono affidati all'AGRISIAN S.C.p.A.

In attuazione della regolamentazione comunitaria nell'ambito dei controlli oggettivi le domande di aiuto sono sottoposte alle seguenti tipologie di controllo:

- a) **controlli di ammissibilità** relativi al rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, diretti e supplementari, eseguiti su un campione di aziende dichiaranti (art. 26 reg. 796/04). Tali controlli riguardano essenzialmente la verifica dell'uso del suolo agricolo (art. 51 del reg. 1782/03);
- b) **controlli di condizionalità**, ovvero del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg.(CE) 1782/03.

La metodologia di controllo si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio mediante:

- fotointerpretazione di immagini satellitari multitemporali;
- controlli di campo, nei casi dubbi e negativi, per la rilevazione delle colture e degli altri utilizzi del suolo nonché per il controllo del rispetto delle norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- riporto a video dei risultati del controllo di campo;
- incontro, presso le sedi periferiche Agrisian, presso le sedi dei CAA o presso le sedi aziendali dei produttori che al termine dei controlli presentano discordanze o anomalie relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità BCAA;
- visite aziendali per i controlli relativi al rispetto degli Atti relativi al campo di Condizionalità – Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) Ambiente.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del Reg. CE 796/2004, i controlli oggettivi saranno eseguiti avvalendosi del telerilevamento.

1.2 DESCRIZIONE DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. 1782 / 2003

La Riforma di Medio Termine introdotta dal Reg. (CE) 1782/03 ha posto le basi per una nuova Politica Agricola Comune (PAC) attraverso il parziale abbandono dell'aiuto legato alle produzioni, a favore dell'aiuto diretto al produttore (disaccoppiamento).

Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Dal 1° gennaio 2006 la riforma della PAC, è stata estesa ai settori dell'olio d'oliva, del tabacco del latte e dello zucchero.

La domanda unica 2007 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

Aiuti disaccoppiati:

Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003:

- Accesso alla riserva nazionale
- Richiesta di pagamento dei titoli posseduti

Aiuti accoppiati:

a - regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:

Aiuti alla superficie:

- Premio specifico alla qualità per il grano duro
- Premio per le colture proteiche
- Aiuto specifico per il riso
- Pagamento per superficie per la frutta a guscio
- Aiuto per le colture energetiche

Aiuti alla produzione:

- Aiuto alle sementi
- Aiuto per il tabacco

b - Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:

- Grano duro
- Grano tenero
- Mais
- Avvicendamento
- Premio supplementare carni bovine

- Premio supplementare carni ovine e caprine

c - Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

Il regime unico di pagamento è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003):
 - o Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - o Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
 - o Riso
 - o Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - o Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - o Foraggi essiccati
 - o Tabacco
- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
 - o olio d'oliva
- quota latte al 31 marzo 2005
 - o Latte e prodotti lattiero-caseari
- periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
 - o barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.

Tali dati di riferimento hanno originato titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell' art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non

risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);

- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

- i titoli speciali da soccida: derivanti dai premi alla macellazione dei bovini, corrisposti nel periodo di riferimento ai soccidanti, calcolati, definiti e riferiti a livello di ciascun soccidario ed assegnati al soccidante. In accordo, tra le parti, detti titoli possono essere richiesti in pagamento dal soccidante, ovvero ripartiti tra il soccidante e il soccidario. In mancanza di accordo, si procede alla ripartizione al 50% secondo le modalità stabilite dalla circolare prot. n. ACIU.2006.361 dell'8 maggio 2006.

- i titoli speciali da affitto quota latte: assegnati agli agricoltori che hanno preso in affitto una quota latte ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1788/2003. Per favorire l'eventuale restituzione dei titoli al soggetto locatore, ai sensi del paragrafo 4 della circolare prot. n. ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006, tali titoli vengono calcolati per ciascun rapporto di affitto e riportano il CUAA del soggetto locatore.

- i titoli da riserva: sono attribuiti agli agricoltori che ne abbiano diritto secondo le modalità stabilite dalla circolare prot. n. ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006.

Gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che sono già assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) e che sono interessati dall'attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all'attività agricola svolta nei settori dell'olio, del tabacco, dello zucchero, ricevono dei titoli ricalcolati ai sensi dell'art. 48quinquies del regolamento (CE) n. 795/2004.

I produttori di latte, ricevono dei titoli calcolati in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004.

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere da una data indicata dall'agricoltore stesso e compresa tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Gli agricoltori possono fissare per la loro azienda, all'interno del periodo indicato, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.

Relativamente ad una stessa particella catastale, si possono indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi in relazione alle diverse porzioni di appezzamento in cui è eventualmente

divisa la particella stessa, fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda possono essere indicate al massimo due diverse date comprese nel periodo summenzionato.

Ne consegue che le suindicate particelle devono rimanere obbligatoriamente nella disponibilità dell'agricoltore per un periodo di dieci mesi e non possono essere cedute a terzi prima della scadenza di tale periodo; gli Organismi pagatori adottano meccanismi di controllo al fine di verificare il rispetto di tale obbligo che, in caso contrario, comporta la non ammissibilità dell'aiuto.

Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono essere esercitate attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal decreto MiPAF del Decreto MiPAF del 21 dicembre 2006 n. 12541 costituisce la "condizionalità".

1.2.1 Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

1.2.1. 1 Titoli ordinari

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 e ss. del Reg. (CE) n. 1782/03 e dall'art. 3 ter del Reg. (CE) n. 795/04.

Sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. luppolo;
4. banane
5. oliveto

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture permanenti;
2. colture forestali;
3. usi non agricoli;
4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004 e successive modifiche ed i relativi vivai.

Le seguenti colture:

- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (*phalaris arundacea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

Gli Organismi pagatori adottano meccanismi di controllo al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Ai sensi dell'art. 3bis del reg. CE n. 795/04 le colture permanenti sono considerate ammissibili al pagamento dei titoli ordinari, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Ammissibilità dei pascoli magri

Per l'ammissibilità relativa all'utilizzo di pascoli magri si rimanda al relativo capitolo "Foraggiere non avvicendate"

Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, ai sensi dell'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti, ad eccezione del luppolo, delle banane e degli oliveti;
2. le patate diverse da quelle da fecola;
3. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996). Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004). La data di inizio ammissibile è l'11 giugno con scadenza 11 settembre (ai sensi dell'art. 28 bis del Reg. (CE) 795/2004). A tale proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria, trascorso il periodo di tre mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica, idonea documentazione probatoria (contratti di moltiplicazione).

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "Superfici messe a riposo".

1.2.1. 2 Titoli di ritiro

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore e da utilizzare prioritariamente, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03. Sono ammissibili le superfici seminabili, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.

Ai sensi dell'art. 3bis del reg. CE n. 795/04 le colture permanenti sono considerate ammissibili al pagamento dei titoli di ritiro, nel caso siano usate per i fini di cui all'art. 55, lett. b).

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n. 1257/1999, che non sono adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999.

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro e rilasciare una apposita dichiarazione.

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che "...Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone".

Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- A. gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
- B. i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Le superfici destinate al ritiro obbligatorio dalla produzione sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "Superfici messe a riposo".

Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla produzione di materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

a) tutto il prodotto intermedio della barbabietola da zucchero venga utilizzato per la produzione di prodotti energetici e tutto il coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero venga utilizzato in accordo con il reg. CE n. 318/2006 (Modifica al reg. CE 1973/04 (art. 143);

b) le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del regolamento (CE) n. 314/2002, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto

L'agricoltore che intende produrre materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale è tenuto alla presentazione della domanda unica di pagamento, all'interno della quale deve descrivere le superfici occupate da tali colture e associarle all'utilizzo dei titoli di ritiro. Alla domanda unica devono essere allegati:

- tutti i contratti di coltivazione stipulati con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'Organismo pagatore;
- una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi le materie prime che non devono necessariamente formare oggetto di un contratto ed elencate nella matrice prodotti-interventi (allegato 1) devono impegnarsi mediante una dichiarazione scritta a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Reg. (CE) n. 1973/2004.

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti no-food deve essere effettuata dalle ditte industriali riconosciute dall'Organismo pagatore.

La disciplina specifica per tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

L'art. 155 del Reg. CE 1973/2004 prevede che il pagamento possa avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

- a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore;
- b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
- c) costituzione di una cauzione versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore all'Organismo pagatore competente;
- d) comunicazione all'Organismo pagatore competente della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore;
- e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a), b), c) sopra citate
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere d), e) sopra citate, nonché la consegna effettiva del prodotto.

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto, alle medesime condizioni previste per le colture biennali.

Superfici messe a riposo

Sono considerate "superfici messe a riposo":

- le superfici agricole non seminate, soggette all'obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside), ammissibili all'associazione con i titoli di ritiro;
- le superfici agricole non seminate, ammissibili all'associazione con titoli ordinari.

Tali superfici, a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.

- le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro della produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l'anno sono soggette alla norma di condizionalità 4.2 di cui al DM 21 dicembre 2006. Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono le seguenti disposizioni relative alle norme di Condizionalità:

A. presenza di una copertura vegetale seminata o naturale, durante tutto l'anno;

B. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Copertura vegetale seminata o naturale: per tale destinazione produttiva, relativa all'associazione a titoli da ritiro, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone di Protezione Speciale-ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati-ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Sempre per la sola pratica del sovescio, le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);

- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere.

Per la destinazione produttiva “superfici ritirate dalla produzione - COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS”, la superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;

- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura come previsto nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Attuazione di pratiche agronomiche: La prescrizione B può essere derogata con l'ammissione di idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo. Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento annuo nel periodo 15 marzo-15 luglio, giustificato solo nei casi di elevata infestazione.

Unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione (disattivati) e per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

1.3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' - CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONALITA' (BCAA)

Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2007 prevede le seguenti fasi principali:

1. Acquisizione chiavi di lettura in campo come addestramento per la fotointerpretazione (CAPI) e/o la classificazione delle immagini satellitari; a tale scopo verranno effettuate durante il

- periodo più adatto per i gruppi colturali di interesse, delle indagini di campo su un campione di zone a controllo in cui siano adeguatamente rappresentati i gruppi colturali di interesse.
2. fotointerpretazione preliminare sulla base delle sole immagini VHR ai fini della individuazione delle superficie eleggibili di tutte le particelle delle aziende del campione preliminare dichiarate coltivate a macrousi del suolo a premio (sulla base dei dati del fascicolo aziendale);
 3. fotointerpretazione sulla base delle immagini multi-temporali (HR + VHR) ai fini della individuazione delle colture effettivamente praticate nel 2007 delle sole particelle sulle quali sono richieste aiuti accoppiati oppure le particelle classificate come dubbie (codice Y) in fotointerpretazione preliminare oppure appartenenti ad aziende del campione condizionalità (sulla base dei dati delle domande di pagamento uniche 2007);
 4. stampa degli elenchi delle particelle dubbie e negative, da controllare in campo ai fini dell'ammissibilità e della condizionalità (BCAA) e delle relative mappe in formato A4 riportanti la riproduzione delle relative porzioni di mappe catastali sovrapposte alle ortofoto nonché il risultato dei precedenti rilievi presenti nel GIS AGEA;
 5. stampa delle schede agronomiche per i controlli in campo delle eventuali particelle con colture arboree (FAG e Olio) dubbie o negative;
 6. individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare (dubbie e negative);
 7. trasferimento dati sulla strumentazione GPS
 8. indagine in campo (senza contraddittorio con l'agricoltore) per la verifica:
 - a. delle colture presenti;
 - b. degli altri usi del suolo;
 - c. del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in riferimento all'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
 9. aggiornamento, laddove necessario della delimitazione e misurazione con il software SITIClient delle colture e degli altri utilizzi del suolo verificati in campo, secondo due modalità:
 - a. in caso di limiti colturali o di uso del suolo chiaramente distinguibili sulla mappa grafica A4 dell'immagine VHR 2007, questi verranno tracciati con il pennarello sul materiale fotocartografico in dotazione;
 - b. in caso di limiti colturali o di uso del suolo non distinguibili sulla mappa grafica A4 dell'immagine VHR 2007, la delimitazione degli usi del suolo verrà effettuata direttamente in campo con la strumentazione GPS e successivamente trasferita da questa, in maniera automatica, sul sistema centrale dei controlli;
 10. elaborazione esiti tecnici ammissibilità e condizionalità BCAA;
 11. invio lettere di convocazione ed incontri con i produttori presso sedi periferiche di Agrisian, le sedi dei CAA o presso le sedi aziendali;
 12. eventuale sopralluogo in campo in contraddittorio, su richiesta del produttore;
 13. elaborazione esiti tecnici finali ammissibilità e condizionalità BCAA;
 14. eventuale visita aziendale per il controllo relativo al campo di Condizionalità relativo ai Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) - Ambiente;
 15. elaborazione esiti tecnici condizionalità CGO – Ambiente;
 16. consegna risultati per elaborazione pagamenti;

Nella tabella seguente vengono schematicamente descritte le operazioni che dovranno essere svolte per completare il processo dei controlli.

FASE DI LAVORO	OPERAZIONI DA SVOLGERE
1. Apertura sedi periferiche	1 a. allestimento della sede
2. Acquisizione chiavi di lettura e fotointerpretazione	2a. Acquisizione chiavi di lettura in campo ai fini dell' addestramento dei fotointerpreti su un campione di zone a controllo in cui siano adeguatamente rappresentati i gruppi colturali di interesse.
	2b. eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software
	2c. fotointerpretazione preliminare dei macrousi del suolo su immagine monotemporale VHR
	2d. fotointerpretazione di dettaglio delle colture praticate e verifica del rispetto delle norme BCAA sulle particelle richieste ad aiuti accoppiati, campione condizionalità
3. Predisposizione materiali per il controllo in campo	3a. stampa elenco (mod. 34bis ammissibilità e BCAA) delle particelle dubbie e negative, schede agronomiche e mappe grafiche in A4 per le particelle da controllare; stampa mappetta dei centroidi delle particelle da controllare per foglio di mappa da dato satellitare VHR dell'anno
	3b. trasferimento dati su stazione GPS
	3c. controllo qualità materiali fotocartografici
	3d. individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo sulla base della mappetta centroidi;
4. Controlli in campo	4a. raggiungimento delle particelle ed esecuzione del rilievo agronomico;
	4b. aggiornamento della delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati (controllo di ammissibilità) su plottaggio della dupla VHR oppure con GPS;
	4c. verifica in situ di tutte le particelle non risolte o negative da fotointerpretazione per il rispetto delle norme di condizionalità – BCAA (dove richiesto)
	4d. compilazione del 34bis ammissibilità e condizionalità (in caso di non utilizzo del GPS) e della scheda agronomica (per le particelle con presenza di colture arboree);

FASE DI LAVORO	OPERAZIONI DA SVOLGERE
	4e. effettuazione delle foto di campo su tutte le particelle controllate; 4f. preparazione dei materiali per la riconsegna alla sede operativa;
5. Riporto a video esiti controlli in campo	5a. digitalizzazione a video degli aggiornamenti dei limiti colturali presenti sulla mappa grafica A4 VHR 2007 (se non è stato usato il GPS) 5b. memorizzazione finale dei codici dell'uso del suolo 5c. memorizzazione esiti dei requisiti previsti dalla condizionalità in materia di BCAA 5d. memorizzazione riferimenti grafici foto di campo
6. Elaborazione esiti tecnici finali	6a. definizione elenco aziende chiuse 6b. stampa elenco produttori da convocare
7. Controlli aziendali in contraddittorio per la verifica del rispetto dei requisiti in materia di condizionalità' (Criteri di Gestione Obbligatorie - Ambiente)	7a. invio comunicazione ai produttori da convocare 7b. incontro con i produttori o i loro delegati 7c. verifica idoneità e congruenza della documentazione presentata 7d. sopralluoghi in campo in contraddittorio per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità CGO – Ambiente e redazione delle check-list e della relazione di controllo 7f. redazione e stampa del verbale di controllo sulla condizionalità CGO - Ambiente
8. Incontro con i produttori	8a. eventuale allestimento delle sedi di convocazione 8b. invio raccomandate ai produttori da convocare 8c. incontro con produttore o suo delegato 8d. verifica idoneità e congruenza della documentazione 8e. verifica degli esiti particellari 8f. risoluzione anomalie catastali 8g. eventuali sopralluoghi in campo in contraddittorio 8h. redazione e stampa del verbale
9. Consegna materiali utilizzati per i controlli	9a. invio all' archivio Agrisian dei fascicoli aziendali e di tutti i materiali di controllo

FASE DI LAVORO	OPERAZIONI DA SVOLGERE
10. Controlli Qualità interni	devono essere svolti, con procedure pre-stabilite nel corso delle fasi 2., 4., 5., 7., e 8.

1.4 SISTEMI DI SICUREZZA

Il GIS realizzato dall'AGEA è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalla elaborazione delle riprese aeree dell'intero territorio nazionale oppure dalle immagini satellitari fornite dal centro Comune di Ricerca della CE, integrate con i poligoni catastali provenienti dagli Uffici del Territorio (Catasto terreni) e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili, dai controlli oggettivi effettuati dall'AGEA a partire dalla campagna 1999, dal GIS Oleicolo e dallo Schedario della Frutta a Guscio.

Il patrimonio di dati in possesso del Sistema di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) riveste quindi una notevole importanza.

Per proteggere i dati e le modifiche che verranno effettuate sulle banche dati dichiarative, grafica e alfanumerica, viene adottato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 675/96, un sistema di sicurezza che permetterà l'utilizzo del software di gestione dei dati alle persone autorizzate e registrate e permetterà di identificare e di tracciare ogni accesso alle banche dati grafica e alfanumerica.

Il sistema di sicurezza adottato consentirà, per ogni domanda sottoposta a controllo, di conoscere i riferimenti di coloro che hanno partecipato al processo operativo:

- § fotointerpretazione dati satellitari e aerei
- § controllo di campo;
- § immissione dati a video e aggiornamento della misurazione delle aree;
- § incontri con i produttori presso le sedi di convocazione;
- § incontri in contraddittorio;
- § controlli di qualità.

Tutte le indicazioni per l'utilizzo del software e dei sistemi di controllo saranno riepilogate ed illustrate nei Manuali delle Procedure Informatiche.

1.5 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi, partecipano alla determinazione degli esiti finali che concorrono alla chiusura del procedimento amministrativo.

Vengono di seguito brevemente descritti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei controlli:

q Responsabile della sede operativa

Il responsabile della sede operativa dovrà garantire:

- la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei materiali necessari ai controlli;
- la formazione ed aggiornamento dei tecnici incaricati dei controlli, con particolare riferimento alla fotointerpretazione multispettrale e multitemporale ed all'utilizzo della strumentazione GPS per le eventuali misurazioni di campo;

- coordinamento operativo dei tecnici addetti al processo di controllo (fotointerpreti, tecnici di campo, aggiornamento a video e convocazione);
- i rapporti con il coordinamento centrale Agrisian;
- la validazione delle modifiche effettuate in convocazione - previa autorizzazione - sugli esiti di fotointerpretazione e di campo.

q **Responsabile della qualità della sede operativa (RQp)**

Il responsabile della qualità della sede periferica avrà la responsabilità di:

- eseguire le attività di controllo secondo quanto descritto nel "Manuale delle procedure del Controllo Qualità Agrisian";
- monitorare il livello della qualità di tutto il processo operativo. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al processo di fotointerpretazione multispettrale e multitemporale e di riporto a video degli aggiornamenti di campo sulle particelle da investigare, in termini di fedeltà a quanto riportato sui 34bis e sui materiali fotocartografici utilizzati dai tecnici di campo;
- dare assistenza e supporto all'équipe di controllo di qualità, incaricata da Agrisian di effettuare le verifiche;
- controfirmare i verbali di controllo di qualità;
- curare e supervisionare la realizzazione degli eventuali interventi correttivi disposti a seguito dei controlli di qualità.

q **Tecnici abilitati alla fotointerpretazione**

La responsabilità dei tecnici che effettuano la fotointerpretazione multispettrale e multitemporale consiste:

- Nella corretta fotointerpretazione multispettrale e multitemporale delle particelle oggetto di controllo al fine dell'individuazione degli usi del suolo presenti e delle eventuali violazioni alle norme di condizionalità BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali); tale attività dovrà essere svolta avendo preventivamente acquisito la specifica formazione basata sull'interpretazione delle chiavi di lettura acquisite in campo su aree di saggio.
- nella corretta ed accurata esecuzione delle operazioni di delimitazione e misurazione degli utilizzi del suolo accertati, codificando il lavoro svolto con il proprio codice utente;
- nella corretta utilizzazione del software e delle procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- nel riportare fedelmente i risultati dei controlli di campo;
- nella corretta archiviazione del materiale elaborato, per le successive utilizzazioni;

q **Tecnici che effettuano il controllo in campo**

Il controllo deve essere effettuato da Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici incaricati dall'Agrisian ed iscritti ai relativi albi professionali.

Le responsabilità dei tecnici che svolgono i rilievi in campo sono:

- indagine agronomica accurata degli appezzamenti dichiarati e foto-interpretati, il cui esito ha reso necessario il rilievo di campo, con particolare attenzione al riconoscimento delle colture in presenza di residui, alla presenza di tare, aree non seminabili, aree destinate a set-aside;

- compilazione dei plottaggi in formato variabile e dei tabulati 34 bis in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche (es. utilizzo esclusivo delle sigle previste), questo al fine di evitare possibili errate interpretazioni dei risultati dei controlli nelle fasi successive di lavoro);
- utilizzo corretto della strumentazione GPS per l'effettuazione di misure di appezzamenti, nei casi in cui ciò si rendesse necessario a causa della scarsa visibilità dei limiti dei diversi appezzamenti sui materiali fotocartografici di campo;
- svolgimento degli incontri in contraddittorio in campo – per i produttori che nel corso dell'incontro presso la sede periferica ne faranno esplicita richiesta - secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche e in considerazione della delicatezza dell'operazione;
- validazione del lavoro svolto mediante l'apposizione sui plottaggi e sui tabulati 34 bis della propria firma, del timbro dell'ordine professionale di appartenenza e del "codice tecnico" che viene assegnato da AGEA.

Questi dati, trasferiti poi al Sistema Centrale, consentiranno la tracciabilità dell' operato del tecnico.

□ **Tecnici abilitati agli incontri in contraddittorio con i produttori**

I tecnici che operano presso le sedi di convocazione sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per l'incontro con i produttori (risoluzione anomalie catastali, verifica esiti particellari, informazione della possibilità della richiesta del sopralluogo in campo, ecc.);
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti dell'agricoltore convocato;
- utilizzare correttamente le funzionalità del software al fine di definire regolarmente l'esito aziendale;
- firmare il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio codice utente.

Tutti i tecnici dovranno compilare e sottoscrivere, prima di iniziare le singole attività i seguenti modelli:

Responsabile della sede operativa	Pers2
Tecnici che effettuano il controllo in campo	DC1
Tecnici abilitati alla fotointerpretazione ed agli incontri	DV1

A seguito della chiusura del processo di controllo, grazie alla codifica delle operazioni svolte, sarà possibile ottenere, per singola azienda, informazioni relative all'identità di ogni tecnico e/o operatore che abbia partecipato alla definizione dell'esito aziendale.

In questo modo sarà tracciata la responsabilità associata ad ogni passaggio del processo operativo.

Tutti i tecnici impiegati (responsabile della sede operativa, responsabile della qualità della sede operativa, tecnici che effettuano il controllo di campo e i tecnici abilitati alla fotointerpretazione e alle convocazioni) sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di AGRISIAN, che risponderà ad Agea, per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori) che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, dovesse chiedere ad Agrisian l'intervento dei tecnici anche dopo il termine del loro rapporto contrattuale con Agrisian, essi si dovranno comunque rendere disponibili a rispondere del loro operato.

1.6 CONTROLLO DI QUALITA'

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio, Controllo Qualità (CQ) e collaudo da parte della struttura Controlli Qualità di Agrisian. Le attività svolte dalla struttura CQ sono integrate dall'attività di controllo, svolta secondo le modalità previste nel manuale delle procedure del CQ interno di Agrisian, dai responsabili della qualità delle sedi periferiche (controllo di qualità interno).

L'attività dell'équipe Controlli Qualità di Agrisian sarà svolta secondo la seguente sequenza temporale:

- nelle fasi iniziali di lavoro con una funzione di monitoraggio dell'attività svolta presso le sedi periferiche e di assistenza nella risoluzione degli eventuali problemi riscontrati;
- in corso d'opera e/o nelle fasi terminali dell'attività al fine di verificare il rispetto dei livelli di qualità previsti.
- al termine delle attività mediante il collaudo dei lavori.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell'équipe CQ, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell'équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica. Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative oggetto di verifica sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale.

Le eventuali non conformità accertate nel corso del controllo, saranno riportate anche sul "verbale delle non conformità accertate e delle azioni correttive adottate".

Il Coordinatore delle attività della sede operativa avrà quindi la responsabilità di:

- prendere atto delle non conformità accertate, delle raccomandazioni e delle prescrizioni formulate ;
- pianificare le azioni di trattamento delle non conformità;
- verificare l'esecuzione delle azioni correttive da parte dei tecnici / operatori interessati, valutarne i risultati;
- aggiornare ed archiviare il verbale delle non conformità accertate e delle azioni correttive adottate.

Con la redazione del verbale di gestione delle non conformità il Coordinatore delle attività della sede operativa certifica che sono stati messi in atto tutti gli interventi necessari alla risoluzione dei problemi accertati nel corso della verifica.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al relativo manuale che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.

2 APERTURA SEDI OPERATIVE

FASE DI LAVORO		APERTURA SEDI PERIFERICHE
OPERAZIONI DA SVOLGERE	Allestimento della sede	
INPUT	Specifiche tecniche	
	Hardware e Software	
	Materiali per i controlli	
OUTPUT	Formazione / aggiornamento dei tecnici	
	Attivazione della rete informatica locale	
	Archiviazione dei materiali necessari	

A livello provinciale, saranno allestite delle sedi operative periferiche che consentiranno lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e aggiornamento dei tecnici e degli operatori per le attività;
- Predisposizione della rete locale ed installazione del sw SITIClient;
- Risoluzione delle anomalie catastali (particelle "I") con i files di aggiornamento catastali disponibili e recepimento, lavorazione della documentazione prodotta dai CAA;
- Fotointerpretazione e riporto dei risultati dei controlli di campo sulla banca dati centralizzata, in modo scalare;
- Elaborazione scalare degli esiti tecnici aziendali;
- Stampa ed invio delle lettere di convocazione;

Queste sedi potranno coincidere con le sedi di convocazione oppure saranno allestite solo per le fasi sopra indicate.

Le caratteristiche peculiari delle sedi di incontro con i produttori sono meglio specificate nella parte relativa all'attività di convocazione.

2.1 ALLESTIMENTO DELLE SEDI OPERATIVE

Nella scelta della sede saranno tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- § accessibilità (preferibilmente nei capoluoghi di provincia);
- § sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni, furti o danneggiamento dei materiali e delle banche dati);
- § rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;
- § buona rappresentatività della sede, che si configura a tutti gli effetti come una sede periferica e transitoria dell'Amministrazione;
- § dimensioni proporzionate alla mole di materiale cartaceo e al numero delle postazioni informatiche da utilizzare.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- § Personal computer;
- § Stampanti adeguate alle attività da svolgere;
- § FAX;
- § LINEA ADSL;
- § Modem ;
- § Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 megabyte);
- § Fotocopiatrice;
- § Masterizzatore;
- § Scanner.

3 Acquisizione chiavi di lettura e fotointerpretazione

FASE DI LAVORO		Acquisizione chiavi di lettura e fotointerpretazione
OPERAZIONI DA SVOLGERE	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acquisire le chiavi di lettura in campo ai fini dell'addestramento dei fotointerpreti su un campione di zone a controllo in cui siano adeguatamente rappresentati i gruppi colturali di interesse. ○ Eseguire la fotointerpretazione preliminare di sola eleggibilità sulle immagini satellitari mono-temporali VHR 2007 delle particelle appartenenti alle aree campione ○ Eseguire la fotointerpretazione multi-temporale sulle base delle immagini satellitari (HR + VHR) sulle particelle dichiarate agli aiuti accoppiati, appartenenti al campione di Conduzionalità e su quelle risultate dubbie o negative alla fotointerpretazione preliminare 	
INPUT	Specifiche tecniche	
	Hardware e Software	
	Dati GIS precedenti Immagini SATELLITARI VHR e HR 2007	
OUTPUT	Aggiornamento delle superfici eleggibili del GIS Particelle da verificare in campo	

Tutte le particelle incluse all'interno delle zone coperte da immagini satellitari del 2007, saranno avviate ad una fase di controllo delle superfici eleggibili, mediante la fotointerpretazione delle immagini satellitari VHR (mono- temporale).

In seguito, le particelle appartenenti alle aziende incluse nel campione definitivo, all'interno delle zone coperte da immagini satellitari del 2007, saranno avviate ad una fase di controllo della presenza delle colture dichiarate mediante la fotointerpretazione multi-temporale delle immagini satellitari VHR e HR.

Le particelle che, in seguito a tale tipo di controllo, saranno valutate come dubbie (codice "Y") oppure negative saranno incluse in un elenco di particelle da controllare in campo in una fase successiva.

Per particelle negative si intenderanno quelle, all'interno di gruppi colturali che presentano discordanze tra la superficie determinata e quella dichiarata (oppure quella richiesta a pagamento dei Titoli posseduti), per le quali la differenza in valore assoluto tra la superficie dichiarata e la superficie misurata è superiore alla tolleranza tecnica. Non saranno considerate da avviare al rilievo in campo le particelle per le quali lo scostamento di superficie è imputabile ad aree chiaramente non eleggibili (strade, acque).

Nel corso dell'attività di fotointerpretazione per le particelle coltivate ad olivo, non sarà necessario memorizzare le seguenti informazioni accessorie, che possono essere valutate soltanto in seguito alla eventuale visita di campo:

1. Anno Impianto
2. Età
3. Meccanizzabile
4. Forma allevamento
5. Tipo di Impianto
6. Destinazione produttiva
7. Irrigazione
8. Tipo piante
9. Giacitura
10. Roccia affiorante
11. Presenza di scheletro
12. Stato vegetativo
13. Potatura
14. Giudizio complessivo

3.1 CARATTERISTICHE DELLE IMMAGINI SATELLITARI

Le immagini satellitari da utilizzare per la fotointerpretazione, vengono fornite direttamente dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Per la più corretta realizzazione della fase di interpretazione sono necessarie, oltre ai dati multispettrali ad altissima risoluzione VHR, almeno altre due immagini ad alta risoluzione HR acquisite in differenti periodi dell'anno, in modo da ottenere un set di dati multitemporali che permetta la migliore discriminazione delle varie colture soggette a controllo.

Di seguito sono riportate le finestre per l'acquisizione delle immagini VHR e HR per il 2007:

1° finestra – Autunnale – HR (High Resolution)

2° finestra – Primavera – HR o VHR (Very High Resolution)

3° finestra – Estiva – VHR o HR

In alcune aree meridionali vengono pianificate e acquisite immagini HR in tarda estate, utilizzabili per verificare particelle agricole a condizionalità negativa per la bruciatura volontaria delle stoppie.

Nella seguente tabella sono indicate le date delle finestre di acquisizione per ciascuna delle 36 aree provinciali, in celeste sono evidenziate le finestre di acquisizione delle immagini VHR:

PROVINCIA A	SITO	FINESTRA DI ACQUISIZIONE	PROVINCIA	SITO	FINESTRA DI ACQUISIZIONE
Aosta	AOST A	1 Nov-31 Jan	Latina	LATI	1 Nov-31 Jan
Aosta	AOST A	15 Apr-15 May	Latina	LATI	15 Apr-15 May
Aosta	AOST A	12 Jun-04 Aug	Latina	LATI	15 Jun-31 Jul
Arezzo	AREZ	1 Nov-31 Jan	Lecce	LECC	15 Apr-31 May
Arezzo	AREZ	1 May-15 Jun	Lecce	LECC	20 Jun-20 Jul
Arezzo	AREZ	1 Jul-1 Aug	Lecce	LECC	25 Aug-15 Sept
Asti	ASTI	1 Nov-31 Jan	Macerata	MACE	1 Nov-31 Jan
Asti	ASTI	15 Apr-15 May	Macerata	MACE	29 Apr-17 Jun
Asti	ASTI	15 Jun-31 Jul	Macerata	MACE	1 Jul-1 Aug
Bari	BATA	1 Nov-31 Jan	Nuoro	NUO R	13 Apr-4 Jun
Bari	BATA	28 Apr-19 Jun	Nuoro	NUO R	20 Jun-20 Jul
Bari	BATA	1 Jul-1 Aug	Nuoro	NUO R	25 Aug-15 Sept
Taranto	BATA	1 Nov-31 Jan	Oristano	ORIS	15 Apr-15 May
Taranto	BATA	28 Apr-19 Jun	Oristano	ORIS	15 Jun-31 Jul
Taranto	BATA	1 Jul-1 Aug	Oristano	ORIS	25 Aug-15 Sept
Biella	BIEL	1 Nov-31 Jan	Pesaro	PESA	1 Nov-31 Jan
Biella	BIEL	15 Apr-15 May	Pesaro	PESA	1 May-15 Jun
Biella	BIEL	12 Jun-4 Aug	Pesaro	PESA	1 Jul-1 Aug
Caserta	CANA	1 Nov-31 Jan	Potenza	POTE	12 Apr-3 Jun
Caserta	CANA	29 Apr-17 Jun	Potenza	POTE	20 Jun-20 Jul

PROVINCIA A	SITO	FINESTRA DI ACQUISIZIONE	PROVINCIA	SITO	FINESTRA DI ACQUISIZIONE
Caserta	CANA	1 Jul-1 Aug	Potenza	POTE	25 Aug-15 Sept
Napoli	CANA	1 Nov-31 Jan	Reggio Calabria	RECA	12 Apr-3 Jun
Napoli	CANA	29 Apr-17 Jun	Reggio Calabria	RECA	20 Jun-20 Jul
Napoli	CANA	1 Jul-1 Aug	Reggio Calabria	RECA	25 Aug-15 Sept
Catania	CATA	15 Apr-31 May	Modena	REM O	1 Nov-31 Jan
Catania	CATA	20 Jun-20 Jul	Modena	REM O	15 Apr-15 May
Catania	CATA	25 Aug-15 Sept	Modena	REM O	12 Jun-3 Aug
Catanzaro	CATN	15 Apr-31 May	Reggio Emilia	REM O	1 Nov-31 Jan
Catanzaro	CATN	20 Jun-20 Jul	Reggio Emilia	REM O	15 Apr-15 May
Catanzaro	CATN	25 Aug-15 Sept	Reggio Emilia	REM O	12 Jun-3 Aug
Chieti	CHIE	1 Nov-31 Jan	Salerno	SALE	1 Nov-31 Jan
Chieti	CHIE	29 Apr-17 Jun	Salerno	SALE	1 May-15 Jun
Chieti	CHIE	1 Jul-1 Aug	Salerno	SALE	1 Jul-1 Aug
Como	COMO	1 Nov-31 Jan	Ragusa	SIRA	12 Apr-3 Jun
Como	COMO	15 Apr-15 May	Ragusa	SIRA	20 Jun-20 Jul
Como	COMO	15 Jun-31 Jul	Ragusa	SIRA	25 Aug-15 Sept
Cosenza	COSE	28 apr-19 Jun	Siracusa	SIRA	12 Apr-3 Jun
Cosenza	COSE	1 Jul-1 Aug	Siracusa	SIRA	20 Jun-20 Jul
Cosenza	COSE	25 Aug-15 Sept	Siracusa	SIRA	25 Aug-15 Sept
Cremona	CRE1	1 Nov-31 Jan	Terni	TERN	1 Nov-31 Jan
Cremona	CRE1	15 Apr-15 May	Terni	TERN	29 Apr-18 Jun
Cremona	CRE1	15 Jun-31 Jul	Terni	TERN	1 Jul-1 Aug
Cremona	CRE2	1 Nov-31 Jan	Trapani	TRAP	12 Apr-3 Jun
Cremona	CRE2	15 Apr-15 May	Trapani	TRAP	20 Jun-20 Jul
Cremona	CRE2	12 Jun-4 Aug	Trapani	TRAP	25 Aug-15 Sept
Cuneo	CUNE	1 Nov-31 Jan	Vibo Valentia	VIBO	12 Apr-3 Jun
Cuneo	CUNE	15 Apr-15 May	Vibo Valentia	VIBO	20 Jun-20 Jul
Cuneo	CUNE	12 Jun-4 aug	Vibo Valentia	VIBO	25 Aug-15 Sept
Firenze	FIRE	1 Nov-31 Jan	Padova	VIPA	1 Nov-31 Jan
Firenze	FIRE	27 Apr-18 Jun	Padova	VIPA	15 Apr-15 May
Firenze	FIRE	1 Jul-1 Aug	Padova	VIPA	12 Jun-3 Aug
Frosinone	FROSI	1 Nov-31 Jan	Vicenza	VIPA	1 Nov-31 Jan
Frosinone	FROSI	1 May-15 Jun	Vicenza	VIPA	15 Apr-15 May
Frosinone	FROSI	1 Jul-1 Aug	Vicenza	VIPA	12 Jun-3 Aug
Isernia	ISER	1 Nov-31 Jan			
Isernia	ISER	29 Apr-17 Jun			
Isernia	ISER	1 Jul-1 Aug			

Tutti i dati digitali satellitari vengono elaborati tramite software specifico per l'ottimale sfruttamento delle potenzialità multispettrali, radiometriche e geometriche. Vengono create, per ogni immagine, delle sintesi additive all'infrarosso falso colore secondo il seguente schema:

- Quickbird = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Ikonos = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Irs = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Irs P6 = 4 5 3 (infrarosso vicino, infrarosso medio, rosso)
- Landsat = 4 5 3 (infrarosso vicino, infrarosso medio, rosso)
- Spot 2 e 4 = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Spot 5 = 4 5 3 (infrarosso vicino, infrarosso medio, rosso)

Tutti i dati satellitari vengono orto-rettificati utilizzando come riferimento: le ortofoto prodotte negli anni precedenti, il DTM e soprattutto i punti trigonometrici di appoggio utilizzati per la generazione delle ortofoto 1m di risoluzione. Successivamente le immagini ortocorrette vengono sottoposte ad un processo di miglioramento radiometrico e spettrale in modo da evidenziare le caratteristiche della vegetazione al fine di facilitare il riconoscimento delle colture erbacee ed arboree presenti. Tutti i dati vengono inoltre mosaicati tra loro, per area campione e tagliati secondo le sezioni 1:10.000, tipiche delle ortofoto AGEA e delle CTR regionali.

3.2 ACQUISIZIONE CHIAVI DI LETTURA E ADDESTRAMENTO FOTOINTERPRETI

3.2.1 Acquisizione chiavi di lettura

Preliminarmente all'avvio della fase di fotointerpretazione, è assolutamente necessario acquisire in campo, zona per zona, apposite "chiavi di lettura", che consentano al fotointerprete un'adeguata conoscenza della rispondenza tra la realtà e le immagini satellitari a disposizione. Tale attività è richiesta dalla Commissione e viene descritta nelle "Common Technical Specifications" di JRC.

I fotointerpreti definiscono, nel modo più sistematico possibile, le chiavi di interpretazione ponendo a confronto un'area rilevata da un tecnico direttamente in campo con la corrispondente zona del dato satellitare multispettrale in falso colore; lo scopo è quello di familiarizzarsi con le firme spettrali/tessiture delle colture erbacee ed arboree ed eventualmente anche con le possibilità di riscontro per gli elementi della Condizionalità BCAA.

Superfici erbacee

Per poter disporre di un adeguato set di firme spettrali satellitari delle colture a seminativo devono essere realizzati dei transect di rilievi al suolo con ingrandimenti a colori dei dati satellitari multispettrali VHR in sintesi additiva 4 3 2, su alcune zone rappresentative delle aree campione.

Tali transect vengono rilevati da esperti di dati satellitari in agricoltura che provvedono alla mappatura dell'uso del suolo in campo di un cospicuo numero di particelle; questo consente di mettere in relazione le colture a seminativo presenti nell'area con le caratteristiche spettrali dei dati multispettrali satellitari, quindi di correlare le misure numeriche di riflettanza con i diversi aspetti vegetazionali e in generale dell'uso del suolo.

In aggiunta alla fonte suddetta, possono essere integrati, previa autorizzazione e quando disponibili, i punti di uso del suolo rilevati su tutto il territorio nazionale dal progetto AGRIT del MIPAAF. Tali punti verificati e georeferenziati verranno sovrapposti ai dati satellitari, consentendo di integrare i transect, in modo da avere dei dati di verità a terra distribuiti su tutto il territorio coperto dalle immagini VHR.

Si precisa che i risultati dello studio sulle caratteristiche agronomiche delle colture della zona in esame preliminare alla fotointerpretazione, nonché la successiva determinazione delle "chiavi di lettura" costituiscono oggetto di consegna, e quindi di collaudo, unitamente ai dati forniti al termine delle attività di controllo. Tali strati informativi andranno conservati ed esibiti su richiesta del committente ad attestazione della bontà del lavoro svolto.

Superfici arboree

Per quanto riguarda le particelle dichiarate ad olivo, l'acquisizione delle "chiavi di lettura" di quanto appare sulle immagini satellitari deve essere svolta con riferimento alle particelle presenti sulle immagini VHR da verificare. La percentuale dei punti selezionati varia quindi in funzione delle difficoltà incontrate nell'identificazione delle piante di olivo sulle immagini, considerando le diverse latitudini e tecniche di coltivazione.

Per poter disporre di un adeguato set di firme spettrali per le particelle dichiarate a Frutta a Guscio (FAG) verranno analizzate, oltre ai rilievi in oggetto, anche particelle dichiarate e già rilevate in campo

nell'ambito della realizzazione dello Schedario della Frutta a Guscio. In ogni caso vengono rilevati al suolo diversi esempi di frutteti con le immagini VHR a disposizione.

In particolare, per le particelle dichiarate a FAG, maggiore attenzione deve essere posta all'acquisizione delle chiavi di lettura correlate, più o meno direttamente, alla "produttività" del frutteto ed alla "assenza di coltivazioni erbacee consociate", requisiti che risultano fondamentali per la valutazione dell'esito del frutteto.

Addestramento dei fotointerpreti

Alla fase propedeutica di acquisizione delle chiavi di lettura, deve seguire la fase di addestramento a video del personale incaricato della fotointerpretazione. Questa attività ha lo scopo di rendere omogenei i vari gruppi di lavoro, in modo da garantire che i diversi casi di interpretazione vengano risolti utilizzando comuni e condivise chiavi di lettura, individuate e definite a priori, nel modo più sistematico possibile.

3.2.2 Esecuzione dei rilievi dei transect

Per ciascuna area provinciale esperti fotointerpreti di dati satellitari in agricoltura provvedono ad individuare le zone da rilevare, ovvero vengono selezionate zone rappresentative attraverso le seguenti considerazioni:

1. presenza delle colture a seminativo
2. variabilità delle risposte spettrali
3. presenza e condizioni delle colture permanenti.

All'interno di tali aree vengono definiti i punti di cui è necessario acquisire il codice di uso del suolo.

Per ciascuna provincia i rilievi in campo vengono eseguiti a partire dai seguenti materiali:


1. stampa del quadro di unione dei transects (con informazioni stradali) formato A3,
2. stampa a colori dei punti da rilevare (per ciascun Transect) formato A2,
3. report dei punti da rilevare.

La stampa del quadro di unione dei transects, a scala 1:100.000, riporta tutti i transects provinciali sulla carta De Agostini, e verrà utilizzata dal rilevatore come riferimento per raggiungere nel modo più rapido le aree da indagare.



La stampa dei punti da rilevare, in scala 1:2.000, riporta, per ciascun transect, l'immagine VHR relativa all'area da investigare in falso colore (composizione di bande 4 3 2) e i punti, preventivamente definiti su cui accertare l'uso del suolo.

Ciascun punto viene rappresentato con un crocicchio ed associato ad un identificativo numerico, come evidenziato nella figure seguente.



Il report dei punti da rilevare è costituito da una tabella contenente tutti i punti pre-selezionati e rappresentati dal loro identificativo numerico. Tale tabella viene utilizzata dal tecnico per annotare i risultati dei rilievi (vedi esempio nella figura seguente).

CONTROLLI 2007 - FOTOINT. SATELLITE - ACQUISIZIONE CHIAVI DI LETTURA

PROVINCIA:

TRANSECT :

X CENTRO:

Y CENTRO:

UTM WG S84 33N

ID PUNTO	USO DEL SUOLO	ARBORETO PROMISCUO	ARBORETO PRODUTTIVO	COLTURE ERBACEE CONSOCIATE	NORMA CONDIZIONALITA' VIOLATA	ID FOTO CAMPO

L'attività di rilievo consiste quindi nell'individuare in campo tutti gli appezzamenti corrispondenti ai punti presenti sulla stampa del transect.

Il tecnico, dopo aver raggiunto l'appezzamento ne verifica l'uso del suolo, quindi compila il report dei punti riportando la tipologia della coltura riscontrata nell'apposita colonna, utilizzando le stesse sigle

impiegate per i controlli in campo delle colture dichiarate.

Per ogni punto del transect il tecnico provvederà altresì a riprendere una o più foto di campo, con l'uso di fotocamera digitale, in modo da mettere a disposizione, per la successiva attività formativa, anche l'immagine della realtà a terra. Sul report dovrà essere indicato per ciascun punto anche il corrispondente nome del file di ciascuna foto effettuata.

Per gli appezzamenti in cui vengono riscontrate colture arboree, quali oliveti e/o colture FAG dovranno essere compilati anche i campi "Arboreto consociato", "Arboreto produttivo" e "Presenza di colture erbacee consociate".

Per quanto concerne la **produttività**, è necessario verificare gli elementi caratteristici degli impianti abbandonati non più produttivi (sviluppo vegetativo delle chiome, presenza di vegetazione arbustiva spontanea sotto chioma, assenza di strade poderali di servizio per l'accesso dei mezzi preposti alle normali cure agronomiche del frutteto ed alla raccolta o presenza di strade abbandonate ed ormai inaccessibili, ecc.), quindi riempire il campo con un SI o un NO a seconda dell'occorrenza.

Nel caso di **assenza di coltura erbacea consociata** o nel caso in cui la copertura vegetale è ascrivibile ad essenze spontaneamente cresciute nel sottochioma, il tecnico compila questo campo con NO.

In **presenza di coltura erbacea consociata** il tecnico compila questo campo con la sigla della coltura riscontrata.

Tutte le informazioni raccolte nel corso dei rilievi vengono poi informatizzate per essere facilmente consultabili durante la successiva fase di addestramento dei fotointerpreti.

Alla fase propedeutica di acquisizione delle chiavi di lettura, deve seguire la fase di addestramento del personale incaricato della fotointerpretazione. Questa attività ha lo scopo di rendere omogeneo il gruppo di lavoro in modo da garantire che i diversi casi di interpretazione vengano risolti utilizzando comuni chiavi di lettura, individuate e definite a priori.

3.2.3 Addestramento dei tecnici per la fotointerpretazione delle immagini satellitari

Tale fase è indispensabile poiché pur selezionando i fotointerpreti in base al curriculum personale e valutandone le esperienze pregresse, è notoriamente accertato che si debba comunque prevedere un periodo di addestramento volto a definire un'unica metodologia di lavoro.

La fase di addestramento ha lo scopo di:

- definire le chiavi di interpretazione che, per ciascuna area provinciale e per ciascuna immagine VHR acquisita, possono differire anche notevolmente;
- rendere omogeneo il gruppo di lavoro in modo da garantire che i diversi casi di interpretazione vengano risolti utilizzando comuni chiavi di lettura, individuate e definite a priori.

L'addestramento si avvale delle informazioni di uso del suolo, acquisite nella fase precedente (vedi Acquisizione chiavi di lettura).

Durante questa fase si procede ad analizzare le caratteristiche agricole delle aree di interesse attraverso l'esame delle immagini satellitari ed informazioni statistiche circa la presenza e la distribuzione delle colture. Si procede quindi a verificare per ciascuna classe di uso del suolo l'andamento spettrale nelle varie zone (collina, pianura, etc.) delle aree a campione analizzando le informazioni derivanti dalla inchiesta di terreno e dai punti AGRIT.


Vengono messi in relazione i cicli colturali delle colture e l'epoca di acquisizione delle immagini satellitari, cercando di abbinare la fase fenologica della coltura al passaggio del satellite; analizzando tutti i possibili fattori che possono concorrere a modificare la risposta spettrale (fallanze e danni, presenza di alberi sparsi, irrigazione, erosione, cambi di pendenza, etc.).


Si procede quindi ad analizzare tutte le situazioni, soprattutto le più complicate, in modo da definire una metodologia comune che consenta di ottenere un prodotto di fotointerpretazione il più omogeneo possibile, facendo in modo che tutti i fotointerpreti si comportino nello stesso modo di fronte alla stessa situazione (modalità di poligonazione, attribuzione della classe di uso del suolo, etc.).


IN QUESTA FASE INOLTRE I FOTOINTERPRETI PRENDONO VISIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE ED INIZIANO A FAMILIARIZZARE CON ESSE.

Per quanto riguarda le fasi suddette, si rimanda ad uno specifico manuale che descrive e mostra per ogni tipologia di analisi (ammissibilità e condizionalità), i casi concreti e reali più significativi, estratti dall'esperienza dell'attività 2006 e utilizzando altresì immagini satellitari del 2006.

Qui di seguito vengono riportati alcuni di tali esempi:







3.3 OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA FOTOINTERPRETAZIONE

Dopo avere selezionato dall'elenco di particelle da verificare (lista di lavorazione) l'identificativo della particella oggetto di indagine, procedere all'operazione di individuazione dei limiti della particella catastale e, ove necessario, alla eventuale digitalizzazione dei contorni del poligono che la delimita.

Nel caso in cui nel corso della lavorazione per cause di varia natura (dati dichiarati errati, materiali gis non disponibili, etc...) si verifichi una delle seguenti situazioni:

- ⇒ Comune non presente sul GIS (sospensione con codice E);
- ⇒ Foglio di mappa catastale inesistente (sospensione con codice E);
- ⇒ Foglio di mappa catastale con problemi (georiferimento errato, limite assente, etc....) - (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);
- ⇒ Orto-immagine con problemi (non in scala, eccessivamente chiara, eccessivamente scura, eccessiva copertura nuvolosa, eccessive ombre portate) oppure assente (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);
- ⇒ Centroide non trovato (sospensione con codice "I");
- ⇒ Centroide presente, Ortofoto assente sul GIS o con problemi e foglio di mappa catastale presente (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);
- ⇒ Centroide presente, Ortofoto presente sul GIS e foglio di mappa catastale assente o con problemi (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);
- ⇒ Centroide o poligoni shiftati (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);
- ⇒ Poligono particella di superficie diversa rispetto alla superficie censuaria (catastale validata) per più del 5% (al max 0,5 ha) (sospensione generica specificando nel campo MOTIVO il problema riscontrato);

scegliere il tipo ed il codice di sospensione più indicato in funzione di quanto rilevato sul GIS (in caso di dubbio consultare l'help-desk Agrisian (seminativi@agrisian.it) per individuare correttamente la causa dell'anomalia).

Qualora non fosse disponibile il centroide, in assenza di altri problemi riconducibili alle casistiche indicate precedentemente, utilizzare soltanto l'apposito codice di lavoro "I" (particella non trovata su foglio di mappa).

Una volta individuato il centroide della particella in corso di verifica è necessario procedere con le seguenti operazioni:

- Verificare l'esatta identificazione della particella con il centroide richiamato, attraverso il confronto della superficie interna al poligono, nel caso di poligono già digitalizzato ("Superficie particella" in SITICLIENT), oppure della superficie misurata manualmente con apposita funzione sw (Misura area) con la superficie catastale risultante negli archivi del Catasto indicata nel campo "Sup. Censuario" di SITICLIENT.


Qualora tra i due valori delle due superfici (sup. catastale e sup. misurata), ci sia una differenza maggiore del 5% (con al max 0,5 ha) è necessario segnalare il problema all'help-desk (back-office) attribuendo una sospensione generica alla particella con l'apposita funzione di SITICLIENT e descrivendo l'anomalia riscontrata nel campo "Motivo delle sospensioni".

- Regolazione, se necessario, della luminosità e del contrasto delle immagini telerilevate tramite l'apposita funzione sw;
- Regolazione, se necessario, della posizione dell'immagine rispetto alla mappa catastale tramite l'apposita funzione sw. Eventualmente procedere al salvataggio della nuova posizione del dato raster rispetto alla mappa al fine di poterla richiamare nell'ambito dello stesso foglio tramite le apposite funzioni sw;
- Per le eventuali operazioni di natura grafica da effettuare sulle particelle in corso di verifica:
 - Digitalizzazione, spostamento vertici, cancellazione del poligono;
 - Spostamento, cancellazione, inserimento di un centroide;
 - Frazionamenti;
 - Accorpamenti;
 - etc...

fare riferimento al Manuale di riferimento di SITICLIENT disponibile nell'area download di SITICATASTO (<http://sem6.sian.it/siticatasto/sian/>).

- Qualora fosse necessario attivare le funzionalità di digitalizzazione del limite della particella procedere cercando di tracciare un poligono il più fedele possibile al disegno del limite particella riportato sulla mappa catastale sottostante; in questa fase dovranno essere attivate obbligatoriamente le funzioni di SITICLIENT "SNAP SU PARTICELLE" e "RITAGLIA PARTICELLA SU CONFINANTI".

Nel corso dell'esecuzione delle operazioni di fotointerpretazione è importante tenere in considerazione i seguenti dati:

- **dati dichiarati** consultabili in SITICLIENT attraverso la selezione del tasto  e poi della selezione "DICH";
- **dati rilevati in precedenza** (usi del suolo, piante totali, piante produttive, data di rilevazione, livello di accertamento, tipo di accertamento svolto (campo, fotointerpretazione);
- **sequenza storica delle immagini disponibili** consultabili in SITICLIENT attraverso l'apposita finestra.

3.4 FOTOINTERPRETAZIONE SUPERFICI ELEGGIBILI

Su tutte le particelle appartenenti alle zone campione 2007 verrà effettuata una fotointerpretazione preliminare, al fine di censire le superfici non eleggibili al regime di pagamento unico nonché di altri regimi di aiuto di cui al titolo IV del Reg. CE 1782/03. **Tale attività verrà svolta sulla base delle sole immagini satellitari VHR mono-temporali.**

Inoltre le eventuali particelle, appartenenti ad aziende selezionate a campione, che ricadano al di fuori della zona campione 2007 e quindi sulle quali non sono disponibili le immagini satellitari VHR mono-temporali del 2007, verranno anch'esse fotointerpretate al fine di censire le superfici non eleggibili; tale attività verrà effettuata sulla base delle ortofoto aeree più recenti disponibili. Tali particelle non potranno rappresentare, per ciascuna azienda, mai più del 20% della superficie richiesta a premio al fine di garantire il rispetto del paragrafo 4 dell'art. 32 del Reg. CE 796/04.

In entrambi i casi l'attività di fotointerpretazione prevede l'uso dei seguenti codici:

Codice utilizzo da attribuire	Descrizione utilizzi e occupazioni del suolo (principali tipologie)
660	Fabbricato generico – strada – serre fisse
690	Acque
650	Boschi
652	Incolti pascolabili (tara 20%)
659	Pascolo cespugliato (tara 20%)
638	Pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tare
653	Pascolo arborato (bosco alto fusto) tara 20%
654	Pascolo arborato (bosco ceduo) tara 50%
040	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%
050	Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%
651	Coltivazioni arboree specializzate non specificate
666	Seminativo da fotointerpretazione
665	Possibile seminativo da fotointerpretazione
655	Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee)
685	Coltivazioni arboree promiscue (più specie)
770	Area non pascolabile
420	Olivi
410	Vite
431	AGRUMI – ARANCIO
432	AGRUMI – BERGAMOTTO

Codice utilizzo da attribuire	Descrizione utilizzi e occupazioni del suolo (principali tipologie)
433	AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO
434	AGRUMI – CLEMENTINE
435	AGRUMI – LIMETTE
436	AGRUMI – LIMONE
437	AGRUMI – MANDARINO
438	AGRUMI – POMPELMO
439	AGRUMI – SATSUMA
430	ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI
460	PESCHI NON SPECIFICATI
461	PESCHE PERCOCHE
450	PERI NON SPECIFICATI
451	PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE
452	PERI – PERE DA SIDRO
453	PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS
491	CARRUBO
492	CASTAGNO
493	MANDORLO
494	NOCCIOLO
495	NOCE
497	PISTACCHIO
953	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO
954	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO
959	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO
940	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO
950	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO

A. SUPERFICI CHE RISULTANO INVESTITE DA FRUTTETI

- in caso di impianti monospecie non consociabili con colture erbacee:
 - negli oliveti devono essere puntinate le singole piante e generata la superficie con l'applicazione dell'algoritmo OLIAREA. Il codice da utilizzare sarà sempre il 420 in quanto anche le piante messe a dimora dopo il 1 maggio 1998 (ex codice 424) devono essere considerate per il calcolo della superficie ammissibile (Reg. CE 2012/2006, art. 1, par. 4);
 - i vigneti devono essere sempre delimitati da un poligono classificato obbligatoriamente con il codice specifico (410);
 - per la frutta a guscio, gli agrumeti, i pereti ed i pescheti si dovranno utilizzare i codici specifici per confermare precedenti rilevazioni eventualmente già presenti nel GIS derivanti da precedenti controlli di campo; per tutte queste tipologie arboree si potrà in alternativa:
 - § puntinare le singole piante (importante nelle FAG per poter controllare il rispetto della densità minima) e ricavare il poligono del frutteto attraverso l'apposita funzione del SW ("genera suolo");
 - § tracciare il poligono manualmente in maniera tangente alle chiome più esterne del frutteto (in caso di impianto regolare) ed indicando il sesto di impianto nell'UNAR associata al poligono stesso;
 - § tracciare il poligono manualmente in maniera tangente alle chiome più esterne del frutteto senza associare alcuna UNAR al poligono (per le FAG questa modalità è utilizzabile solo in caso di impianto con chiome indistinguibili in quanto estremamente ravvicinate – "impianto closed-canopy"; per gli agrumi, per le pere e le pesche questa modalità è attivabile in ogni situazione)
 - in tutti gli altri casi si deve utilizzare il codice 651 (Coltivazione arborea specializzata).
- in caso di impianti plurispecie non consociabili con colture erbacee:
 - delimitare un poligono classificato con il codice 685 (coltivazioni arboree promiscue) dettagliando tutte le diverse specie presenti; nel caso di presenza di olivi, l'area promiscua coinciderà con l'area calcolata sulla base della posizione delle singole piante (OLIAREA) che dovrà essere sempre registrata obbligatoriamente. Per la frutta a guscio registrare sempre il numero delle piante per controllare il rispetto della densità minima (attraverso la puntinatura delle piante o l'indicazione del sesto di impianto nella relativa UNAR associata al poligono).
- in caso di impianti monospecie consociabili con colture erbacee:
 - per gli oliveti delimitare un poligono a 666 (Possibile seminativo) derivante dall'applicazione dell'algoritmo OLIAREA basato sulla posizione delle singole piante che dovrà essere sempre registrata obbligatoriamente;
 - per i vigneti delimitare un poligono a 666 (Possibile seminativo) associandovi un'unità arborea riconducibile al vigneto;
 - per gli agrumeti, i pereti e i pescheti già precedentemente censiti nel GIS in seguito a precedenti controlli di campo, delimitare un poligono a 666 associandovi un'unità arborea riconducibile ad una delle diverse specie;

- per la frutta a guscio, essendo non ammissibile all'aiuto specifico in caso di consociazione con coltivazioni erbacee, bisogna utilizzare questa modalità di rilievo soltanto nei casi in cui la consociazione tra l'impianto arboreo e la coltura erbacea sia ben evidente.
- In tutti gli altri casi delimitare un poligono classificato con il codice 655 (Arboreto consociabile).
- in caso di impianti plurispecie consociabili con colture erbacee:
 - per impianti promiscui in cui ci sia la presenza di oliveti, delimitare un poligono a 666 (Possibile seminativo); tale area deve essere calcolata con l'algoritmo OLIAREA basato sulla posizione delle singole piante che dovrà essere sempre registrata obbligatoriamente; a tale poligono dovranno essere associate tutte le unità arborea che descrivono le diverse specie che partecipano alla consociazione; in presenza di frutta a guscio dovrà essere registrato il numero delle piante per poter controllare il rispetto della densità minima (attraverso la puntinatura delle piante o l'indicazione del sesto di impianto nella relativa UNAR associata al poligono).
 - per impianti promiscui in cui non ci sia la presenza di oliveti, delimitare un poligono a 666 (Possibile seminativo) tangente le chiome più esterne del frutteto; a tale poligono dovranno essere associate tutte le unità arboree che descrivono le diverse specie che partecipano alla consociazione; in presenza di frutta a guscio dovrà essere registrato il numero delle piante per poter controllare il rispetto della densità minima (attraverso la puntinatura delle piante o l'indicazione del sesto di impianto nella relativa UNAR associata al poligono).
 - In tutti gli altri casi delimitare un poligono classificato con il codice 655 (Arboreto consociabile).

Una coltura sarà classificata "non consociabile con colture erbacee" quando:

- negli impianti a sesto regolare, la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare, la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;

Per maggiori dettagli si rimanda al documento tecnico "MODALITA' DI RIPORTO A VIDEO DELLE COLTURE ARBOREE".

B. SUPERFICI CHE RISULTANO TERRENI A SEMINATIVI O POSSIBILI SEMINATIVI

effettuare un solo poligono utilizzando il codice di eleggibilità "**SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZIONE (666) O POSSIBILE SEMINATIVO DA FOTOINTERPRETAZIONE (665)**". L'algoritmo di distribuzione di tale codice prevede che la superficie misurata non sia mai maggiore della superficie dichiarata.

C. SUPERFICI INTERAMENTE O IN PARTE RISCONTRATE COME NON ELEGGIBILI;

effettuare i poligoni utilizzando i seguenti codici di non eleggibilità :

- **FABBRICATO GENERICO – STRADA – SERRE FISSE (660),**

Rientrano in questa categoria le seguenti utilizzazioni del suolo:

- insediamenti urbani residenziali e commerciali;
- fabbricati agricoli e loro pertinenze (stalle, fienili, aie, giardini, orti familiari, serre fisse, ecc.);
- manufatti, capannoni, fabbriche, opifici;
- parchi, impianti sportivi, parcheggi;
- aree estrattive, cave, miniere e discariche;
- ferrovie;
- strade (compresa l'area di rispetto) purché si abbia certezza che non si tratta di tratturi temporanei e/o capezzagne;
- muri e siepi (di larghezza > 2 metri)

- **ACQUE (690)**

Rientrano in questa categoria i corsi d'acqua (fiumi, torrenti, ecc.), i laghi, i bacini artificiali, le baie, le lagune, i fossi (di larghezza > 2 metri), ecc.;

- **AREE NON PASCOLABILI (770)**

Rientrano in questa categoria le aree sicuramente non pascolabili quali calanchi, arenili, boschi di conifere, etc,

- **INCOLTI PASCOLABILI (652)**

Rientrano in questa categoria le aree incolte che possono essere potenzialmente pascolabili

- **INCOLTI PASCOLABILI (652)**

Rientrano in questa categoria le aree incolte che possono essere potenzialmente pascolabili

- **PASCOLO CESPUGLIATO (659)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri con presenza di cespugli e/o piccoli arbusti cioè pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

- **PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE (638)**

Rientrano in questa categoria i pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità con assenza di alberi o arbusti oppure con presenza di alberi o arbusti ma in numero non superiore ai 50 piante/ ha. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.

- **PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% (653)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, tipicamente con presenza di alberi di alto fusto, di cui si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo

Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'80% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% (654)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, tipicamente con presenza di alberi cedui, di cui si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'50% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% (040)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, con presenza di roccia affiorante, di cui si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'80% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% (050)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, con presenza di roccia affiorante, di cui si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'50% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% - NON PASCOLATO (953)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, tipicamente con presenza di alberi di alto fusto, di cui non si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'80% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% - NON PASCOLATO (954)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, tipicamente con presenza di alberi cedui, di cui non si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'50% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% - NON PASCOLATO (940)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, con presenza di roccia affiorante, di cui non si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'80% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% - NON PASCOLATO (950)**

Rientrano in questa categoria i pascoli magri, con presenza di roccia affiorante, di cui **non** si possa evincere l'effettivo utilizzo per il pascolamento o lo sfalcio (vedi successivo paragrafo Fotointerpretazione delle foraggere non avvicendate) e la cui superficie netta pascolabile sia stimata in misura non inferiore all'50% della superficie totale dell'appezzamento delimitato

- **BOSCHI (650)**

Rientrano in questa categoria i boschi che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti

3.4.1 Fotointerpretazione delle Foraggere non avvicendate (permanenti)

Al gruppo "foraggere non avvicendate" sono assegnate tutte le utilizzazioni foraggere che occupano la stessa superficie per lunghi periodi (**oltre 5 anni**), rimanendo al di fuori del normale avvicendamento colturale. A tale categoria appartengono i prati stabili non avvicendati per più di 5 anni (produzioni falciate per utilizzazione differita nel tempo), i prati pascoli non avvicendati per più di 5 anni (taglio in primavera e pascolo in estate autunno) ed i pascoli permanenti (utilizzati direttamente dagli animali).

Le superfici investite a foraggere non avvicendate sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

La classe F/2 (PASCOLI MAGRI), in Italia, si articola nelle seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso	Cod.
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5	103-009

anni – permanente	
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	054-009
Pascolo polifita (tipo alpeggi): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – Permanente	065-009
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%: pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	063-009
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%: pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	064-009

Per le suddette categorie dichiarative, ad esclusione della destinazione d'uso "pascolo polifita (tipo alpeggi): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente", conformemente a quanto applicato nelle campagne precedenti, tenuto anche conto delle posizioni espresse più volte dai servizi della Commissione europea, ai fini della determinazione della superficie foraggiera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

In coerenza a quanto sopra esposto, per la classificazione dei pascoli magri sono state individuate, in funzione della loro resa produttiva e dell'incidenza di roccia affiorante e vegetazione arbustiva/arborea, 6 diverse classi di PASCOLO MAGRO, descritte nella tabella seguente:

Tipi di pascoli	Codice	Descrizione	Tare forfetarie	Tare manuali
PASCOLI MAGRI AMMISSIBILI	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	NO	SI (ma < 20%)
	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	20%	NO
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	50%	NO
	659	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20%	20%	NO
	040	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	20%	NO

Tipi di pascoli	Codice	Descrizione	Tare forfetarie	Tare manuali
	050	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	50%	NO

Nel caso in cui su un "pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tare" vengano rilevate tare non poligonabili, rilevanti e diffuse, se queste rappresentano complessivamente una superficie inferiore al 20% di quella complessiva del pascolo, tali tare dovranno essere quantificate e rilevate come "manuali"; qualora, invece, ci si accorga che le suddette tare siano superiori a tale soglia, si dovrà utilizzare la classe che meglio descrive la situazione rilevata.

Qualora invece, dall'esame dell'immagine VHR, si riscontri su una particella dichiarata a pascolo una superficie sicuramente non pascolabile, quale un arenile, un bosco di conifere, un calanco privo di vegetazione, la classe di uso del suolo da utilizzare sarà "Area Non Pascolabile."

La normativa comunitaria aggiunge ulteriori considerazioni in merito all'ammissibilità dei pascoli permanenti. In particolare:

- § L'art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."
- § L'art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il "pascolo permanente": terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.... (omissis).

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza nel caso in cui su una particella venga riscontrata una superficie foraggiera non avvicendata che risponda alle caratteristiche di **PASCOLO MAGRO** sopra descritte, **il fotointerprete dovrà valutarne l'effettiva utilizzazione foraggiera** (pascolo diretto o sfalcio), desumendola dal riscontro, sulla particella oggetto di controllo o su particelle limitrofe della medesima tipologia, di elementi oggettivi quali:

- presenza diretta di animali,
- presenza diretta di macchine agricole preposte allo sfalcio della vegetazione
- riscontro di vegetazione erbacea sfalcata
- presenza di fieno raccolto in andane o in balle
- presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie
- presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli
- presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali
- contiguità della particella con stalle od ovili
- presenza di sentieri per l'accesso degli animali

- ecc.

Qualora il fotointerprete valuti che, pur configurandosi come un pascolo magro, non sussista alcun elemento, tra quelli sopra elencati o altri che siano significativi a suo giudizio, a suffragio del fatto che la superficie oggetto di controllo abbia un effettiva utilizzazione foraggiera, dovrà utilizzare per classificare le superfici rilevate, in alternativa a quelli della tabella precedente, i codici della tabella seguente, che conferiscono alle superfici rilevate la caratteristica di “non ammissibilità”:

<i>Tipi di pascoli</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tare forfetarie</i>	<i>Tare manuali</i>
PASCOLI MAGRI NON AMMISSIBILI (SENZA UTILIZZAZIONE FORAGGIERA)	938	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO	NO	SI (ma < 20%)
	953	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO	NO	NO
	954	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO	NO	NO
	959	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO	NO	NO
	940	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO	NO	NO
	950	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO	NO	NO

Le superfici in tal modo individuate non saranno considerate ammissibili per cui verranno inviate nelle liste di campo in modo da effettuare ulteriori accertamenti.

3.4.2 Fotointerpretazione delle piante di olivo

3.4.2.1 Identificazione e conta delle piante d'olivo

Nell'ambito della fotointerpretazione delle superficie eleggibili particolare attenzione dovrà essere posta delle superficie con olivi al fine di individuare le piante di olivo presenti ed eventualmente procedere alla conta e memorizzazione dell'ubicazione geografica delle stesse.

3.4.2.2 Criteri guida alla fotointerpretazione delle piante di olivo

Vengono di seguito riportate alcune indicazioni di massima da seguire nel corso delle attività di fotointerpretazione:

- Ø *Porre attenzione ad effettuare variazioni "percentualmente rilevanti" tra il numero di piante precedentemente rilevato ed il dato rilevato in corso di accertamento sia in diminuzione che in aumento se non supportate dalla presenza di un'immagine recente (da satellite o da aereo) che consenta all'operatore di visualizzare variazioni strutturali (rinfittimento o estirpazione) degli impianti olivetati, modificata nel corso degli ultimi anni.*

In particolare, nei casi di assenza di immagine recente, è consigliabile non variare il rilevato precedente e sospendere la particella attribuendo il codice di sospensione "Y" (Fotointerpretazione dubbia).

Evitare le variazioni minime rispetto al precedente rilevato a meno che non siano necessaria a raggiungere la "concordanza" con la superficie dichiarata nella DPU 2007.

L'accertamento di un numero di piante superiore al precedente dato rilevato deve essere supportato da una ragionevole certezza che tutte le piante siano olivi (impianti omogenei, forme simili, zone vocate,...), ma non deve essere precluso a priori.

Durante la fase di identificazione e conteggio tenere sempre presente la superficie dichiarata dal produttore. Qualora sulla particella, in seguito alla identificazione di piante aggiuntive rispetto a quelle precedentemente presenti nel GIS Oleicolo, venga determinata una superficie superiore a quella dichiarata dal produttore è necessario contare solo quelle per cui c'è **ragionevole certezza** di riconoscimento (basandosi sulla regolarità del sesto d'impianto sulla omogeneità delle forme, ecc...). Qualora non ci sia ragionevole certezza è opportuno limitarsi al numero di piante precedentemente rilevate nel GIS Oleicolo.

- Ø Una particolare attenzione va rivolta all'utilizzo del codice di lavoro Y = fotointerpretazione dubbia. L'utilizzo di tale codice, a seguito del quale, viene svolto un sopralluogo di campo sulla particella, è previsto nei casi in cui non si è certi di quanto appare dall'indagine svolta in fotointerpretazione (articolo 25 del Reg. 2366/98).

La mancata certezza può essere espressa con ragionevole fondamento in funzione di diverse considerazioni:

- w **generali**, relative all'esperienza acquisita dai tecnici con riferimento alle diverse tipologie di coltura olivicola prevalenti nella zona in corso di rilevazione (comune/provincia/regione, quota altimetrica, esposizione, potature, ecc.). Tale

esperienza viene maturata attraverso l'acquisizione e lo studio delle "chiavi di lettura" precedentemente menzionate nonché l'esercizio svolto sotto la supervisione ed il confronto con rilevatori più esperti. Tali operazioni devono essere svolte in modo propedeutico all'avvio vero e proprio delle attività di rilevazione;

- w **particolari**, proprie della particella in corso di rilevazione, quali la difformità di quanto appare sull'immagine VHR a disposizione rispetto alle caratteristiche rilevate nella zona oppure significativa discordanza tra il numero di piante dichiarate dal produttore ed il numero di piante che risultano dall'indagine in fotointerpretazione.

3.4.2.2.1 FOTINTERPRETAZIONE PRELIMINARE ALLA FASE DI SOPRALLUOGO IN CAMPO

L'articolo 25 del Reg. 2366/98 in generale prevede che laddove i risultati dell'attività di rilevazione in fotointerpretazione non siano perfettamente chiari è necessario compiere visite in loco (codice "Y" = fotointerpretazione dubbia).

In particolare successivamente alle attività di fotointerpretazione massiva e prima di avviare le attività di notifica di discordanza ai produttori, volte all'incontro in contraddittorio per la determinazione della reale consistenza aziendale, è importante eseguire la fase di rilevazione di campo su tutte le particelle "discordanti" delle aziende che a seguito della fotointerpretazione presentino una superficie olivetata, derivante dall'applicazione dell'algoritmo OLIAREA, inferiore a quella dichiarata per più della tolleranza ammessa (5% con al massimo 0,5 ha).

3.4.2.3 Modalità operative e istruzioni di lavoro

Vengono di seguito brevemente descritte le linee operative da adottare nell'esecuzione delle attività di verifica a video realizzate attraverso l'utilizzo del sw SITICLIENT.

- a) Installazione sulle postazioni P.C. del SW SITICLIENT.

Per quanto concerne le modalità di installazione e di configurazione dell'applicazione e della base dati grafica e alfanumerica si fa riferimento alle istruzioni operative contenute nella documentazione tecnica scaricabile direttamente dal sito <http://sem6.sian.it/siticastasto/sian/>

- b) selezione della particella da verificare ed apertura della sezione grafica dell'applicazione, attraverso l'applicazione degli opportuni filtri all'elenco di lavorazione ;
- c) con riferimento ad eventuali problematiche di natura catastale (centroide non trovato, etc....) o a problemi/ assenza di materiali GIS (fogli di mappa catastale, ortofoto, etc....) che possono rilevarsi nel corso della lavorazione è necessario attenersi alle indicazioni riportate nel precedente sottoparagrafo "operazioni preliminari alla fotointerpretazione";
- d) attribuire alla particelle il codice di sospensione "I" in caso di centroide non trovato;

A fronte di specifiche anomalie quali:

- § Foglio di mappa catastale con problemi (georiferimento errato, limite assente, acquisito erroneamente, etc....) ;
- § Ortofoto assenti o con problemi (non in scala, eccessivamente chiara, eccessivamente scura, eccessiva copertura nuvolosa, eccessive ombre portate);
- § Limiti particelle e/o centroidi shiftati rispetto al foglio catastale;
- § Superficie particella discordante rispetto alla Sup. Censuario per più del 5% (max 0,5 ha);

procedere alla sospensione utilizzando il codice di SOSPENSIONE GENERICA delle particelle attraverso l'apposito meccanismo previsto sul sw SITICLIENT e specificando il Motivo delle sospensione;

- e) nel caso di centroide presente il software procede direttamente al posizionamento di ciascuna particella da rilevare al centro del video;
- f) digitalizzazione dei limiti delle particelle catastali oggetto di verifica, ove non fossero stati precedentemente digitalizzati;
- g) procedere alla identificazione ed alla conta delle piante di olivo ricadenti sulla particella nonché alla determinazione dell'ubicazione geografica delle stesse; qualora le piante di olivo fossero già presenti in quanto derivanti da un rilievo svolto precedentemente occorrerà verificarne la correttezza apportando, attraverso le apposite funzioni di SITICLIENT, le eventuali modifiche necessarie; si ricorda che dalla Campagna 2007 anche le eventuali piante messe a dimora in data successiva al 1/5/1998 possono essere classificate come tutti gli altri olivi senza necessità di essere identificate sul GIS in maniera separata (come piante supplementari).; al fine di individuare con precisione l'ubicazione della pianta (punto di incrocio delle coordinate geografiche Gauss-Boaga), memorizzata automaticamente dal software, è importante posizionare il mouse esattamente al centro della chioma della pianta di olivo e contrassegnare la stessa con un pallino cavo;
- b) procedere alla generazione della superficie dell'oliveto attraverso l'apposita funzione "genera suolo" presente in SITICLIENT;
- c) procedere alla delimitazione delle aree relativi ad USI NON AGRICOLI (strade, fabbricati, acque) eventualmente ricadenti all'interno dell'area dell'oliveto;
- d) procedere al confronto tra la superficie derivante dal numero di piante individuate e/o confermate dal tecnico rilevatore e la superficie dichiarata dal produttore sulla DPU 2007. In seguito a tale confronto il fotointerprete valuterà se confermare i nuovi dati rilevati oppure se riprendere in considerazione l'accertamento effettuato, aggiungendo, nel caso in esempio, eventuali piante mancanti sfuggite alla precedente rilevazione;
- e) procedere al completamento dell'uso del suolo delle restanti porzioni della particella, utilizzando il filtro codici FOTOINTERPRETAZIONE; nel corso di tale attività si dovrà tener conto dell'uso del

suolo già precedentemente rilevato con particolare attenzione agli impianti arborei (FAG, agrumi, pere/pesche, vigneti).

3.4.3 Fotointerpretazione degli impianti di frutta a guscio (FAG)

3.4.3.1 Identificazione e conta delle piante FAG

La fotointerpretazione a video deve consentire di determinare, per ciascuna delle particelle oggetto di dichiarazione FAG:

- le specie FAG presenti, distinguendo quella prevalente numericamente nel caso di impianti consociati
- l'ubicazione geografica e la conta di tutte le piante arboree presenti nel frutteto, distinte per specie;
- la superficie del frutteto (il premio specifico per la frutta a guscio è un pagamento per superficie)
- se nel frutteto non sono presenti colture erbacee seminate nel sottochioma.

Per l'individuazione di tali dati i fotointerpreti hanno disposizione:

- ortofoto B/N presenti in archivio, prodotte negli ultimi 5 anni
- immagini satellitari VHR;
- dati GIS precedentemente rilevati nell'ambito della costituzione dello Schedario FAG.

La fotointerpretazione si avvale di strumenti sw che permettono di memorizzare:

- il tipo di utilizzo riscontrato
- la tipologia impianto (individuazione di quella corrispondente al frutteto riscontrato)
- la localizzazione (puntinatura) e il numero delle piante delle diverse specie FAG riscontrate (ai fini del calcolo della densità)
- il sesto sulla fila (per il calcolo della densità ove il sesto è regolare)
- il sesto tra le file (come sopra)
- l'indicazione di assenza di colture erbacee coltivate (condizione di ammissibilità).

La fotointerpretazione riguarderà tutte le particelle oggetto di controllo, organizzate in liste di lavoro provinciali, ed i dati acquisiti in tale fase concorreranno a determinare l'esito del frutteto, cioè la rispondenza dello stesso ai requisiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria per l'accesso al pagamento specifico per le superfici investite a Frutta a Guscio introdotto dal Reg. CE 1782/03 e successive modifiche.

La fotointerpretazione sarà sufficiente a determinare l'esito definitivo del frutteto solo quando saranno verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Riconoscimento inequivocabile della specie di appartenenza di ciascun albero facente parte del frutteto, con particolare riguardo, per le essenze arboree non FAG ed a quelle di Olivo; per le altre piante non FAG sarà sufficiente verificare che non siano né FAG, né Castagni, né Olivi, identificandole genericamente come piante di altre specie
- Densità del frutteto superiore di oltre il 10% a quella minima richiesta dalla normativa per la specie FAG individuata

- Superficie non inferiore all'80% di quella dichiarata dal produttore, tenendo conto delle tolleranze tecniche normalmente previste
- Assenza di colture erbacee consociate

Qualora, invece, una delle suddette condizioni sarà disattesa il frutteto sarà considerato negativo o a rischio e si renderà necessaria una visita speditiva in campo per riacquisire "a terra" le informazioni necessarie alla valutazione del frutteto.

Il mancato rispetto della prima delle condizioni sopra riportate (riconoscimento certo della/e specie) dovrà essere chiaramente esplicitato dal fotointerprete mediante l'attribuzione del codice di Fotointerpretazione Dubbia (Codice Y) tra i motivi di sospensione della particella.

La fotointerpretazione può essere schematizzata nella seguente metodologia operativa:

- a) Puntinatura delle piante
- b) Delimitazione del frutteto
- c) Memorizzazione informazioni accessorie Delimitazione tare rilevanti.
- d) Verifica requisito dimensionale minimo
- e) Delimitazione altri usi del suolo

Di seguito vengono descritte singolarmente le suddette fasi.

Nota bene: per una descrizione di maggior dettaglio delle fasi e delle funzionalità specifiche dell'applicativo preposto alla fotointerpretazione si raccomanda di consultare con attenzione il documento "SITICLIENT - NOTA OPERATIVA PER LA FOTOINTERPRETAZIONE DEI FRUTTETI FAG DA RILEVARE NELL'AMBITO DELLA COSTITUZIONE DELLO SCHEDARIO ITALIANO DELLA FRUTA A GUSCIO".

3.4.3.1.1 PUNTINATURA (E CONTA) DELLE PIANTE

La puntinatura e la conta delle piante dovranno essere effettuati per tutte le tipologie di impianto riscontrabili, ad eccezione degli impianti specializzati (solo una specie) composti da piante adulte le cui chiome coprono uniformemente il terreno sottostante (frutteti "closed-canopy" o "a volta chiusa"), per i quali si potrà passare direttamente alla delimitazione del frutteto (paragrafo successivo).

La puntinatura verrà effettuata utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sw, che permettono::

- § nel caso di impianti a sesto irregolare di digitalizzare per ciascuna pianta arborea individuata un simbolo puntuale;
- § nel caso di impianti a sesto regolare di generare un impianto regolare dopo aver impostato tutti i parametri necessari,.

Il fotointerprete dovrà puntinare tutti gli alberi presenti nella particella compresi quelli non FAG, distinguendo le diverse specie.

Terminata la fase della puntinatura sarà il sw che provvederà alla conta dei punti digitalizzati per le diverse categorie di piante (unità arboree).

Nel caso in cui il fotointerprete non sia in grado di puntinare le piante (frutteto giovane, non visibile sulle ortofoto, difficoltà nell'identificazione delle specie arboree presenti) assegnerà alla particella codice "Y" (fotointerpretazione dubbia) e la particella verrà rilevata in campo.

3.4.3.1.2 DELIMITAZIONE DEL FRUTTETO

La delimitazione del frutteto viene effettuata per mezzo di una funzione sw che genera automaticamente il limite esterno del frutteto e delimita gli eventuali "buchi" (aree interne al frutteto non coperte da piante) significativi all'interno dello stesso. L'algoritmo che genera la delimitazione prende in considerazione la posizione delle singole piante puntinate e applica un'area di rispetto di 3,5 m. esterna alle piante esterne del frutteto (buffer esterno), tenendo anche conto della presenza di eventuali piante isolate: tutto ciò previa impostazione di un set di parametri specifico per ciascuna specie FAG già pre-impostato nel SW SITICLIENT.

Solo nel caso di impianti "closed-canopy", in cui non è necessario puntinare le piante, il fotointerprete dovrà delimitare manualmente l'area occupata dal frutteto sull'immagine a disposizione (ortofoto B/N o immagini satellitari VHR), tracciando un poligono tangente alle chiome delle piante più esterne. Eventuali strade poderali o capezzagne di larghezza inferiori ai 2 m. che delimitano esternamente un impianto a sesto regolare possono essere considerate parte integrante del frutteto. In tal caso non è necessario collegare al poligono FAG alcuna unità arborea (UNAR).

Al poligono generato verrà assegnato il codice di uso del suolo corrispondente alla specie FAG riscontrata.

La delimitazione del frutteto (sia automatica che manuale) determinerà spesso un surplus di superficie esterna al frutteto (o interna allo stesso nel caso di "buchi" significativi): a tali superfici, qualora esse non siano assimilabili e contigue ad altri usi del suolo riscontrabili sulla medesima particella, dovrà essere attribuito il codice di uso del suolo 100 – INCOLTO PROD. SOGG. A PRAT. AGRONOM. A BASSO IMPATTO.

3.4.3.1.3 MEMORIZZAZIONE INFORMAZIONI ACCESSORIE

Per ciascun frutteto fotointerpretato dovranno essere memorizzate le informazioni accessorie relative al tipo di coltivazione (specializzata o consociata), al tipo di impianto (regolare o irregolare), nonché al rispetto dell'assenza di colture seminate nel sottochioma dello stesso (consociazione erbacea).

Per la valutazione dell'assenza di colture erbacee coltivate nel sottochioma del frutteto sarà fondamentale confrontare l'aspetto del terreno sottostante il frutteto con le chiavi di lettura raccolte "a terra" nelle diverse situazioni riscontrabili - terreno nudo, coperto da vegetazione spontanea o con colture erbacee coltivate.

Anche per tale aspetto, qualora il fotointerprete non sia in grado di valutarlo in maniera attendibile, l'attribuzione del codice "Y" di fotointerpretazione incerta per la verifica in campo della particella è opportuno.

3.4.3.1.4 DELIMITAZIONE TARE RILEVANTI

A differenza di quanto previsto per le superfici seminabili le tare rilevanti non dovranno essere delimitate manualmente, in quanto saranno generate automaticamente in fase di delimitazione del frutteto (v. § Delimitazione del frutteto) in conseguenza dell'assenza di piante puntinate in una certa area: l'unica eccezione sarà rappresentata dai frutteti closed-canopy, nei quali, non dovendo procedere alla puntinatura, la delimitazione delle aree non investite ad alberi di frutta a guscio dovrà essere effettuata in maniera manuale, a condizione che tali aree risultino superiori a m^2 100. Nel caso si individuino più aree singolarmente inferiori a 100 m^2 ma nel complesso superiori a tale misura, la tara complessiva dovrà essere calcolata e detratta come "tara manuale" dalla superficie del frutteto.

3.4.3.1.5 VERIFICA REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI

Dopo aver delimitato il frutteto individuato è necessario verificare che sia rispettato il **requisito dimensionale minimo di 1.000 metri quadri**. In caso in cui l'appezzamento delimitato risulti un'unità di uso del suolo non adiacente o inclusa in un frutteto di più grandi dimensioni e l'area risulti inferiore a 1.000 mq è necessario imputare al frutteto il codice appropriato: in sostanza si tratta di acquisire lo Stato = 6 (REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI) nella sotto riportata finestra di SITICLIENT,

	Proprietà	Valore
	GENERALI	
	Tara	0 Mq
	Stato	6 - Requisiti dimensionali minimi
	TIPOLOGIA	
	Eleggibilità	1 - POSSIBILE SEMINATIVO
	Utilizzo	17 - SUPERFICI SEMINABILI
	Dettaglio	102 - INCOLTO PROD. NON SOGG. A PRAT. AGRON. A BASSO IMPATTO, O...

richiamabile attraverso la selezione dei 3 puntini sotto la colonna dati visibile nel successivo esempio

ID	Sup Mq	Eleggib.	Dati
7	59830	1-17-102	...

Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione di tale requisito nei filari singoli, per i quali si dovrà calcolare la superficie misurandone la lunghezza e considerando una larghezza standard di 7 m..

3.4.3.1.6 DELIMITAZIONE DEGLI ALTRI USI DEL SUOLO

Il fotointerprete dovrà completare, infine, la classificazione degli usi del suolo di tutta la superficie della particella catastale, delimitando, oltre ai frutteti FAG, tutti le eventuali ulteriori superfici riscontrabili, a parte quelle già classificate con il codice 100 successivamente alla delimitazione del frutteto (v. §

Delimitazione del frutteto), assegnando ai poligoni prodotti i codici di fotointerpretazione tipici del Censimento di Eleggibilità.

3.5 FOTINTERPRETAZIONE AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONALITÀ

Successivamente alla fase di fotointerpretazione preliminare delle superfici eleggibili, effettuata esclusivamente sulla base di immagini monotemporali, sarà necessario procedere alla fase di fotointerpretazione multispettrale e multitemporale per le seguenti categorie di particelle che saranno individuate automaticamente dal software:

- particelle dichiarate esclusivamente ai regimi a premio (sia a regimi accoppiati che non) sospese con il codice **Y** (dubbie)
- le particelle dichiarate esclusivamente ai regimi non accoppiati per le quali esista almeno un prodotto/varietà dichiarato per il quale gli usi del suolo rilevati, in base all'applicazione della matrice B1, non siano sufficienti a garantire una copertura uguale o superiore al 95% della superficie dichiarata (negative)
- particelle dichiarate ad aiuti accoppiati
- particelle dichiarate esclusivamente a regimi non accoppiati non negative né dubbie oppure dichiarate a regimi non a premio (al netto del regime 031), oggetto di controlli di condizionalità

3.5.1 Controllo di ammissibilità

Per svolgere questa attività il fotointerprete utilizza un sistema multi-window che consente di visualizzare simultaneamente le immagini satellitari multitemporali HR e VHR, il dato catastale sovrapposto e le informazioni alfanumeriche delle dichiarazioni, in modo da analizzare e definire in maniera completa ed ottimale, per ciascuna particella catastale, l'uso del suolo dell'intera superficie.

3.5.1.1 Verifica sovrapposizione

Questa fase è di particolare importanza per il successo della fase successiva. E' fondamentale verificare il grado di sovrapposizione fra l'immagine VHR a disposizione e i limiti della particella prima di iniziare a delimitare i poligoni di uso del suolo. In caso di non buona sovrapposizione è necessario procedere ad effettuare delle traslazioni dell'immagine utilizzando come punti di riferimento strade, edifici, limiti di campi facilmente identificabili sulla mappa catastale. Le traslazioni effettuate devono essere memorizzate in modo che il sw possa riproporle tutte le volte che si apre la particella in oggetto.

3.5.1.2 Delimitazione dell'uso del suolo

La prima fase dell'attività prevede una prima ricognizione dell'area coperta da foglio catastale dell'immagine VHR a disposizione da fotointerpretare, sfruttando le informazioni acquisite nella fase di addestramento, utilizzando un fattore di zoom che consenta di ottenere una visione di insieme dell'area in esame. Solo dopo aver preso familiarità con il territorio di indagine, sia sul piano

geomorfologico che del paesaggio culturale nel suo complesso, si può passare ad esaminare le particelle nel dettaglio.

Dopo aver proceduto a verificare il grado di sovrapposizione della particella si procede con l'analisi multispettrale e multitemporali delle immagini a disposizione per definire tutti gli usi del suolo presenti. Il fotointerprete esamina contemporaneamente le tre immagini satellitari multitemporali, acquisite in autunno, primavera ed estate, ed è in grado di definire per ciascun appezzamento la tipologia della coltura presente attraverso un processo in cui analizza:

1. le caratteristiche dell'immagine VHR (cromatismo, tessitura, struttura del pattern)
2. il ciclo fenologico desunto dal confronto delle tre immagini satellitari multitemporali.

In base a tutti questi parametri, definiti per ciascuna coltura durante la fase di addestramento, il fotointerprete è in grado di classificare ogni porzione della particella in esame e provvede quindi a scontornare tutti gli appezzamenti uniformi di uso del suolo individuati, assegnando a ciascuno il corrispondente codice di uso del suolo.

In questa fase è necessario sempre tenere conto del lavoro già effettuato sulle particelle confinanti in considerazione del fatto che spesso gli appezzamenti agricoli presentano confini che vanno oltre i confini delle particelle catastali. E' necessario quindi assicurarsi che un appezzamento omogeneo sia classificato sempre con lo stesso codice di uso del suolo pur ricadendo su più particelle contigue.

3.5.1.3 Codici degli usi del suolo

Nel corso di questa attività di fotointerpretazione gli appezzamenti di uso del suolo vengono classificati con i codici riportati nella tabella seguente.

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo individuato</i>
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)
	202	AVENA
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO
	12	GRANO SARACENO
	1	GRANTURCO (MAIS)
	8	ORZO
	19	RISONE
	201	SEGALE
	203	SORGO
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
	659	PASCOLO CESPUGLIATO
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo individuato</i>
	938	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO
	953	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO
	954	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO
	959	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO
	940	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO
	950	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO
	492	CASTAGNO
	493	MANDORLO
	494	NOCCIOLO
	495	NOCE
	497	PISTACCHIO
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI
	84	ASPARAGO
	82	CARCIOFO
	83	CAROTA
	85	CAVOLO
	89	CICORIA
	210	FRAGOLA
	680	POMODORO
	88	RABBARO
	209	TOPINAMBUR
VIVAIO PIANTE ARBOREE	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO
	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA
	410	VITE NON CLASSIFICATA
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo individuato
ALBERI DA FRUTTA	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO
	431	AGRUMI – ARANCIO
	432	AGRUMI – BERGAMOTTO
	433	AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO
	434	AGRUMI – CLEMENTINE
	435	AGRUMI – LIMETTE
	436	AGRUMI – LIMONE
	437	AGRUMI – MANDARINO
	438	AGRUMI – POMPELMO
	439	AGRUMI – SATSUMA
	430	ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI
	460	PESCHI NON SPECIFICATI
	461	PESCHE PERCOCHE
	450	PERI NON SPECIFICATI
	451	PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE
	452	PERI – PERE DA SIDRO
	453	PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA
	56	CANAPA
	55	LINO
PIANTE INDUSTRIALI	76	LUPPOLO
	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI
	560	BARBABIETOLA
	80	CANNA CINESE o MISCANTO
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA
	670	TABACCO
	701	BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI
	702	IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER
	703	BADISCHER BURLEY E IBRIDI
	704	PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B)
	705	BRIGHT
	706	BURLEY ITALIA
	707	MARYLAND
	708	KENTUCKY
	709	MORO DI CORI
	710	SALENTO
	711	HAVANNA
	712	NOSTRANO DEL BRENTA

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo individuato
	713	RESISTENTE 142
	714	GOJANO
	715	BENEVENTANO
	716	BRASILE SELVAGGIO
	717	XANTI - YAKA'
	718	PERUSTITZA
	719	ERZEGOVINA
	720	KATERINI
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE
	6	COLZA E RAVIZZONE
	5	GIRASOLE
	4	SOIA
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE
	207	LUPINI
	204	PISELLI
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE
	770	AREA NON PASCOLABILE
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE
	652	INCOLTI STERILI PASCOLABILI
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE

3.5.1.4 Verifica requisiti dimensionali minimi

Dopo aver delimitato gli appezzamenti di uso del suolo delle classi colturali soggette a premio, è necessario verificare che sia rispettato il **requisito dimensionale minimo di 1.000 metri quadri**. In caso in cui l'appezzamento delimitato risulti un'unità di uso del suolo non adiacente o inclusa in un appezzamento di più grandi dimensioni e l'area risulti inferiore a 1.000 mq è necessario imputare all'appezzamento il codice appropriato: in sostanza si tratta di acquisire lo Stato = 6 (REQUISITI DIMENSIONALI MINIMI) nella sotto riportata finestra di SITICLIENT,

	Proprietà	Valore
	GENERALI	
	Tara	0 Mq
	Stato	6 - Requisiti dimensionali minimi
	TIPOLOGIA	
	Eleggibilità	1 - POSSIBILE SEMINATIVO
	Utilizzo	17 - SUPERFICI SEMINABILI
	Dettaglio	102 - INCOLTO PROD. NON SOGG. A PRAT. AGRON. A BASSO IMPATTO, O...

richiamabile attraverso la selezione dei 3 puntini sotto la colonna dati visibile nel successivo esempio

ID	Sup Mq	Eleggib.	Dati
7	59830	1-17-102	...

3.5.1.5 Tare

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in:

§ *non rilevanti*;

§ *rilevanti*;

§ *rilevanti diffuse*;

in funzione della dimensione superiore o inferiore a $m^2 100$.

Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda solo se complessivamente superiori a $m^2 100$.

Per tare rilevanti diffuse (singolarmente inferiori a $100 m^2$), il software non chiuderà il poligono, (misura minima $m^2 100$) ma permetterà di misurarne i lati; in questo caso la tara sarà attribuita complessivamente come "tara manuale" e detratta alla superficie assegnata alla coltura dichiarata.

Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a $m^2 100$)

Sono da considerarsi non significative e quindi da non riportare a video - né in modalità grafica né manuale - le tare di ampiezza inferiore a $100 m^2$.

Tare rilevanti (complessivamente superiori a $m^2 100$)

Sono da considerarsi significative e quindi da delimitare le tare di ampiezza superiore a $100 m^2$.

Elementi di confine tra un appezzamento ed un altro con larghezza maggiore di m 2 (muri, fossi, filari di alberi) dovranno essere delimitati su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice.

Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere scontornati solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

Tare rilevanti diffuse (complessivamente superiori a m² 100)

Qualora all'interno dell'appezzamento delimitato la superficie complessivamente riscontrata a tare sia superiore a m² 100 (es. macerie, rocce affioranti), ma con superficie per singola tara riconducibile alla definizione di "tare non rilevanti" (cioè inferiore a m² 100), dovranno essere misurate graficamente e successivamente riportate in modalità manuale, accompagnate nelle note grafiche dalla dicitura di "tare diffuse".

3.5.1.6 Coltura non ordinaria

Le porzioni di un appezzamento all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata o delle fallanze, devono essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria. Il fotointerprete provvede quindi a delimitare tali aree, ad assegnare il codice dell'uso del suolo della coltura individuata, quindi utilizzando l'apposita funzione sw, la caratterizza con il codice appropriato:



3.5.1.7 Piante sparse e Coltivazioni arboree

Sulle particelle dichiarate ad utilizzi a contributo o foraggiere seminabili, nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree, è necessario distinguere i seguenti casi:

- **piante sparse**, quando il numero di piante ad ettaro è inferiore a 100;
- **coltivazioni arboree**, quando il numero di piante ad ettaro è superiore a 100.

Piante sparse

Il fotointerprete durante il controllo deve stimare il numero di piante sull'immagine VHR a disposizione; al termine di tale operazione potrà verificarsi:

1. il numero delle piante per ettaro è inferiore a 50
2. il numero delle piante ad ettaro è maggiore di 50 e minore di 100.

stima n. piante/ha		tara in are
da	a	
1	50	0
51	100	1

Nel primo caso e cioè con meno di 50 piante/ha non si dovrà imputare nessuna tara manuale.

Nel secondo caso, da 50 a 100 piante/ha, dovrà essere detratta manualmente una superficie di 1 ara (100 mq) compilando l'apposito campo.

3.5.1.8 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato quindi con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in m² da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m² (larghezza filare stabilita).

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

- **Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)**

Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti arborei specializzati occorre attribuire al poligono di uso del suolo il codice della relativa/e 'essenza/e arborea/e. In caso di difficoltà nell'individuazione delle specie arboree il fotointerprete dovrà utilizzare il codice di FOTOINTERPRETAZIONE DUBBIA (codice Y).

Nel caso di colture arboree (>100 piante/ha), potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere **effettivamente riscontrati** (al netto della proiezione della chioma) ad **esclusione dell'utilizzo set aside**, il quale non è compatibile con superfici utilizzate per scopo di lucro.

3.5.2 CONTROLLO DI CONDIZIONALITA'

3.5.2.1 Introduzione al controllo del rispetto delle BCAA

Nel corso della fotointerpretazione sarà oggetto di verifica, per le particelle ricadenti nel campione "condizionalità BCAA" il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA); esse sono stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea (successivamente indicate con il termine "Norme" nell'All. IV del Reg. CE 1782/03) ovvero:

1. Proteggere il suolo mediante misure idonee;
2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
3. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Le Norme di BCAA sono raggruppate in un unico campo di condizionalità, il che vuol dire che concorrono insieme a definire un unico elemento di valutazione della posizione aziendale e, in presenza di violazioni, un'unica riduzione degli aiuti diretti di cui l'azienda è beneficiaria.

Le 7 Norme individuate dal Decreto MiPAF, relativo all'applicazione della regolamentazione comunitaria in tema di condizionalità, sono riferite alle differenti utilizzazioni del terreno da parte dell'azienda agricola.

In conseguenza di ciò, la dichiarazione di coltivazione inserita nella domanda di Pagamento Unica è una guida per selezionare gli ambiti di condizionalità che insistono su ogni porzione di terreno agricolo.


Le schede seguenti illustrano nel dettaglio gli elementi di verifica e definiscono le violazioni.

Il controllo riguarda l'intera superficie della particella catastale. I fotointerpreti dovranno individuare sulle immagini satellitari a disposizione, tutte le eventuali aree di infrazione alle norme oggetto di verifica. Le superfici interessate da eventuali violazioni delle norme BCAA saranno delimitate attraverso gli appositi strumenti previsti dal SW SITIClient. Questa condizione, o l'indicazione del codice di sospensione "Y" (Fotointerpretazione dubbia), in caso di incertezza nella valutazione della sussistenza di una violazione, sarà il requisito che determinerà l'inserimento di tali particelle in un elenco da sottoporre ad un'ulteriore visita di campo di accertamento.

Nella tabella seguente vengono riassunti per ciascun utilizzo del suolo dichiarato per le particelle presenti nel campione, le norme BCAA applicabili.

Tipo di superficie dichiarata	norma applicabile
A) Superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)	1.1 2.1
B) Superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)	2.1 4.2
C) Superfici a PASCOLO PERMANENTE	4.1
D) Superfici con OLIVETI con riferimento alla cura della pianta	4.3
E) QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale, incluse quelle con colture permanenti o altre colture non beneficiarie di aiuti diretti, nel caso siano servite dalla rete podereale di sgrondo delle acque o rechino elementi caratteristici del paesaggio	3.1 4.4

Nei paragrafi successivi si riporta una descrizione delle norme sopra elencate e della metodologia di lavoro da seguire.



3.5.2.2 Scheda: BCAA_1.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ : BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma

Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

DM del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005.

e. Scopo della Norma

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta fondamentale ai fini della conservazione della produttività.

Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idro-geologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (es. piovosità, intensità delle precipitazioni e variazioni termiche), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate. Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminuzzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.

L'erosione è oltre i limiti tollerabili quando, frequentemente negli anni, l'agricoltore osserva la comparsa sul terreno di incisioni (rigagnoli, fino alla "gully erosion"), prodotti dallo scorrimento delle acque di deflusso. Il passaggio successivo porta ai fenomeni di solifluzione e di frane vere e proprie, con perdita definitiva del suolo agricolo nell'area interessata.

I solchi acquai temporanei, regolando lo scorrimento delle acque superficiali, rappresentano un importante elemento ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento, se abbinato ad altri interventi agronomici, quali ad esempio il mantenimento delle fasce inerbite intercolturali contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi.

f. Obblighi dell'Agricoltore

La norma prevede l'esecuzione di solchi acquai temporanei (o in alcuni casi fasce inerbite naturali) con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m.

Per solco acquai temporaneo si intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

In caso di elevata acclività, come già menzionato, e laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

g. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il fotointerprete verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'effettiva applicabilità della Norma.

La norma si intende rispettata quando:

- il fotointerprete non riscontra sull'immagine VHR, fenomeni erosivi così come descritti al punto e., **anche in assenza dei solchi acquai o delle fasce inerbite;**
- il fotointerprete riscontra sull'immagine VHR la presenza di solchi acquai o fasce inerbite, realizzati con le modalità e le caratteristiche descritte nel punto f., **anche in presenza di fenomeni erosivi.**

Il fotointerprete riscontrerà violazione alla Norma solo nel caso di contemporanea presenza di fenomeni erosivi ed assenza di solchi acquai o fasce inerbite.

Nota Bene: il fotointerprete rileva sull'immagine VHR la sola presenza della violazione, saranno poi i tecnici di campo a definirne la gravità e la durata .

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, la presenza di fenomeni erosivi sull'immagine VHR. A seguito di questa verifica:

- § In caso di assenza di fenomeni erosivi o di presenza degli stessi con contemporanea presenza di assolcatura conforme alle prescrizioni della norma non è necessario fare niente;
- § In caso di presenza di fenomeni erosivi e di contemporaneo riscontro di assenza di assolcatura, o non conformità della stessa alle prescrizioni della norma, occorrerà delimitare con gli appositi strumenti sw l'area soggetta al fenomeno erosivo dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione individuata.

I. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

3.5.2.3 Scheda: BCAA_2.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV
DM del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica a:

- § *superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)*
- § *superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

Al fine di prevenire la perdita di sostanza organica nel suolo, la norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture erbacee.

g. Deroghe

Deroghe alla presente Norma sono possibili:

- § se espressamente previste dai provvedimenti regionali vigenti;
- § se esercitate al di fuori delle aree SIC e ZPS facenti parte della Rete Natura 2000;
- § quando gli interventi di bruciatura sono prescritti dall'Autorità competente in quanto connessi ad emergenze di carattere fitosanitario;
- § per le superfici coltivate a riso.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 1, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica, prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il fotointerprete verificherà sulle immagini HR estive, il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

I. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

In caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza sulla particella di eventuali aree soggette a bruciatura di residui colturali sull'immagine HR estiva. In caso di presenza di aree bruciate occorrerà delimitare l'area soggetta alla bruciatura dei residui colturali con gli appositi strumenti sw, dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione individuata.

Nota Bene: il fotointerprete rileva sull'immagine HR la sola presenza della violazione, saranno poi i tecnici di campo a definirne la gravità e la durata.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

3.5.2.4 Scheda: BCAA_3.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 3.1 – Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV
DM del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di proteggere la struttura del terreno, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta una importante caratteristica fisica del suolo ed è in grado di influenzare la crescita delle piante. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno, l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione. Il ristagno idrico, oltre a danneggiare la coltura in atto, ha effetti negativi sulla struttura del suolo, rendendolo più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l'eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Definizioni:

- § Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi
- § Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline.
- § Baulatura: sagomatura del terreno, realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore, al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, **laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali**, dovrà:

- § provvedere a mantenere in efficienza fossi e scoline;
- § mantenere in efficienza i canali collettori;
- § mantenere, ove presente, la baulatura.

Si sottolinea che per un corretto "mantenimento in efficienza" della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l'equilibrato controllo della vegetazione presente (ripariale), che assolve un importante ruolo di contenimento dell'erosione e di tutela della biodiversità.

g. Deroche

Sono ammesse deroghe laddove vigono normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat, come arbusti o altre essenze vegetali, anche in prossimità di fossi, scoline e canali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica esclusivamente ai terreni che manifestano fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni e che non siano nelle condizioni di deroga specificate al paragrafo g):

- § scoline inesistenti o inefficienti (ad es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- § canali collettori non mantenuti in efficienza;
- § mancato mantenimento in efficienza della baulatura ove preesistente.

Nel caso che allagamenti e ristagni si manifestino nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Casi particolari

- Nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un'infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all'interno di un'area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l'infrazione viene annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- Nel caso in cui si riscontri che la manutenzione del sistema di sgrondo sia stata completamente affidata a strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l'eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso.
- In ultimo, quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l'azienda sarà sottoposta a controllo verificando solamente l'efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall'eventuale baulatura presente.

I. Modalità operative del controllo

La presente Norma è applicabile a qualsiasi superficie agricola laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali.

In conseguenza di ciò il fotointerprete dovrà verificare la presenza di eventuali fenomeni di ristagno idrico sull'immagine VHR per ogni particella oggetto del controllo di condizionalità. In caso di presenza di fenomeni di ristagno idrico e di contemporaneo riscontro della non corretta applicazione di almeno una delle prescrizioni della norma specificate ai paragrafi f) e g) occorrerà delimitare con gli appositi strumenti sw l'area soggetta al fenomeno di ristagno idrico, dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione individuata.

Nota Bene: il fotointerprete rileva sull'immagine VHR la sola presenza della violazione, saranno poi i tecnici di campo a definirne la gravità e la durata .

3.5.2.5 Scheda: BCAA_4.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV
DM del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici a pascolo permanente, intese come terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più.

Sono esclusi da questa classificazione i terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione (set aside) o ritirati volontariamente (terreni disattivati) anche nell'ambito delle misure agroambientali di ritiro pluriennale dei terreni (es. set-aside ventennale).

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente, il quale, favorendo l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali e la copertura del suolo, riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

f. Obblighi dell'Agricoltore

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- § divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- § divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- § esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

g. Oggetto del Controllo

La norma si applica ai pascoli permanenti, così come definiti nel precedente paragrafo d.

In assenza di dati dichiarativi, il fotointerprete verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni su cui siano presenti colture foraggere, anche spontanee. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata (ad eccezione degli erbai annuali) l'applicabilità della Norma.

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda. A seguito di questa verifica in caso di presenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate desumibili dall'analisi dell'immagine VHR a disposizione, occorrerà delimitare con gli appositi strumenti sw l'area soggetta al fenomeno di degrado del pascolo, dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione individuata.

l. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

3.5.2.6 Scheda: BCAA_4.2

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

Circolare MiPAF – Politiche Strutturali e Sviluppo Rurale n° 2075 del 13 giugno 2005

DM del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle *superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside), tranne quelle investite a colture NoFood, e alle superfici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati).*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche.

In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento" al fine di:

- § conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno
- § preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- § evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- § limitare il rischio di propagazione degli incendi;
- § tutelare la fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione

f. Obblighi dell'Agricoltore

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno (il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno);
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di:
 - conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno,
 - tutelare la fauna selvatica,
 - prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità,
 - evitare la diffusione di infestanti.

Le Regioni o Province Autonome possono specificare:

- con riferimento all'impegno b., quali siano le operazioni equivalenti ammesse, quanti interventi si debbano effettuare e l'intervallo temporale entro cui effettuarli;

- eventuali suddivisioni del territorio in aree omogenee su cui adattare gli adempimenti previsti.

Il periodo di divieto di intervento è comunque fissato:

- ad un minimo di 150 giorni consecutivi nel periodo 15 febbraio – 30 settembre nelle aree SIC e ZPS;
- ad un minimo di 120 giorni consecutivi nel periodo 15 marzo – 15 settembre nelle altre aree.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede:

- il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b);
- per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno;
- per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

g. Deroche

Al fine di poter meglio realizzare gli obiettivi posti dalla presente Norma, è consentito all'agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati. La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili è espressa dall'agricoltore direttamente all'atto della compilazione della DPU, che ha valore di autocertificazione così come previsto dal D.M. 4432/05.

Tali deroghe sono:

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno

Sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione.
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Impegno b. – attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti

Sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
- b. in aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica alle superfici a set-aside o disattivate, così come definite nel precedente paragrafo d..

In assenza di dati dichiarativi, il fotointerprete verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

l. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile. A seguito di questa verifica, il fotointerprete dovrà verificare la presenza di eventuali superfici oggetto di violazione della norma analizzando il set di immagini, VHR e HR, multitemporali a disposizione. In caso di presenza di violazioni e in assenza delle condizioni di deroga o in caso di superfici convertite ad altri usi occorrerà delimitare con gli appositi strumenti sw l'area individuata, dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione rilevata.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

3.5.2.7 Scheda: BCAA_4.3

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.3- Manutenzione degli oliveti

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV
DM del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare **un livello minimo di mantenimento** delle superfici destinate alla coltura dell'olivo tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di ulivo si ottiene attraverso molteplici pratiche agronomiche fra le quali la potatura riveste un ruolo rilevante.

In molte parti del nostro Paese, gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale, che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva.

Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio, che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni, inoltre, rappresentano uno dei cosiddetti "agroecosistemi" che, pur creati dall'attività dell'uomo, aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica ed in particolare l'avifauna i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

f. Obblighi dell'Agricoltore

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Le Regioni o Province Autonome possono specificare:

- tipologia e numero delle operazioni colturali da effettuarsi;

- l'intervallo temporale entro cui effettuare le operazioni;
- modalità e frequenza della potatura attraverso deroghe;
- suddivisione del territorio in aree omogenee.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

g. Oggetto del Controllo

Il fotointerprete dovrà accertare che nell'oliveto in esame vengano effettuate le normali pratiche agronomiche.

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile ovvero se nella particella in esame sono presenti olivi.

In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda. In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado dell'oliveto. In caso di presenza di fenomeni di degrado dell'oliveto a causa della non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f), occorrerà delimitare con gli appositi strumenti sw l'area di degrado dell'oliveto, dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione rilevata.

I. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

3.5.2.8 Scheda: BCAA_4.4

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.4- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV
D. M. del 15 dicembre 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005.

L'applicazione della norma a "qualsiasi superficie agricola aziendale" si riferisce a tutti i terreni dell'azienda comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non sono beneficiarie di pagamenti diretti, purché rechino elementi caratteristici del paesaggio.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare un **livello minimo di mantenimento del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat**, tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi, uno dei più importanti del nostro paesaggio rurale è rappresentato dai terrazzamenti, tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, ed, in particolare, l'erosione e le frane.

Nel contesto di tale norma, assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete "Natura 2000".

La norma favorisce pertanto la tutela e la valorizzazione della biodiversità, salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti, che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Definizione di terrazzamenti: particolare sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbata

f. Obblighi dell'Agricoltore

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori che presentano DPU devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

g. Oggetto del Controllo

Il fotointerprete accerterà che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati.

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati)

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda. In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda. In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti attraverso l'analisi dell'immagini VHR a disposizione. In caso riscontro di danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti occorrerà delimitare con gli appositi strumenti sw l'area di degrado del terrazzamento, dopo aver selezionato la classe di violazione più appropriata per descrivere la situazione rilevata.

l. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

4 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO DI CAMPO

FASE DI LAVORO	PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER IL CONTROLLO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	<ul style="list-style-type: none"> - stampa elenco per le particelle da controllare (mod. 34-bis) per ammissibilità e condizionalità; - stampa mappe A4 (o A3) delle particelle da controllare - stampa schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare - stampa mappetta dei fogli di mappa con centroidi da controllare;
	trasferimento dati su terminale GPS ;
	controllo qualità preliminare materiali fotocartografici;
	individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo;
INPUT	Software SITIconvoca e SITIClient;
	Elenchi particelle campione particelle oggetto di controllo;
	Plottaggi duple A0;
	Cartografia IGM 1:25.000 sovrapposta a quadro d'unione fogli di mappa;
	Mappette dei fogli di mappa con centroidi da controllare;
	Elenco particelle da controllare (34bis ammissibilità e condizionalità);
	Mappe A4 (o A3) delle particelle da controllare
	Schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare
	Strumentazione GPS
OUTPUT	Plottaggi A0 pronti per il controllo in campo;
	Terminali GPS con i dati caricati per visite di campo ;

4.1 PREMESSA

Al termine della fase di fotointerpretazione multispettrali e multitemporale verranno avviati i controlli di campo in maniera massiva (RFV – Rapid field visit) sulle seguenti particelle:

- Particelle dubbie (sia per ammissibilità che per condizionalità)
- Particelle negative **appartenenti a gruppi di colture con esito negativo** (per le quali almeno per almeno una coltura dichiarata, la superficie accertata è inferiore alla superficie dichiarata per più del 5% e la differenza non sia dovuta ad usi del suolo chiaramente inelegibili quali aree non agricole, acque, colture permanenti diverse da quelle ammesse)
- Particelle con almeno una violazione condizionalità BCAA

Le funzioni software dell'ambiente SITI provvederanno ad individuare in maniera automatica tali particelle che verranno rese opportunamente individuabili sulle liste di lavorazione.

4.2 MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI

Per l'effettuazione dei controlli oggettivi su tali particelle sarà messo a disposizione dei tecnici il seguente materiale:

- § elenco delle particelle da controllare per la campagna 2007, prodotto dal software e stampato presso la sede periferica; (mod. "34bis") per i controlli in campo relativi a:
 - ü Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);
 - ü Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto);
 - ü Aiuti Accoppiati: Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal DM 2026/2004 (premi supplementari).
- § elenco delle particelle da controllare per la campagna 2007 ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di condizionalità - BCAA (mod. "34bis - condizionalità"), prodotto dal software e stampato presso la sede periferica;
- § stampa delle mappe A4 delle particelle da controllare, prodotte dal software e stampate presso la sede periferica, su cui saranno riportati la suddivisione della particella nei diversi usi del suolo riscontrati nella precedente fase di fotointerpretazione;
- § stampa delle schede agronomiche delle particelle con unità arboree da rilevare, prodotte dal software e stampate presso la sede periferica; alcune di tali schede senza indicazione degli estremi catastali della particella (in bianco) dovranno comunque essere a disposizione del tecnico in caso di riscontro di unità arboree non dichiarate;
- § quadro di unione dei fogli di mappa catastali sovrapposto alla cartografia IGM scala 1:25.000;
- § plottaggio della dupla digitale con immagine satellitare VHR 2007 in scala originale (scala 1:2000 o 1:4000);
- § stampa del foglio di mappa in formato A4 con riportati i centroidi delle particelle dichiarate da controllare, prodotta dal software;
- § tabelle di decodifica delle sigle colturali e degli altri utilizzi del suolo (Vedi allegato n° 6);
- § pennarelli rossi e blu indelebili a punta fine (0,2 mm);
- § terminale GPS

- § fotocamera digitale
- § rotella metrica;
- § scalimetro (con scale comprese tra 1:500 e 1:4.000).

4.2.1 Stampa Elenco Particelle Dichiarate - (34 bis)

Per l'inizio delle attività si procederà alla stampa del modello 34bis, attraverso una funzione del software. Tale stampa sarà attivabile soltanto al completamento delle operazioni di fotointerpretazione, ivi compresa la risoluzione delle problematiche segnalate al back-office attraverso l'apposizione del codice di sospensione generica con l'indicazione del relativo motivo di sospensione.

Il 34 bis sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato n° 1.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle oggetto del controllo:

1) Dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune;
- Foglio di mappa;
- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);
- Tavola del catasto austro-ungarico (coincidente con il foglio di mappa in caso di Catasto tradizionale)
- Numero particella;
- Subalterno (presente solo se dichiarato);
- "Casi partic": casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 30.09.2006, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);
- Campione indicazione del tipo di controllo a cui è soggetta la particella (**Ammissibilità e/o Condizionalità**; richiesta di aiuti accoppiati (Titolo IV e Aiuti Supplementari);
- Utilizzo dichiarato (codice e descrizione);
- Sup. Utilizzata (mq);
- Codice particella ("I" = particella senza centroide);
- Scheda agronomica (viene contrassegnata la presenza della compilazione da parte del tecnico di una scheda agronomica utilizzata separatamente per il rilievo delle unità arboree);
- Sup. Cat. le Dich. (mq): Superficie catastale dichiarata dal produttore (in metri quadrati);
- Sup. Cat. le Vali. (mq): Superficie catastale validata in metri quadrati (risultante al catasto);
- Risch (X= selezione dell'azienda per almeno un criterio di rischio, vuoto = selezione dell'azienda solo in base a criteri casuali)
- N. domanda (Identificativo della domanda di pagamento)
- Ubicazione della particella nelle aree Natura 2000 (SIC = Siti di Importanza Comunitaria e/o ZPS = Zone di Protezione Speciale);
- Ubicazione della particella nelle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati (ZVN);

In caso di colture arboree viene aggiunta una riga sotto quella dei dati generali che riporta, qualora indicati dal produttore:

- Tipo di impianto
- Sesto sulla fila (in cm)
- Sesto tra le file (in cm)
- Anno di impianto
- Numero di piante
- Tipo di unità arborea

Si tenga presente che tali dati, per una stessa particella catastale in cui sono presenti più prodotti dichiarati, possono anche essere ripetuti sotto ciascuna riga dichiarativa.

In fondo alla pagina:

- Nome e versione del modello, progressivo di pagina stampata, la data di stampa;

2) Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo:

- Presenza utilizzo dichiarato
- Descrizione dello stato della coltura (fenologico/agronomico):
 - in atto: coltura in atto
 - stoppie
 - arato con resid: arato con residui
 - 2 racc. con resid: coltura in 2° raccolto con residui colturali della prima coltura;
 - coltura non ordinaria
 - Requisiti dim. Minimi (requisiti dimensionali minimi dell'appezzamento agricolo non rispettati)
- Descrizione colture accertate e note;
- Identif. foto di campo;
- Data controllo;
- Cod. Rilevatore;
- Firma rilevatore;
- Timbro albo;
- Rif. Ingrandimenti fotografici

Per la compilazione del 34bis cartaceo, in caso di non utilizzo del GPS, saranno seguite le indicazioni riportate nel paragrafo "Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis".

4.2.2 Stampa Elenco Particelle Dichiarate - rispetto vincoli di condizionalità - (34 bis – Condizionalità)

Le particelle incluse nel campione a controllo di Condizionalità verranno stampate anche nella specifica stampa del modello 34 – condizionalità, contenente gli identificativi catastali relativi alle

singole particelle da controllare in campo. Tale stampa dovrà essere prodotta attraverso un'apposita funzione del software SITIconvoca.

Il 34 bis Condizionalità sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato 2.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle dichiarate oggetto del controllo di condizionalità :

3) dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune;
- Foglio di mappa;
- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);
- Tavola del catasto austro-ungarico (coincidente con il foglio di mappa in caso di Catasto tradizionale)
- Numero particella;
- Subalterno (presente solo se dichiarato);
- "Casi partic.": casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 30.09.2006, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);
- Indicazione degli atti e norme a cui è soggetta la particella, I campi relativi agli atti e alle norme non di interesse per la particella saranno resi non compilabili mediante tratteggio orizzontale del campo relativo.
- Modello - Versione di stampa del software con le pagine del foglio e la data di stampa.

4) Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo relativamente alle singole norme sul rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.); vedi tabella seguente:

Ambito di condizionalità	Norma	Elementi rilevati
1 Erosione del suolo	1.1 Regimazione acque su terreni in pendio	RISPETTO (S/N) presenza fenomeni franosi
	(no su set-aside FOOD) (vale anche per norma A1CGO senza piani gestione)	presenza di solco eroso largh. > 30cm assenza totale di solchi acquai presenza di scheletro portato in superficie
2 Sostanza Organica	2.1 Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)	RISPETTO (S/N) Bruciatura residui di cereali autunno/vernini bruciatura colture da rinnovo / miglioratrici bruciatura residui foraggiere /sup. riposo
	3.1 Efficienza della	RISPETTO (S/N) scoline inefficienti

Ambito di condizionalità	Norma	Elementi rilevati
3 Struttura del suolo	rete di sgrondo	canali collettori non mantenuti
	4.1 Protezione del Pascolo permanente	RISPETTO (S/N) pascolo convertito a seminativo danni per lavorazioni vietate pascolo convertito a coltivazioni legnose /essenze forestali RISPETTO (S/N)
	4.2 Manutenzione superfici ritirate dalla Produzione - vale anche per le norme A1,A4,A5 (CGO) senza piani gestione -	assenza copertura vegetale periodi obbligatori sfalci effettuati meno di una volta all'anno presenza di colture da reddito mancata esecuzione delle fasce antincendio obbligatorie sfalci/trinciatura in periodi vietati RISPETTO (S/N)
	4.3 Manutenzione Oliveti	assenza potatura quinquennale presenza di rovi a ridosso degli olivi presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante numero olivi degradati RISPETTO (S/N)
4 Livello minimo di mantenimento	4.4 Elementi Paesaggio - vale anche per A1,A5 (CGO) senza piani gestione-	terrazze danneggiate terrazze parzialmente eliminate terrazze totalmente eliminate

Per la compilazione dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel paragrafo "Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis".

5) Campi vuoti da riempire con ulteriori riferimenti sul controllo effettuato. In particolare:

- Identif. foto di campo;
- Note
- Data controllo;
- Timbro albo;
- Firma rilevatore;
- Codice del rilevatore;

4.2.3 Stampa mappa grafica

Per ogni particella da controllare in campo il SW SITICLIENT produrrà una stampa di una mappa, in formato A4 (o A3), che riproduce la relativa porzione della dupla (immagine satellitare VHR 2007 + mappa catastale).

Su ogni scheda (vedi fac-simile in allegato 4) sono riportate le seguenti informazioni:

Dati identificativi della particella (già prestampati sia in chiaro che sottoforma di codice a barre per la successiva archiviazione) :

- Codice Istat Provincia/Comune;
- Descrizione Comune
- Sezione censuaria;
- Foglio di mappa;
- Particella con eventuale subalterno;
- Sup. catastale della particella;
- Anno riferimento ortofoto di fondo;
- Scala della rappresentazione grafica.

Finestra grafica:

- porzione di ortofoto interessata;
- limiti catastali
- tematismi culturali della particella rilevati nella precedente fase di fotointerpretazione multispettrale e multitemporale.

Dati alfanumerici dell'uso del suolo precedentemente rilevato (in mq):

Unità arboree precedentemente rilevate suddiviso per tipologia:

- Vigneti;
- Oliveti;
- Agrumi;
- Frutta a guscio.

Estremi del rilievo:

- Data controllo;
- Codice del rilevatore;
- Firma rilevatore;
- Timbro albo.

4.2.4 Stampa schede agronomiche (per Unità Arboree)

Il Sw SITICATASTO produrrà la stampa delle Schede Agronomiche per le particelle interessate da dichiarazioni di unità arboree (vedi fac-simile in allegato 3).

Nella "Scheda Agronomica" sono predisposti appositi spazi, da compilare a cura del tecnico rilevatore per la trascrizione delle informazioni agronomiche integrative ottenute o accertate nel corso della verifica di campo.

La "Scheda agronomica" contiene le seguenti informazioni:

INTESTAZIONE DELLA SCHEDA

Questi dati saranno precompilati dal SW all'atto della stampa della scheda nel caso che, dai dati dichiarati o dai dati rilevati precedentemente, sia possibile evincere la presenza di Unità Arboree. In tutti gli altri casi i tecnici rilevatori, dovranno portare con sé un set di schede agronomiche in bianco (senza alcuna indicazione negli estremi catastali) da compilare nel cui venisse riscontrata la presenza di Unità Arboree, al momento della rilievo di campo, su particelle senza Scheda Agronomica prestampata.

15. Dati identificativi della particella:

- Codice istat provincia-comune
- Sezione censuari
- Foglio di mappa
- Particella
- Sub

16. Superficie catastale della particella (in mq)

CORPO DELLA SCHEDA

Questa parte della scheda agronomica dovrà essere compilata dal tecnico con i dati rilevati nel corso del sopralluogo di campo.

17. Anno Impianto

18. Età

19. Superficie (mq)

20. Piante supplementari

21. Piante Totali

22. Piante produttive

23. Sesti

24. Dimensione chioma (Cm)

25. Meccanizzabile

26. Gruppo (*)

27. Forma all. (**)

- 28. Impianto
- 29. Dest. Produttiva
- 30. Irrigazione
- 31. Tipo piante
- 32. Tipo unità e varietà / Note
- 33. Giacitura
- 34. Roccia affiorante
- 35. Pres. Scheletro
- 36. Stato vegeta.
- 37. Potatura
- 38. Giudizio compless.

PARTE INFERIORE DELLA SCHEDA

Nella parte inferiore della “Scheda agronomica” sono presenti i seguenti campi da compilare a cura del rilevatore:

- Data rilevamento – inserire la data in cui è stato svolto il sopralluogo;
- Codice rilevatore - inserire il codice del tecnico incaricato della verifica (identificativo presente nel modulo Agea di autorizzazione per l'accesso ai fondi);
- Firma rilevatore – firma leggibile del tecnico autorizzato alla verifica e timbro (albo professionale).

Per la compilazione dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Modalità di compilazione delle schede agronomiche”.

4.3 UTILIZZO GPS

Per la campagna di controllo 2007 la metodologia di controllo in campo prevede l'effettuazione di misurazioni dirette in campo di superfici mediante la strumentazione GPS in dotazione nei casi in cui i limiti colturali non siano visibili sulla mappa grafica A4 con l'immagine satellitare VHR 2007 sia perché l'immagine sia poco chiara e sia perché sia coperta da nuvole. Sarà inoltre necessario utilizzare il GPS per la misurazione delle aree anche nei casi sulla mappa grafica A4 non si disponga di un'immagine del 2007.

Per le modalità di rilievo con tale strumentazione si rimanda allo specifico manuale d'uso.

Al termine di tali rilevamenti le funzioni software a disposizione nel computer che integra la strumentazione

GPS permetteranno di riversare in maniera automatica nel GIS del sistema centrale tutti i dati rilevati in campo con tale strumentazione.

4.4 ATTIVITÀ PRELIMINARI DI CONTROLLO QUALITÀ DEI MATERIALI FOTOCARTOGRAFICI DA UTILIZZARE PER I CONTROLLI IN CAMPO

Al fine di garantire, la dotazione di materiali fotocartografici di supporto ai controlli in campo, completi dal punto di vista quantitativo ed idonei qualitativamente, dovrà essere eseguita, a cura dei coordinatori delle attività delle sedi periferiche, preliminarmente all'avvio dei rilievi di campo, una attività di controllo qualità dei plottaggi forniti da Agrisian e delle mappette A4 grafiche (o in A3) stampate presso la sede operativa.

Il controllo di qualità prevede la verifica della completezza della fornitura e la valutazione della chiarezza del contenuto degli strati informativi riprodotti su carta, da effettuarsi mediante analisi visiva diretta di ciascun plottaggio fornito.

In particolare si dovrà procedere al:

- **Controllo quantitativo** – verifica della completa fornitura delle duple e della completa stampa delle mappette grafiche A4 (o A3) necessarie al controllo per le province in carico. L'attività prevede il riscontro della corrispondenza dei plottaggi ricevuti con quelli presenti nell'elenco trasmesso dalla struttura di coordinamento di Agrisian e la corrispondenza di una mappetta grafica A4 per ciascuna particelle presente sul 34bis.
- **Controllo della qualità delle immagini riprodotte** - verifica della "leggibilità" delle immagini fotografiche riprodotte su carta;
- **Controllo del contenuto informativo** – verifica delle informazioni presenti nella stampa e leggibilità di tutto il contenuto informativo quali i limiti particellari, il numero della particella, ecc..

Al termine delle attività di controllo qualità, per i plottaggi, sarà redatto un rapporto di "controllo qualità materiali" in cui saranno evidenziati tutti i prodotti non forniti o ritenuti qualitativamente non conformi e per i quali viene richiesta ad Agrisian una nuova fornitura.

Le mappette grafiche A4 eventualmente mancanti dovranno essere stampate direttamente dalla sede periferica; quelle di leggibilità scadente a causa della cattiva qualità dell'immagine VHR dovranno essere segnalate ad Agrisian per richiederne la correzione.

Le operazioni dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, le attività si intendono concluse alla data di trasmissione, alla struttura di coordinamento Agrisian, del "rapporto di controllo qualità materiali".

4.5 INDIVIDUAZIONE E CERCHIATURA DELLE PARTICELLE DICHIARATE

Per agevolare l'attività di individuazione sulle duple delle particelle da controllare si utilizzerà, come materiale di supporto, la stampa della mappa con i centroidi (vedere allegato 5) delle particelle da controllare che verrà prodotta attraverso un'apposita funzione del SW SITICONVOCA.

Il tecnico, prima dell'avvio dei controlli di campo, dovrà cerchiare sulla stampa della dupla foto-mappa a sua disposizione, i centroidi delle particelle oggetto del controllo di campo individuandoli attraverso la stampa delle relative mappe dei centroidi stampate attraverso SITICONVOCA. In caso di non chiara leggibilità sulla dupla del numero del centroide, questo dovrà essere riscritto con il pennarello usato per la cerchiatura. La cerchiatura deve essere effettuata esclusivamente con pennarello indelebile di colore **rosso** ad eccezione delle particelle a controllo solo o anche per la condizionalità, per le quali verrà utilizzato un pennarello di colore **blu**.

4.5.1 Dettagli cerchiatura

Durante lo svolgimento dell'attività possono verificarsi i seguenti casi:

- a) il centroide stampato ricade su una particella sul plottaggio con numerazione differente: in tal caso prevale l'informazione riportata sulla mappa dei centroidi e si aggiornerà il plottaggio della dupla con le informazioni della mappa dei centroidi stessa (tracciare con pennarello a punta fine il nuovo limite catastale e riportare la nuova numerazione);
- b) la particella è presente sulla mappa dei centroidi, ma i limiti catastali della particella sul plottaggio non sono evidenti: in tal caso prevale l'informazione riportata sulla mappa dei centroidi e si aggiornerà il plottaggio con le informazioni della mappa dei centroidi stessa (tracciare con pennarello fine il nuovo limite catastale). Nel caso in cui non sia possibile aggiornare il plottaggio della dupla si dovrà comunque effettuare il controllo in campo sull'appezzamento di cui si identifica il centroide, riportando sul plottaggio i limiti colturali e la qualità della coltura accertata;
- c) centroide di particella con subalterno ricadente su particella "madre": si effettua il controllo sulla particella madre;
- d) se la particella ricade in un foglio appartenente ad un'area fuori zona di controllo (area non campione): l'anomalia dovrà essere segnalata dal responsabile della sede operativa periferica al coordinamento centrale Agrisian;
- e) se la particella di un foglio catastale disponibile ricade in un'area mosaicata od oscurata sul plottaggio:
 - se il controllo in campo viene comunque effettuato riportare la delimitazione delle colture sul plottaggio e scrivere nel campo note del 34 bis "area riservata";
 - se non è possibile effettuare il controllo in campo in quanto l'area risulta interdotta scrivere nel campo note del 34 bis "fondo inaccessibile – Cod. F";
- f) omissione o errata indicazione della sezione censuaria in domanda: le mappe del catasto sono divise per Comune, chiamato Comune Censuario, che di norma coincide col Comune Amministrativo; tuttavia alcuni Comuni amministrativi sono divisi in due o più Comuni censuari, che prendono il nome di sezioni censuarie. Tali sezioni coincidono, di norma, con vecchi comuni amministrativi soppressi o loro porzioni che hanno mantenuto un'autonomia catastale. Tutti i comuni censuari non hanno un proprio codice ISTAT, in quanto fanno sempre riferimento ad un unico comune amministrativo.

Esempio: provincia di Caserta comune di San Marcellino codice Istat 61077. Il suddetto comune amministrativo è suddiviso in due sezioni censuarie: Sezione A Frignano – Sezione B Trentola, che hanno sempre come riferimento lo stesso codice ISTAT 61077.

Quindi, qualora in domanda non sia stata correttamente indicata la sezione censuaria o la stessa sia errata si raccomanda, in questa fase di tenere presente i seguenti suggerimenti:

2. Nel caso in cui tutti gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, siano già stati rinumerati in maniera univoca, (attualmente il catasto sta provvedendo a rinumerare in maniera univoca tutti i fogli di uno stesso comune amministrativo) utilizzando il quadro di unione catastale o in alternativa direttamente attraverso gli identificativi catastali riportati sulle mappe (es. Comune di San Marcellino Sezione di Frignano foglio 7), è possibile individuare l'esatta ubicazione della particella e procedere comunque al controllo in campo. Solo sul software si dovrà riportare comunque il codice E, al fine di evidenziare l'anomalia dichiarativa (assenza o errata sezione censuaria), che potrà essere sanata già nel corso degli incontri preliminari con i CAA o, al più tardi, durante la fase di convocazione.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente solo sulla sezione A corrispondente a Frignano e in domanda non è stata indicata la sezione (la descrizione del comune è San Marcellino), è possibile individuare l'esatta ubicazione della particella dichiarata procedendo al controllo in campo nel comune di Frignano.

3. Nel caso in cui gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, si ripetono nella numerazione, ed uno stesso identificativo foglio, viene utilizzato per le diverse sezioni censuarie che compongono l'intero comune amministrativo, ovviamente vengono a mancare le necessarie informazioni per distinguere la reale particella dichiarata. In tal caso le particelle nella fase di individuazione e cerchiatura verranno codificate con il codice agronomico E senza la possibilità di effettuare il controllo in campo.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente sia sulla sezione A corrispondente a Frignano che sulla sezione B di Trentola in domanda non è stata indicata la sezione, la descrizione del comune è San Marcellino, non essendo possibile individuare l'esatta ubicazione della particella dichiarata è necessario codificare la particella con il codice agronomico E.

Nel caso delle particelle non classificate automaticamente con codice "I" ma senza la presenza del centroide, per le quali quindi non risulta possibile effettuare il sopralluogo in campo, **si dovrà inserire "manualmente" il codice "I" e descrivere nel campo note del 34 bis i motivi dell'attribuzione di tale codice.**

Per le province interessate dal "catasto austro-ungarico" e per quelle di interesse da riordino fondiario si rimanda anche a quanto descritto nell'appendice C.

4.6 DELIMITAZIONE DELLE PARTICELLE DICHIARATE

Una volta evidenziate con la cerchiatura le particelle da controllare, esse dovranno essere delimitate utilizzando il pennarello di colore Rosso (solo AMMISSIBILITA') oppure Blu (solo

CONDIZIONALITA' oppure AMMISSIBILITA' e CONDIZIONALITA') a seconda del tipo di controllo da svolgere, desumibile da quanto indicato nelle colonne presenti nel 34bis sotto la dicitura CAMPIONE.

L'operazione di delimitazione delle particelle non consiste nel semplice ricalco dei limiti catastali ma, oltre ad evidenziare il limite fisico della particella sulla foto, serve, qualora fossero presenti shift mappa/foto, a individuare correttamente sull'immagine fotografica la porzione di terreno da visitare durante il controllo in campo. Soltanto effettuando correttamente questa operazione è possibile, eseguire, in queste situazioni, un rilievo grafico corretto.

Nei casi in cui molte particelle di ridotte dimensioni contribuiscono a comporre appezzamenti più grandi è consigliabile, preliminarmente al controllo, evidenziare sulla dupla gli appezzamenti piuttosto che le particelle. In questo caso, sulla dupla si procederà ad evidenziare gli appezzamenti facendo bene attenzione a disegnarli esterni ai limiti delle particelle da indagare, modo tale che al termine del sopralluogo speditivo il rilievo grafico sarà completo per tutte le particelle ricadenti nell'appezzamento. In situazioni di estrema frammentazione delle particelle questo approccio può dimostrarsi più produttivo ed i rilievi grafici risultare più chiari e comprensibili per la successiva fase di acquisizione dei dati.

5 CONTROLLI IN CAMPO

FASE DI LAVORO	CONTROLLI IN CAMPO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	raggiungimento delle particella ed esecuzione del rilievo agronomico;
	delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati (<u>sulla mappa grafica A4</u>);
	esecuzione del rilievo per il rispetto della condizionalità BCAA (dove richiesto)
	compilazione del 34 bis - ammissibilità e condizionalità - (in caso di non utilizzo del GPS), compilazione della scheda agronomica;
	effettuazione delle foto di campo;
	preparazione dei materiali per la consegna
INPUT	plottaggi A0 delle duple digitali mappa grafica in formato A4
	elenco particelle da controllare (34bis ammissibilità e condizionalità), schede agronomiche;
	terminale GPS
	elenco particelle da controllare (34bis), delle schede agronomiche debitamente compilate;
OUTPUT	mappe grafiche A4 riportanti i risultati del rilievo;
	<ul style="list-style-type: none"> terminale GPS in cui sono stati memorizzati gli esiti del rilievo in caso di necessità di misurazione diretta in campo files delle foto di campo.

5.1 INTRODUZIONE

I controlli in campo sono effettuati sulle sole particelle risultate dubbie o negative (per ammissibilità e/o condizionalità) alla precedente attività di fotointerpretazione multispettrale e multitemporale.

Il controllo in campo riguarda tutte le particelle, individuate dal software, che sono riportate sul 34 bis della provincia campione rappresentativa.

Il controllo in campo riguarda sempre l'intera superficie della particella catastale da controllare. I tecnici dovranno controllare che i rilievi dell'uso del suolo ottenuti dall'attività di fotointerpretazione multispettrale e multitemporale e descritti graficamente su ciascuna mappetta grafica (A4) in suo possesso siano rispondenti alla realtà di campo. **Eventuali variazioni ai codici di uso del suolo dovranno essere codificate esclusivamente secondo le sigle descritte nella tabella dei codici colturali (allegato n° 6).**

Per le particelle facenti parte del campione condizionalità BCAA, nel caso di esito negativo della verifica, per una o più norme, il tecnico provvederà a memorizzare sul palmare le risultanze del controllo mentre sulla dupla delimiterà con pennarello a punta fine di colore blu le aree interessate da violazione (se di estensione > 100 m²). In tali casi la delimitazione delle aree interessate da violazione alle norme di condizionalità BCAA dovrà essere registrata con un poligono chiuso che contenga al proprio interno la sigla o le sigle delle norme violate.

Il controllo in campo non comprenderà:

- a) le particelle "I" (non rintracciabili sulla mappa catastale) ;
- b) le particelle che ricadono su fogli non disponibili (D);
- c) le particelle che ricadono su fogli non esistenti (E);
- d) le particelle investite esclusivamente a colture arboree (eccetto quelle classificate come dubbie nella fase di fotointerpretazione preliminare);
- e) le particelle dichiarate a Regimi di aiuto non a premio (eccetto quelle appartenenti ad aziende selezionate nel campione condizionalità).

5.2 OPERAZIONI DA SVOLGERE NEL CORSO DELLA FASE DI RILIEVO

L'attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

5.2.1 Raggiungimento della particella oggetto del controllo ed esecuzione del rilievo agronomico

Una volta raggiunta la particella, anche con l'aiuto delle utilità di navigazione implementate sul SW del terminale GPS (descritte nell'apposito manuale di utilizzo), e verificata la propria posizione sul terreno, utilizzando punti di riferimento certi, visibili anche sulla dupla, il tecnico procederà a:

- § identificare sul terreno i limiti naturali della particella;
- § accertare tutte le colture ed identificare tutti gli utilizzi del suolo presenti nella particella tenendo presente le rilevazioni precedenti riportate sulla mappa in formato A4 stampata per ciascuna particella (in particolare aree inleggibili e unità arboree).

L'ausilio delle funzioni di navigazione del GPS o della rotella metrica diventa indispensabile nei casi in cui la particella da controllare sia ubicata all'interno di un appezzamento di notevoli dimensioni e/o non sia delimitata da confini naturali evidenti. La funzione di navigazione del GPS, infatti, consente al tecnico di visualizzare sullo schermo del terminale la propria posizione rispetto alla particella che si intende indagare (corrente) e consente, pertanto, il raggiungimento della stessa. Qualora l'assenza di segnale GPS non consenta di sfruttare lo strumento, il tecnico dovrà provvedere a misurare con lo scalimetro sul plottaggio le distanze intercorrenti tra un punto di riferimento certo (ad esempio un albero, un traliccio, lo spigolo di un fabbricato, l'incrocio tra due strade, ecc), visibile sia sulla cartografia che sul terreno, ed i vertici della particella; successivamente dovrà, previa conversione delle distanze misurate con lo scalimetro in metri-terreno, identificare i medesimi punti sul terreno con l'ausilio della rotella metrica.

5.2.2 Controllo della delimitazione grafica e della descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati nella fase di fotointerpretazione multispettrali e multitemporale

Il tecnico, una volta identificati i limiti della particella catastale oggetto di controllo, procederà al controllo della delimitazione presente sulla mappa grafica in formato A4 di tutti i poligoni relativi alle colture ed agli altri usi del suolo accertati in campo. In caso di presenza di colture arboree dovrà altresì compilare la mappa grafica in formato A4 e la scheda agronomica.

5.2.2.1 Eventuali variazioni della descrizione delle colture e della delimitazione degli appezzamenti sulla mappetta grafica A4

Nel corso del sopralluogo di campo si potrà:

- Confermare in toto (delimitazione degli usi del suolo e relativi codici) rilevazione effettuata in fase di fotointerpretazione multispettrale e multitemporale

- Confermare la delimitazione degli appezzamenti già tracciata sulla mappa grafica A4 e modificare uno o più codici di uso del suolo
- Confermare i codici di uso del suolo e modificare la delimitazione di uno o più appezzamenti
- Modificare sia la delimitazione degli appezzamenti già tracciata sulla mappa grafica A4 e sia uno o più codici di uso del suolo

N.B. La modifica della delimitazione degli appezzamenti potrà essere effettuata soltanto se tali limiti sono chiaramente visibili sull'immagine VHR 2007 stampata sulla mappa grafica A4. Negli altri casi il rilievo del nuovo limiti degli appezzamenti dovrà essere effettuato esclusivamente con il GPS (vedi apposito paragrafo).

Tutte le modifiche dovranno essere annotate sulla mappa grafica A4 tracciandole con il pennarello di colore rosso.

Le colture arboree eventualmente presenti sulla particella da dovranno essere oggetto di compilazione di una scheda agronomica. In particolare ciò sarà necessario per:

- Oliveti
- Impianti di frutta a guscio (mandorli, noccioli, pistacchi, carrubi, noci)
- Vigneti
- Agrumeti
- Pesche (pescheti)
- Pere (pereti)
- Altri frutteti
- Alberi a breve rotazione (ad esempio pioppeti).

Per ciascuna particella catastale il tecnico dovrà verificare sulla mappa grafica la delimitazione dei frutteti e, in alcuni casi meglio specificati in seguito, la posizione delle singole piante.

Contestualmente dovrà compilare anche una scheda agronomica secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AGRONOMICHE; in particolare dovrà associare a ciascun frutteto tracciato sulla mappa grafica una o più righe compilate sulla scheda agronomica, ciascuna delle quali descrive un'ORDINARIETÀ PRODUTTIVA rilevata, intendendo con questo termine un raggruppamento di piante con caratteristiche agro-pedo-morfologiche omogenee, quali ad esempio la specie, l'età delle piante, lo stato vegetativo, il sesto di impianto, la giacitura del terreno, etc...).

In definitiva, per tutti i frutteti presenti sulla particella, il tecnico dovrà controllare ed eventualmente modificare, all'interno di ogni frutteto delimitato (o all'esterno ma collegato ad esso con una freccia):

- la sigla di ciascuna specie rilevata secondo la successiva tabella (in caso di più specie separare i codici o le sigle da un trattino, ad esempio per un frutteto promiscuo Olivi e Mandorli indicare

OLI-MAN)

- un numero progressivo racchiuso tra parentesi (ad esempio (1)) che dovrà corrispondere al medesimo numero indicato, sotto la colonna GRUPPO, della riga o delle righe della scheda agronomica in cui sono state registrate le caratteristiche agronomiche del frutteto stesso; ad esempio, nel caso di un frutteto promiscuo Olivi e Mandorli bisognerà indicare sulla mappa grafica, dopo la sigla OLI-MAN, il numero (1) e compilare sulla scheda agronomica due righe distinte, entrambe contrassegnate dal numero (1) nella colonna GRUPPO, una per descrivere le caratteristiche dell'oliveto promiscuo ed una per descrivere quelle del mandorleto promiscuo. Nel caso in cui, all'interno del frutteto, promiscuo o meno, le caratteristiche agro-pedo-morfologiche di una stessa specie fossero nettamente diverse, il tecnico dovrà provvedere a compilare sulla scheda agronomica più righe per la medesima specie, ciascuna per descrivere le diverse caratteristiche omogenee rilevate; in ogni caso esse, attraverso l'attribuzione dello stesso numero nella colonna GRUPPO, potranno tutte essere collegate, durante la fase di riporto a video, allo stesso frutteto delimitato sulla mappa grafica e contrassegnato dal medesimo numero.

Tabella colture arboree

codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
491	CARRUBO	CAR
493	MANDORLO	MAN
494	NOCCIOLO	NCC
495	NOCE	NOC
497	PISTACCHIO	PIS
410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
431	AGRUMI – ARANCIO	ARA
432	AGRUMI – BERGAMOTTO	BERG
433	AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO	CHICE
434	AGRUMI – CLEMENTINE	CLE
435	AGRUMI – LIMETTE	LIME
436	AGRUMI – LIMONE	LIMO
437	AGRUMI – MANDARINO	MAND
438	AGRUMI – POMPELMO	POMP
439	AGRUMI – SATSUMA	SAT
430	ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI	AGR
460	PESCHI NON SPECIFICATI	PES
461	PESCHE PERCOCHE	PERC
450	PERI NON SPECIFICATI	PER
451	PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE	PTAV
452	PERI – PERE DA SIDRO	PSID
453	PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS	PWI

La puntinatura delle singole piante, laddove previsto, dovrà essere effettuata anche se esse ricadono all'interno di un frutteto di cui si prevede la sola delimitazione dei confini; ad esempio se all'interno di un impianto di Aranci (delimitato da un poligono) ricadono delle piante di Olivo, queste dovranno essere sempre puntinate secondo le modalità sopra descritte. Il frutteto sulla mappa grafica A4 sarà caratterizzato dalla sigla ARA-OLI e dal numero progressivo del gruppo (ad esempio (2)) che corrisponderà a 2 distinte righe sulla scheda agronomica, una per descrivere le caratteristiche dell'agrumeto ed una per descrivere le caratteristiche degli olivi, entrambe contrassegnate dal numero 2 nella colonna GRUPPO.

In tutti i casi sopra descritti, ad eccezione dei vigneti che hanno regole specifiche, eventuali strade poderali o capezzagne di larghezza inferiori ai 2 metri che delimitano esternamente il frutteto stesso possono essere considerate parte integrante del frutteto.

5.2.3 Modalità di compilazione delle schede agronomiche

La scheda agronomica dovrà essere compilata per tutte le particelle oggetto di sopralluogo di campo in cui sia stata dichiarata o rilevata almeno un'unità arborea appartenente ad uno dei seguenti tipi:

- Oliveti
- Impianti di frutta a guscio (mandorli, noccioli, pistacchi, carrubi, noci)
- Vigneti
- Agrumeti
- Pesche (pescheti)
- Pere (pereti)
- Altri frutteti
- Alberi a breve rotazione

La scheda agronomica dovrà essere compilata, laddove necessario, sempre in modalità cartacea anche nel caso di rilievo attraverso il PDA.

La scheda agronomica verrà stampata attraverso un'apposita funzione del SW SITICONVOCA per tutte le particelle per le quali risulti dichiarato o rilevato un frutteto appartenente ad una delle specifiche categorie sopra elencate; in tali casi l'intestazione della scheda sarà già precompilata direttamente dal SW di stampa. Tuttavia il tecnico, durante i sopralluoghi di campo, dovrà dotarsi di un certo numero di schede agronomiche in bianco da utilizzare per il rilievo di frutteti in particelle in cui essi non risultano né dichiarati né precedentemente rilevati.

Modalità di compilazione del corpo della scheda

Questa parte della scheda agronomica dovrà essere compilata dal tecnico con i dati rilevati nel corso del sopralluogo di campo con le seguenti modalità:

Anno Impianto: (Da compilare soltanto per gli alberi a breve rotazione (pioppeti)) – Indicare la data stimata di impianto del pioppeto. Particolare attenzione, nel caso di pioppeti, dovrà essere posta nel valutare se la data dell'impianto è compresa tra 30/04/2004 e il 10/03/2005: pertanto se la data di impianto viene valutata compresa in questo intervallo, il tecnico indicherà nell'anno di impianto il valore 2004, altrimenti dovrà indicare, a seconda dei casi, un anno precedente o uno successivo.

Età: (Da compilare per tutti i frutteti eccetto che per i pioppeti) – Indicare l'età stimata del frutteto indicandola con uno dei seguenti valori:

- 1 = fino a 5 anni
- 2 = da 5 a 10 anni
- 3 = da 10 a 20 anni
- 4 = da 20 a 25
- 5 = da 25 a 100 anni
- 6 = oltre 100 anni

Superficie (mq): campo da non compilare

Piante supplementari: campo da non più compilare in quanto, dalla Campagna 2007, anche gli oliveti impiantati dopo il 1 maggio 1998 sono considerati ammissibili all'aiuto per i Titoli ordinari (Reg. CE 2012/2006, art. 1, par. 4).

Piante Totali: in caso di impianti a sesto irregolare indicare il numero di piante totali rilevate; tale numero dovrà corrispondere al numero delle piante della specie indicata nella colonna TIPO UNITA' che dovranno essere state contrassegnate con il relativo simbolo sulla mappa grafica A4 foto-mappa; in caso di impianti a sesto regolare non compilare questo campo. Comprende anche le piante supplementari.

Piante produttive: in caso di impianti a sesto irregolare indicare il numero di piante produttive della specie indicata nella colonna TIPO UNITA' (in caso di assenza di piante improduttive tale numero dovrà coincidere con il numero di piante totali); in caso di impianti a sesto regolare indicare il numero di piante non produttive preceduto dal segno “-” (ad esempio indicando -11 significa che in fase di riporto a video, per determinare il numero di piante produttive, occorrerà sottrarre 11 piante al numero di piante totali calcolato automaticamente in base al sesto rilevato).

Sesti: in caso di impianti a sesto regolare indicare il sesto di impianto (distanze sulla fila e tra le file espresse in cm, ad esempio 300 x 300); campo da non compilare in caso di impianti a sesto irregolare.

Dimensione chioma (Cm): campo da compilare solo per gli agrumeti a sesto irregolare; indicare P (piante piccole = chioma < 200 cm) oppure G (piante grandi = chioma \geq 200 cm); la dimensione della chioma dovrà corrispondere a quella media rilevata su piante omogenee appartenenti alla specie indicata nella colonna TIPO UNITA' e che dovranno essere state contrassegnate con il relativo simbolo sulla mappa grafica A4 foto-mappa; in caso di agrumeti a sesto regolare oppure di frutteti di altre specie non compilare questo campo. N.B. In caso di agrumeto a sesto irregolare in cui c'è la

coesistenza di piante grandi e piccole, dovranno essere compilate due distinte righe nella scheda agronomica.

Meccanizzabile: Indicare S (Si) in caso di impianti nei quali vengono utilizzati mezzi meccanici per le normali operazioni colturali; indicare N (No) in caso di impianti nei quali l'impiego dei mezzi meccanici è impedito da elevate pendenze, rocce affioranti, sesti disordinati e stretti.

Gruppo (*): indicare lo stesso numero contrassegnato sulla mappa grafica in corrispondenza del frutteto a cui si riferiscono le caratteristiche indicate nella riga; più righe possono avere lo stesso numero GRUPPO in quanto si riferiscono allo stesso frutteto.

Forma all. (**): utilizzare uno dei seguenti codici per specificare la forma di allevamento prevalentemente rilevata nel frutteto:

1. per gli agrumi:

- 01 globo
- 02 vaso
- 03 naturale

2. per gli olivi:

- 01 globo
- 02 vaso
- 03 vaso policonico
- 04 vaso cespugliato
- 05 naturale
- 06 siepone
- 07 monocono
- 08 ipsilon
- 09 palmetta

3. per i vigneti:

- 01 alberello
- 02 cordone speronato
- 03 guyot
- 04 archetto
- 05 capovolto doppio
- 06 palmetta
- 07 cazenave

- 08 sylvoz
- 09 casarsa
- 10 cappuccina modificata
- 11 miotto
- 12 duplex
- 13 g.d.c.
- 14 pergola
- 15 tendone
- 16 maggiorino
- 17 raggi o belussi
- 18 testucchio
- 19 alberata
- 99 altra forma

4. per tutte le altre tipologie di Unità Arboree:

- non indicare nessun codice

Impianto: barrare con una sola 'X' il tipo di impianto rilevato (Regolare, Irregolare, File singole, di bordo)

Dest. Produttiva: indicare la presumibile destinazione produttiva secondo la seguente codifica:

1. per gli agrumi:

- 0 consumo fresco
- 1 industria alimentare
- 2 essenza

2. per gli olivi:

- 0 da olio
- 1 da mensa

3. per i vigneti:

- 1 da vino
- 2 da mensa
- 3 piante madri di portainnesti
- 4 piante madri per marze
- 5 selvatici da innestare
- 6 vigneto sperimentale

5. per tutti gli altri frutteti:

- non indicare nessun codice

Irrigazione: indicare “Sì” o “No” a seconda della presenza o meno di un impianto di irrigazione a servizio del frutteto; in caso di “Sì” barrare con una sola ‘X’ il tipo di impianto di irrigazione rilevato (Scorrimento, a Goccia, Aspersione)


Tipo piante: barrare con una sola ‘X’ le caratteristiche del presumibile tipo di utilizzo del frutteto rilevato (Normale, Consistenza familiare, Vivaismo, Finalità sperimentali)

Tipo unità e varietà / Note: indicare il tipo di unità arborea rilevata secondo la seguente codifica:

- Oliveti:
 - i. 420 = OLIVO NON CLASSIFICATO
- Impianti di frutta a guscio:
 - i. 491 = CARRUBBO
 - ii. 493 = MANDORLO
 - iii. 494 = NOCCIOLO
 - iv. 495 = NOCE
 - v. 497 = PISTACCHIO
- Vigneti
 - i. 410 = VITE NON CLASSIFICATA
- Agrumeti
 - i. 430 = AGRUMI NON SPECIFICATI
 - ii. 431 = AGRUMI – ARANCIO
 - iii. 432 = AGRUMI – BERGAMOTTO
 - iv. 433 = AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO
 - v. 434 = AGRUMI – CLEMENTINE
 - vi. 435 = AGRUMI – LIMETTE
 - vii. 436 = AGRUMI – LIMONE
 - viii. 437 = AGRUMI – MANDARINO
 - ix. 438 = AGRUMI – POMPELMO
 - x. 439 = AGRUMI – SATSUMA

- Pesche
 - i. 460 = PESCHI NON SPECIFICATI
 - ii. 461 = PESCHE PERCOCHE
- Pere
 - i. 450 = PERI NON SPECIFICATI
 - ii. 451 = PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE
 - iii. 452 = PERI – PERE DA SIDRO
 - iv. 453 = PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS
- Altri frutteti:
 - i. 470 = FRUTTETO NON SPECIFICATO
- Alberi da bosco a breve rotazione:
 - i. 681 = COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)

Giacitura: barrare con una sola 'X' la giacitura prevalente dell'impianto rilevato (Pianeggiante, tra 5% e 15%, tra 15% e 25%, Terrazze). Vedere esempi di giaciture differenti nella figura seguente.



Roccia affiorante: barrare con una sola 'X' la classe di percentuale della superficie del frutteto occupata da roccia affiorante (Assente, tra 0% e 25%, superiore a 25%)

Pres. Scheletro: barrare con una sola 'X' la quantità di scheletro stimata nel terreno del frutteto (Assente, Scarsa, Consistente, Elevata)

Stato vegeta.: barrare con una sola 'X' la colonna corrispondente allo stato vegetativo preponderante rilevato per il frutteto (Buono, Ottimo, Scadente)

Potatura: barrare con una sola 'X' la colonna corrispondente alla frequenza di potatura stimata per il frutteto (Assente, Regolare, Saltuaria)

Giudizio compless.: barrare con una sola 'X' la colonna corrispondente al giudizio complessivo sullo stato del frutteto (Abbandonato, Buono, Ottimo, Scadente)

Modalità di compilazione della parte inferiore della scheda

Nella parte inferiore della "Scheda agronomica" sono presenti i seguenti campi da compilare a cura del rilevatore:

- Data rilevamento – inserire la data in cui è stato svolto il sopralluogo;
- Codice rilevatore - inserire il codice del tecnico incaricato della verifica (identificativo presente nel modulo Agea di autorizzazione per l'accesso ai fondi);
- Firma rilevatore – firma leggibile del tecnico autorizzato alla verifica e timbro (albo professionale).

5.2.4 Modalità di Compilazione del modello 34bis predisposto in forma cartacea

Per le particelle controllate in campo si dovrà effettuare la compilazione manuale del modello 34 bis (ammissibilità e condizionalità) utilizzando la modulistica stampata su carta mediante le apposite

funzioni del sw.

In questo caso, il tecnico, dovrà apporre negli appositi campi, la propria firma su ogni pagina insieme al proprio codice AGEA, al timbro professionale dell'Ordine o Albo di appartenenza e alla data di esecuzione del rilievo.

Nella compilazione del mod. 34 bis ammissibilità, si dovranno compilare obbligatoriamente i seguenti campi:

- campo Cod. Part.: attribuire "I" per particella Inesistente, "F" per Fondo inaccessibile, "Q" per particella coperta da nuvole, "G" per particella ricadente in provincia con Catasto Austro Ungarico;
- nel campo presenza dell'utilizzo dichiarato S/N: scrivere la lettera S nel caso in cui si accerti la presenza di un uso del suolo compatibile con la coltura dichiarata o N negli altri casi;
- nel campo stato della coltura: biffare lo stato colturale accertato (in atto; stoppie; arato con residui; 2° racc. con resid.);
- nel campo descrizione colture accertate e note: si apporranno le sigle di tutte le altre colture o utilizzi rilevati. (vanno usate esclusivamente le sigle riportate nella tabella dell'allegato n°6);

N.B.: nel caso in cui sulla stampa del modello, per una stessa particella siano riportati più utilizzi o lo stesso utilizzo per più regimi d'intervento: si potrà compilare il campo note una sola volta nella prima riga relativa alla particella in corso di verifica (se è sufficiente lo spazio), per le altre occorrenze relative alla stessa particella, è comunque necessario compilare sempre (con SI o NO) il campo "presenza utilizzo dichiarato", altresì è necessario biffare sempre la casella corrispondente al tipo di stato della coltura riscontrato in campo.

- qualora sia stata utilizzata, in alternativa al PDA, la macchina fotografica digitale bisogna annotare nel campo referimento foto di campo il numero progressivo del file *.jpg prodotto.

5.2.5 Effettuazione delle foto di campo

Al termine del rilievo di campo, **per tutte le particelle controllate comprese quelle investite a colture foraggere**, dovranno essere effettuate con la macchina digitale le riprese fotografiche che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- § siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- § possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- § documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come non ordinarietà della coltura, infrazioni agli obblighi di condizionalità BCAA);

In caso di utilizzo di macchina fotografica digitale, e nel caso in cui sulla particella oggetto di indagine vengano riscontrati:

- utilizzi del suolo "accertati" non compatibili con gli utilizzi dichiarati o comunque diversi da quelli dichiarati;
- superfici seminabili (IP-PA; IP+PA; LMD; LMP; SGM; IP+PB; SOV);
- condizioni di non ordinarietà della coltura;

- situazioni di non rispetto dei requisiti dimensionali minimi (R D M);
- condizioni di infrazione alle norme in materia di Condizionalità BCAA;

il tecnico dovrà inquadrare nell'immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- la sigla della provincia;
- il codice AGEA del tecnico;
- l'ISTAT del comune ed eventuale sezione censuaria;
- numero del foglio catastale;
- numero particella catastale ed eventuale subalterno;
- il numero progressivo della foto scattata (adottando il metodo di codifica comunicato da Agrisian)
- data del sopralluogo.

In tutti gli altri casi si potranno eseguire le riprese fotografiche non inquadrando la tabella didascalica. In particolare si sottolinea la necessità di individuare, all'interno della ripresa fotografica, riferimenti fisici precisi (fabbricati, strade, alberi, ecc.) atti ad individuare inequivocabilmente la particella e/o la coltura di cui trattasi.

Dovranno altresì essere evidenti nella/e foto i particolari necessari a documentare l'esito del controllo. I riferimenti di ogni scatto eseguito, dovranno essere annotati nell'apposito campo del 34bis cartaceo nella riga relativa alla particella controllata. In tal caso sul plottaggio dovrà anche essere annotato con pennarello di colore rosso a punta fine, il punto di ripresa fotografica (punto), l'orientamento di scatto della foto (freccia), identificativo foto (numero progressivo).

5.3 ESECUZIONE DEL RILIEVO AGRONOMICO – INDICAZIONI GENERALI

Secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria di riferimento (vedi quadro normativo in appendice), sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

- le colture permanenti (esclusi gli olivi che sono ammessi);
- le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03);
- gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996).

Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004).

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme. A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica, la documentazione probante (contratti di moltiplicazione).

Nel corso dei sopralluoghi in campo, il tecnico, dovrà rilevare la presenza di tutti gli utilizzi del suolo e di tutte le colture agrarie presenti sulla particella oggetto di verifica.

Rispetto alle colture agrarie, la loro presenza potrà essere rilevata attraverso la verifica della coltura in atto o dei residui colturali presenti in campo (es. stoppie, stocchi, terreno arato con residui, coltura di 2° raccolto con residui).

In presenza di terreni già lavorati al momento del controllo, risulta di fondamentale importanza verificare la presenza dei residui della coltura che occupava il terreno immediatamente prima della lavorazione e attribuire la sigla colturale della stessa. Viceversa, qualora dall'esame dei residui colturali, il tecnico appuri che il terreno lavorato non sia stato precedentemente destinato a colture agricole (ad esempio si riconoscono residui di sola vegetazione spontanea) dovrà utilizzare gli appositi codici presenti nell'allegato 6 che descrivono la presenza di LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA (O DOPO) DEL 15 LUGLIO.

Si sottolinea che nel caso di terreno già lavorato, è spesso possibile effettuare il riconoscimento della coltura precedentemente praticata dall'esame dei residui che sono comunque presenti con maggiore frequenza, laddove le macchine operatrici hanno più difficoltà a manovrare. In queste zone infatti, le macchine impiegate per la raccolta, per lo sfalcio o per la lavorazione del terreno, potrebbero avere lasciato piccole porzioni di terreno nelle quali si possono riscontrare residui della coltura. Così sarà più facile ritrovare i residui colturali in prossimità dei limiti esterni dell'appezzamento, vicino ai pali della luce o in prossimità di elementi di discontinuità rappresentati da cumuli di pietre, manufatti, bordi esterni dell'appezzamento.

In presenza di una coltura di secondo raccolto (es. mais o colture orticole dopo un cereale vernino), sarà cura del tecnico, ricercare con cura i residui della coltura (principale) precedente e verificare se la coltura di secondo raccolto rilevata è compatibile con il rispetto dei tempi di mantenimento in campo della precedente coltura principale.

5.4 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DIMENSIONALI E CULTURALI PREVISTI (ORDINARIETA')

5.4.1 Dimensione minima degli appezzamenti colturali

La normativa nazionale (DM del Mipaf del 15 marzo 2005) ha fissato che la dimensione minima degli appezzamenti colturali ammissibili al pagamento diretto è di 500 m².

Si sottolinea che il requisito dimensionale previsto (500 m²) si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Poiché, per la definizione agronomica di appezzamento secondo la quale quest'ultimo può riguardare anche più particelle che possono ricadere anche su fogli catastali limitrofi e su comuni confinanti, gli appezzamenti vanno determinati in base all'uso del suolo, e non vincolati ai limiti catastali nè ai titoli di possesso, e da criteri di pascolabilità dell'area circostante, qualora si tratti di una foraggera.

Ad esempio è possibile riscontrare che piccole particelle, che costituiscono un unico appezzamento coltivato da più produttori, siano nel campione delle aziende da controllare, ma le particelle limitrofe non siano nel campione. In questi casi, e comunque di fronte a singole particelle di limitate dimensioni

oggetto di controllo, è necessario individuare graficamente in campo se queste fanno parte di un unico appezzamento o meno. Nella fase di riporto a video questa informazione sarà di estrema utilità.

Nel caso di terreni messi a riposo la superficie minima è però elevata a 1.000 m² e la larghezza in non meno di 10 m. Particelle di almeno 500 m² e 5 m di larghezza possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.

In caso di mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti il tecnico dovrà riportare:

- sulla mappa grafica A4 la sigla della coltura riscontrata, seguita dalla sigla "R D M" (requisito dimensionale non rispettato); ad esempio se venisse accertato un appezzamento coltivato a girasole di dimensioni non conformi, si scriverà "GS - R D M".
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la sigla della coltura riscontrata seguita dalla sigla R D M, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "R D M"

5.4.2 Ordinaria tecnica di semina e di coltivazione

a. I pagamenti diretti previsti ai capitoli 1, 2 e 3 del **titolo IV** del Reg. CE 1782/2003 relativi a:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro;
- premio per le colture proteiche;
- aiuto specifico per il riso;

sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende "l'ordinaria" tecnica di semina e di coltivazione praticata a livello locale.

b. Per le colture oggetto di premio nell'ambito del regime di aiuto previsto dall'**art. 69** del Reg. CE 1782/03, gli agricoltori dovranno mantenere in campo le colture richieste a premio in condizioni normali di crescita.

Per condizioni normali di crescita devono intendersi quelle oggetto dell'ordinaria tecnica di coltivazione posta in atto a livello locale.

In generale il tecnico, così come previsto dall'**art. 52** del Reg. CE 1973/2004, dovrà valutare che sulle superfici investite a colture seminative *"le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita"*.

Qualora il tecnico riscontri la presenza di una coltura in atto (non raccolta), dovrà valutare l'ordinarietà della stessa prendendo in considerazione principalmente la densità di piante a m² e lo sviluppo delle stesse.

Il tecnico, in base ai concetti di ordinarietà sopra esposti, dovrà verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente.

Inoltre, secondo la Legge n. 185 del 14 febbraio 1992, verranno definite a livello regionale le eventuali aree colpite da eventi calamitosi, quali la siccità, alluvioni ecc..

Nel corso del controllo di campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considererà come non ordinaria anche le colture che abbiano subito danneggiamenti a causa di presumibili calamità naturali.

In fase di successivo riporto a video, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AGEA alle singole sedi provinciali, tali colture non ordinarie saranno considerate ammissibili.

Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria è obbligatorio effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema.

Il tecnico dovrà riportare:

- sulla mappa grafica A4 la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di girasole si scriverà "GS N-OR".
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR" .

5.4.3 Requisiti specifici riferiti allo stadio fenologico

a. Per le colture oggetto di premio nell'ambito del regime di aiuto previsto dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, gli agricoltori dovranno mantenere in campo le colture richieste a premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica.

b. Nel caso della canapa (art. 51 Reg CE 1782/03), la coltura deve essere mantenute in campo, secondo le norme locali, almeno per i 10 giorni successivi alla fioritura.

c. Per le piante proteiche (premi titolo IV° del Reg. CE 1782/03) affinché siano ammissibili al pagamento, la coltura dovrà raggiungere lo stadio di maturazione latte.

Nel caso in cui il tecnico accerti che la coltura sia stata raccolta prima del raggiungimento dello stato fenologico compatibile con i requisiti sopra descritti, egli dovrà riportare:

- sulla mappa grafica A4 la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di favette, si scriverà la sigla "FV N-OR";
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR" .

5.5 SIGLE PER LA DESCRIZIONE DEGLI USI DEL SUOLO RILEVATI

Nel corso delle attività di rilievo in campo gli eventuali usi del suolo che è necessario modificare sulla mappa grafica A4 dovranno essere codificati utilizzando **esclusivamente** le "sigle uso del suolo" riportate nella tabella seguente.

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
	938	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO	PAS-NP
	953	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO	BPF-NP
	954	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO	BPC-NP
	959	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO	PPC-NP
	940	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO	PP20-NP
	950	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO	PP50-NP
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABBARBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA		FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
	470		
	431	AGRUMI – ARANCIO	ARA
	432	AGRUMI – BERGAMOTTO	BERG
	433	AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO	CHICE
	434	AGRUMI – CLEMENTINE	CLE
	435	AGRUMI – LIMETTE	LIME
	436	AGRUMI – LIMONE	LIMO
	437	AGRUMI – MANDARINO	MAND
	438	AGRUMI – POMPELMO	POMP
	439	AGRUMI – SATSUMA	SAT
	430	ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI	AGR
	460	PESCHI NON SPECIFICATI	PES
	461	PESCHE PERCOCHE	PERC
	450	PERI NON SPECIFICATI	PER
	451	PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE	PTAV

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	452	PERI – PERE DA SIDRO	PSID
	453	PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS	PWI
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	76	LUPPOLO	LUP
	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
	701	BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI	TAB-701
	702	IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER	TAB-702
	703	BADISCHER BURLEY E IBRIDI	TAB-703
	704	PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B)	TAB-704
	705	BRIGHT	TAB-705
	706	BURLEY ITALIA	TAB-706
	707	MARYLAND	TAB-707
	708	KENTUCKY	TAB-708
	709	MORO DI CORI	TAB-709
	710	SALENTO	TAB-710
	711	HAVANNA	TAB-711
	712	NOSTRANO DEL BRENTA	TAB-712
	713	RESISTENTE 142	TAB-713
	714	GOJANO	TAB-714
	715	BENEVENTANO	TAB-715
	716	BRASILE SELVAGGIO	TAB-716
	717	XANTI - YAKA'	TAB-717
	718	PERUSTITZA	TAB-718
	719	ERZEGOVINA	TAB-719
	720	KATERINI	TAB-720
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	4	SOIA	SO
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP
	204	PISELLI	PS
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCOLTI STERILI PASCOLABILI	ISP
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

Nei paragrafi seguenti sono riportate, suddivise per “gruppo di coltura”, delle informazioni utili ai fini della corretta codifica di alcune colture e di particolari utilizzi del suolo riscontrabili nel corso dei sopralluoghi in campo.

5.5.1 CEREALI

Grano (frumento) Duro (GD)

Per il grano duro il premio supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 ed integrate con decreto 2668 del 3 novembre 2004) utilizzando semente selezionata e certificata (pre-base, base 1° e 2° riproduzione) in quantità non inferiore a 180 Kg Ha-1. L'utilizzo di una delle varietà ammesse nonché il rispetto dei requisiti legati all'utilizzo della semente certificata viene controllato

esclusivamente mediante dei controlli di tipo amministrativo basati sulla documentazione allagata alla domanda e pertanto nessun tipo di rilievo è richiesto al tecnico in proposito.

Il tecnico all'epoca della esecuzione del controllo, potrà riscontrare la presenza della coltura sulla base dell'osservazione della coltura in atto, dei residui della coltura raccolta o del terreno lavorato con presenza di residui della coltura. Pertanto, ai fini del riconoscimento della coltura, è importante che il tecnico, nel corso del controllo, accerti la presenza della coltura, eventualmente ricercandone ed esaminandone i residui (es. rachidi, glumette, cariossidi cadute, stoppie, ecc.) quando questa risulti già stata raccolta.

La normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo la coltura fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica ed in condizioni normali di crescita.

Nel caso fossero riscontrate colture orticole sulle superfici dichiarate a frumento duro il tecnico dovrà porre la massima attenzione nel determinare se dette colture siano di secondo raccolto oppure in coltura principale; per maggiori dettagli su questo argomento si rimanda al paragrafo sulle COLTURE ORTIVE.

Si rammenta inoltre che, in alcune zone, anche la coltura di grano duro può essere soggetta a pascolamento e che ciò è compatibile con la richiesta dell'aiuto comunitario, purché il pascolamento avvenga in epoca successiva alla maturazione agronomica. In tal caso, l'esito del controllo sarà comunque considerato positivo.

La pratica della trasemina di erba medica su superfici dichiarate a cereali è ritenuta compatibile con il premio comunitario. Pertanto in caso di riscontro di erba medica su particelle dichiarate a cereali, il tecnico dovrà tenere conto di questa eventualità ed accertare l'eventuale presenza dei residui del cereale; in caso di riscontro positivo dovrà classificare il terreno con la sigla specifica del cereale riscontrato (ad esempio GD nel caso di Grano duro).

Mais (granturco) (MA)

Al momento dei sopralluoghi di campo, il mais (da granello, silomais, mais dolce) si potrà riscontrare o come coltura in atto o, in ogni caso, si potranno individuare facilmente gli stocchi (sia nel caso di terreno ancora non lavorato, sia nel caso di terreno già soggetto a lavorazioni).

Si sottolinea la necessità di valutare con attenzione le condizioni di ordinarietà, specie nelle zone non irrigue, al fine di accertare un corretto sviluppo della coltura.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del sorgo e del girasole è consentita: in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM).

Risone (RIS)

Relativamente alla coltura del Riso, ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Pertanto in tali casi la coltura dovrà essere classificata

come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

Altri cereali depauperanti - a paglia (ACD)

Con il codice di rilevazione "altri cereali depauperanti" (cod. ACD) dovranno essere codificate tutte le colture di cereali definite depauperanti ai fini dell'avvicendamento colturale (Circ. AGEA ACIU 2005.001.30 recante "disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026) che non sono esplicitamente elencate nella tabella "uso del suolo rilevati" all'interno del gruppo di coltura "cereali". Potranno quindi essere accertate con questo codice i cereali quali: **triticale, spelta, miglio, scagliola e farro**, per i quali quindi non è previsto uno codice specifico.

Queste colture concorrono al pagamento del premio relativo all'avvicendamento previsto dall'art. 69 del Reg. CE 796/04. Anche a tal fine, la normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, la coltura sarà classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

5.5.2 PIANTE DA FIBRA

Rispetto alla coltura della canapa da fibra, il requisito previsto ai fini del pagamento del premio è che la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Si ricorda altresì che la coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto;
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;
- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Il tecnico in campo dovrà limitarsi ad accertare la presenza della coltura e che questa non sia stata raccolta prima di 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura. In caso di non rispetto di quest'ultimo requisito la coltura dovrà essere definita come "non ordinaria".

5.5.3 PIANTE OLEIFERE

Per le particelle per le quali si dovesse riscontrare la coltura della Soia (SO) o del Girasole (GS), dato il periodo di controllo in campo ed i normali tempi agronomici di coltivazione, si potrà verificare la

presenza delle colture in atto o risalire alla determinazione della coltura attraverso l'analisi dei residui colturali.

Per queste colture, inoltre, si sottolinea l'importanza e la delicatezza della verifica del raggiungimento dello stadio vegetativo di completa maturazione agronomica e dell'esistenza delle normali condizioni di crescita.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del girasole o del sorgo è consentita, in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM)

5.5.4 COLTURE ORTIVE

Le superfici investite alle colture ortive non sono di norma ammissibili al pagamento unico.

Fanno eccezione le colture ortive di secondo raccolto (intercalari) purché occupino il terreno per una durata non superiore ai tre mesi nel periodo compreso tra l' 11 Giugno e l'11 Settembre.

Nella esecuzione del controllo di campo, il tecnico, nel caso riscontri colture orticole diverse da quelle precedentemente elencate, dovrà innanzitutto valutare, attraverso la presenza dei residui colturali, la presenza e la qualità dell'eventuale coltura di primo raccolto. Qualora la coltura ortiva non si configuri come una coltura di secondo raccolto, il tecnico dovrà descrivere l'ortiva riscontrata utilizzando le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi.

Viceversa, se il tecnico riscontra che la coltura ortiva è stata praticata in secondo raccolto, dovrà valutare il rispetto dei vincoli temporali suddetti attraverso la valutazione dello stadio fenologico della coltura in relazione alla data in cui avviene il controllo di campo. A tal proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria (2° raccolto), trascorso il periodo di 3 mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei 10 mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di sussistenza delle suddette condizioni di compatibilità tra le colture di primo e secondo raccolto il tecnico dovrà descrivere sui materiali fotocartografici e sul 34bis (e sul PDA) la coltura di primo raccolto riscontrata ed identificata attraverso i residui colturali presenti nel terreno. Scriverà sulla mappa grafica A4 la sigla della coltura di primo raccolto e tra parentesi la sigla della coltura di secondo es.: AVE (2° racc. ORT).

Sul 34bis nel campo presenza utilizzo dichiarato risponderà con "S," nel campo stato della coltura bifferà l'occorrenza "2° raccolto con residui" e nel campo "descrizione colture accertate" indicherà la sigla della prima coltura e tra parentesi la sigla della coltura di secondo raccolto es.: AVE (2° racc. ORT).

Pertanto una coltura ortiva praticata in secondo raccolto anche oltre la data dell'11 settembre 2007 dovrà essere considerata, fatta salva la successiva verifica del periodo di impegno desumibile dalla domanda d'aiuto, compatibile con la coltura di primo raccolto e si dovrà utilizzare la modalità sopra descritta (presenza dei residui della coltura principale) nella compilazione dei materiali fotocartografici e del 34bis.

In caso contrario dovrà essere invece descritta la coltura di secondo raccolto secondo le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi. Si tenga presente che in questo gruppo di coltura sono anche presenti alcune colture orticole di pieno campo come ad esempio il cavolo (CAV), la carota (CRT),

che possono avere utilizzo foraggero, oppure come il Topinambur (TPN) o la cicoria (CIC) che possono essere coltivate a scopo di realizzazioni di produzioni no-food, oppure come la fragola (FRA) che può entrare nell'avvicendamento normato dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, oppure come il pomodoro (POM) che può essere oggetto di dichiarazione nel settore ortofrutta.

In tutti i casi in cui si riscontri una coltura di secondo raccolto, il tecnico dovrà compilare una scheda agronomica aggiuntiva (fac-simile in allegato 7), in cui dovrà dettagliare per la coltura di secondo raccolto rilevata le seguenti informazioni:

- Sigla della coltura di secondo raccolto rilevata (vedi allegato 6);
- Sviluppo vegetativo della coltura di secondo raccolto;
- Tipo di residui della coltura di primo raccolto rilevati;
- Diffusione dei residui della coltura di primo raccolto rilevati;
- Indicazione della presenza rilevata dei residui della coltura di primo raccolto (Si / No) entro i limiti dell'appezzamento.

Tale scheda andrà allegata al 34bis di cui costituirà parte integrante.

5.5.5 OLIVI

L'attività consiste nel riscontro oggettivo, svolto attraverso l'esecuzione di un sopralluogo di campo sulle particelle oggetto di indagine avvalendosi del materiale fotocartografico opportuno.

Il riscontro oggettivo in campo è finalizzato:

- ⇒ *alla verifica della presenza di piante di olivo;*
- ⇒ *al conteggio delle piante totali e produttive;*
- ⇒ *al conteggio delle piante "supplementari" (pianta di olivo messa a dimora dopo il 1° maggio 1998 che non sostituisce un olivo 'estirpato' – art. 4 Reg. CE 2366/98);*
- ⇒ *al corretto posizionamento dell'ubicazione geografica delle stesse piante di olivo sulla relativa mappa grafica graficamente le piante "supplementari" dalle non "supplementari".*
- ⇒ *alla rilevazione delle informazioni integrative proprie della particella e dell'impianto olivetano da indicare sulla scheda agronomica*

Ai sensi dell'articolo 1 del Reg. CE 2366/98 un "olivo" da individuare geograficamente nella base dati di riferimento del GIS Oleicolo (piante di olivo totali) è una pianta di olivo con le seguenti caratteristiche:

- o appartenente ad una specie classificata domestica;
- o piantato a dimora;
- o vivo;
- o di qualsiasi età e stato;
- o provvisto eventualmente di più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di due metri alla base.

Come piante di olivo in produzione vengono considerate quelle con un'età maggiore di 5 anni e non in stato di abbandono, dove per piante abbandonate si intendono quelle in cui risulta in modo evidente

ed inequivocabile la mancanza di cure colturali da diversi anni, la presenza di vegetazione spontanea (rovi, cespugli), la mancata raccolta da diversi anni.

Si ricorda che dalla campagna 2007 anche gli oliveti impiantati dopo il maggio 1998 sono ammissibili all'esercizio dei titoli ordinari.

La mappa grafica, prodotta su un unico foglio A4, riproduce la porzione di ortofoto, il reticolo catastale e, laddove richiesto in fase di stampa, i cerchi indicanti l'ubicazione degli olivi eventualmente individuati nel corso della verifica a video.

Nella parte superiore sono riportate le informazioni della particella (identificativo, superficie, etc...), la data del volo utilizzato per la stampa e la scala di riproduzione dell'immagine sulla scheda.

Operazioni da svolgere per il rilievo in campo:

- w raggiungimento della particella utilizzando le tavolette riportanti i limiti amministrativi dei fogli di mappa sulla cartografia IGM (1:25.000) ed i plottaggi riportanti i fogli di mappa e le relative porzioni di ortofoto;
- w raggiunta la particella, il tecnico dovrà individuarne i limiti catastali sul campo, avvalendosi del confronto fra punti ben identificabili (case, strade, fossi, muretti, ...) ed omologhi tra il plottaggio della dupla (foto/mappa) e la realtà di campo;
- w conteggio delle piante totali e produttive;
- w conteggio delle piante "supplementari" (pianta di olivo messa a dimora dopo il 1° maggio 1998 che non sostituisce un olivo 'estirpato' – art. 4 Reg. CE 2366/98);
- w corretto posizionamento dell'ubicazione geografica delle stesse piante di olivo sulla relativa scheda di campo distinguendo graficamente le piante "supplementari" dalle non "supplementari" utilizzando metodi a vista ed avvalendosi di punti omologhi tra il plottaggio della porzione di ortofoto/mappa, la realtà di campo e la porzione di scheda grafica interessata;

L'inserimento, la cancellazione o il riposizionamento delle piante di olivo sulla scheda grafica dovrà essere effettuato utilizzando disegnando dei pallini pieni di colore rosso per le piante non supplementari e di colore blu per le piante supplementare.

Tali interventi, eseguiti da parte del tecnico rilevatore, dovranno essere tracciati in funzione dell'entità delle indicazioni da memorizzare ed in funzione della presenza o assenza dei pallini già presenti in base dati (fotointerpretazione) al momento della stampa.

Le cancellazioni di piante (diverse da olivi) individuate in fase di fotointerpretazione andranno indicate con una **crocetta** e gli inserimenti con un **pallino** (entrambi i simboli dovranno essere ben visibili).

Casi particolari

Nuovo impianto con sesto regolare (non visibile su foto) – Nel caso il tecnico si trovi nella necessità di dover posizionare sulla scheda grafica di campo un nuovo impianto a sesto regolare, si consiglia di riportare all'interno della particella il numero di piante (totali e produttive) indicando inoltre le misure del sesto (es: 200 piante totali e 200 produttive, sesto 4 x 5) e di effettuare la puntinatura rappresentante il posizionamento delle prime 2 file di olivi (orientamento file), senza completare la puntinatura di tutte le piante presenti sulla particella;

Olivi di bordo – Nel caso il tecnico si trovi nella necessità di dover posizionare sulla scheda grafica di campo un elevato numero di olivi di bordo, risultando estremamente difficile effettuare il posizionamento degli stessi sulla scheda, considerata la esigua distanza fra gli olivi di bordo, si consiglia di “tracciare” una linea continua per indicare l'effettivo posizionamento degli olivi sul terreno con l'indicazione, a fianco della linea, del numero di piante riscontrate;

- w rilevazione delle informazioni integrative proprie della particella e dell'impianto olivetato.

Nella “Scheda Agronomica” sono predisposti appositi spazi, da compilare a cura del tecnico rilevatore per la trascrizione delle informazioni agronomiche integrative ottenute o accertate nel corso della verifica di campo, così come descritto nel precedente paragrafo MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AGRONOMICHE.

5.5.6 Tabacco

Il tabacco può essere dichiarato solo per ricevere l'aiuto disaccoppiato (Titolo III del Reg. CE 1782/03) oppure anche quello accoppiato (Titolo IV del Reg. CE 1782/03) disciplinato dal capitolo 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Tale circostanza è desumibile dal 34bis ammissibilità: nel caso di richiesta dell'aiuto accoppiato, in corrispondenza della riga di stampa relativa al Tabacco, verrà indicata una 'X' nella colonna TITOLO IV.

Pertanto il tecnico, in caso di richiesta di aiuto accoppiato, dovrà rilevare anche la Varietà di Tabacco codificata nella precedente tabella (sigle da TAB-701 a TAB-720) mentre nel caso di richiesta del solo aiuto disaccoppiato può limitarsi all'indicazione genericamente della presenza della coltivazione di Tabacco (sigla TAB).

5.5.7 PIANTE ARBOREE RILEVATE SU TERRENI NON DICHIARATI A FAG O AD OLIVI

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata.

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga

verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggiere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

N.B. Nel caso in cui le piante arboree siano localizzate solo su una porzione definita della particella, per il calcolo della densità per ettaro delle piante ci si dovrà riferire alla sola superficie interessata dalla coltura arborea.

Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici accertate a set-aside

Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set-aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set-aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 m²; per le piante grandi 10 m²). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità e degli oliveti dove la

detrazione della tara verrà fatta automaticamente dal SW sulla base della posizione delle piante registrate nel GIS) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in m² da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m² (larghezza filare stabilita). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

Nel caso si verificasse la presenza di una coltura arborea specializzata, si potranno utilizzare uno dei seguenti codici:

- arboricoltura da legno non specificata (ARL)
- vite non classificata (VIT)
- coltivazione arborea a ciclo breve (max 20 anni) (AB20)
- olivo non classificato (OLI)
- frutteto non specificato (FTR)
- tutti i codici degli Agrumi indicati in allegato 6;
- tutti i codici delle pere e delle pesche indicati in allegato 6;

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

5.5.8 TARE

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in non rilevanti, rilevanti e rilevanti diffuse in funzione della dimensione superiore o inferiore a m² 100. Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda.

Si ricorda che gli elementi, come le siepi, i fossi, i muri, ecc. rientrano per tradizione e uso del suolo nelle buone pratiche agricole, è possibile considerare tali elementi come parte integrante dell'appezzamento.

Pertanto *elementi di confine* tra un appezzamento ed un altro, dovranno essere evidenziati sulla mappa grafica A4 solo se con larghezza maggiore di m 2, effettuando la delimitazione su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice di non eleggibilità. Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere evidenziati sulla mappa grafica A4 solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

N.B. Porzioni di un appezzamento all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata, devono essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria secondo quanto specificato nell'apposito paragrafo.

Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a m² 100)

Sono da considerarsi non significative le tare che nel loro complesso - all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accerta - non risultano superiori a m² 100.

In caso di loro presenza, il tecnico le evidenzierà sulla mappa grafica A4 con una X e riporterà nel campo note del 34 bis la dicitura "tare non rilevanti".

Tare rilevanti (complessivamente superiori a m² 100)

Sono da considerarsi significative e quindi da riportare sugli ingrandimenti e sul 34 bis le tare di ampiezza superiore a 100 m² all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accertata.

Il tecnico dovrà effettuare sulla mappa grafica A4 la delimitazione corrispondente, utilizzando per la descrizione le sigle delle superfici non seminabili INCOLTO STERILE (ISP), Area non Pacolabile (ANP) ecc. Nel campo note del 34 bis sarà riportata la dicitura "tare rilevanti".

Tare rilevanti diffuse (complessivamente superiori a m² 100)

Qualora all'interno dell'appezzamento delimitato, la superficie complessivamente riscontrata a tare sia superiore a m² 100 (es. macerie, rocce affioranti), ma con superficie per singola tara inferiore ai 100 m² il tecnico, non dovrà delimitare sulla dupla le singole tare ma scriverà sul 34 bis la dicitura "tare diffuse", che andranno misurate in fase di riporto a video e la loro superficie sottratta in modalità manuale.

TIPOLOGIA	CARATTERISTICA DISCRIMINANTE					RIPORTO GRAFICO FOTO/DUPLA	COMPILAZIONE 34BIS CAMPO ANNOTAZIONI
	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (mq)	COLTURA SOTTOCHIOMA	DENSITA' (piante/ha)	PRESENZA COLTURA DICHIARATA		
ELEMENTI LINEARI (strade, fossi, muri, siepi)	<2					no	non compilare
	>2					poligonare e apporre sigla	descrizione per esteso
ELEMENTI AREALI (macerie, rocce affioranti, dirupi ecc.)		<100				segnare con una X	dicitura " tare non rilevanti "
		>100				poligonare e apporre sigla ANP	dicitura " tare rilevanti "
		complessivamente >100				segnare con una X	dicitura " tare diffuse "
PIANTE SPARSE			no	<100		segnare con una X	dicitura " CS NO "
			si	<50		no	dicitura " CS e tara non rilevante "
				51-100		no	dicitura " tara "
SEMINATIVO ARBORATO consociabile				>100	si	segnare con una X le piante. Per i filari tracciare una linea rossa lungo tutto il filare.	descrizione delle colture accertate
					no	no	
COLTIVAZIONI ARBOREE specializzate a sesto regolare e irregolare non consociabili				sesto regolare : distanza tra i filari < 5 m o distanza tra le chiome dei filari < 3 m; sesto irregolare : >400 o distanza tra le chiome < 3 m	si	segnare con una X le piante. Per i filari tracciare una linea rossa lungo tutto il filare.	descrizione della coltura arborea riscontrata (frutteto non specificato, olivo non classificato, vite non classificata)
					no	no (apporre sigla coltura arborea riscontrata al poligono)	

5.5.9 FORAGGERE

Le superfici foraggere, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1782/03, in funzione delle loro caratteristiche e della loro utilizzazione economica, possono essere, sulla base della loro destinazione produttiva, interessate da più regimi di aiuto. Infatti dette superfici possono essere destinate al semplice uso foraggiero, alla trasformazione (produzione di foraggi essiccati e/o farine etc.) oppure destinate alla produzione di seme selezionato.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 69 del reg. (CE) 1782/03 per l'aiuto supplementare alle pratiche di avvicendamento colturale, per le particelle a controllo, è fondamentale conoscere esattamente la natura delle colture foraggere avvicendate (prati ed erbai). Infatti alcune specie utilizzate a scopo foraggiero, non elencate nell'allegato IX, pur non essendo ammissibili al premio supplementare, concorrono però all'ottenimento del premio per la coltura "depauperante" dell'anno successivo.

Inoltre coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) 796/04 (art. 3 e 4), modificato e rettificato dal Reg (CE) 239/05, le superfici foraggere investite a pascolo permanente, cioè non comprese nell'avvicendamento colturale per 5 anni o più, sono soggette agli obblighi di condizionalità per la norma 4.1.

Controllo di campo delle Foraggere avvicendate (erbai e prati avvicendati)

Nel corso del sopralluogo di campo il tecnico accerterà le colture praticate sulla particella indagata limitandosi a "fotografare" fedelmente con il proprio rilievo la realtà riscontrata sul terreno avendo cura di definire in modo quanto più possibile preciso ed inequivocabile tutte le colture e tutti gli usi del suolo riscontrati. Soltanto così sarà possibile ricostruire esiti coerenti per le aziende costituenti il campione.

Va sottolineato, soprattutto per le "foraggere avvicendate" la necessità di evidenziare la modalità di utilizzazione delle colture così che non vi siano possibilità di equivocare il risultato dei sopralluoghi (per esempio di fronte ad un appezzamento coltivato ad avena, per la particella indagata, andrà registrato sul palmare, avena (se da granella), erbaio di graminacee (se affienata). Sull'elaborato grafico, all'interno del poligono interessato verranno apposte rispettivamente le sigle AVE, nel primo caso ed ECE nel secondo.

Nella tabella che segue, per le foraggere avvicendate, sono riepilogate le più comuni e probabili situazioni verificabili in campo e per ciascuna di esse la corretta codifica da utilizzare.

	Descrizione	Utilizzo	sigla coltura
Erbai	ERBAI DI GRAMINACEE	Mais, Sorghi, Triticale, Orzo, Avena, Spelta, Segale, Frumento Tenero, Farro, Miglio perlato, Panico	ECE
		Loiessa	
	ERBAI DI LEGUMINOSE	Veccie, Pisello, Fava, Trifogli annuali, Cicerchia, Lupino, Fieno Greco, Serradella, Vigna sinensis,, Soia	ELE
	ERBAIO MISTO E ALTRI ERBAI	Cavolo da foraggio, Colza e Ravizzone, Rapa, Rutabaga	ERB
		Barbabietola, Carota, Girasole	
		Di graminacee e leguminose in miscuglio tra loro	
Prati e Prati Pascoli	PRATI DI GRAMINACEE	Festuca spp., Dactylis glomerata, Lolium spp., Fleolo pratense, Bromi, Falaride, Agropiro, Agrostis, Alopecurus pratensis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Holcus lanatus ecc.	PRAG
	PRATI LEGUMINOSE	Erba medica,	PRAL
		Sulla	
		Trifogli perenni	
		Lupinella	
		Antillide e Ginestrino	
	PRATI MISTI	Erba medica e dactylis glomerata, Loietto e Trifoglio pratense	PRA
		di Graminacee e leguminose	

N.B. Soltanto l'uso corretto e meditato dei codici colturali eviterà la possibilità di equivocare le risultanze dei rilievi.

Per la corretta identificazione e quindi l'esatta attribuzione delle sigle colturali non vi è alcuna difficoltà per le foraggere avvicendate annuali a ciclo primaverile estivo (es.: erbaio di mais e di sorgo) poiché al momento del controllo le colture sono in atto, lo stesso vale per i prati avvicendati (che occupano, per definizione, le superfici per periodi superiori all'anno). Soltanto per gli erbai a ciclo autunno-vernino e/o per i prati avvicendati già rotti al momento del sopralluogo, si pone il problema della corretta determinazione della coltura. Anche in questi casi, un rapido esame dei residui colturali è risolutivo e permette in ogni caso la corretta attribuzione delle sigle colturali.

Controllo di campo delle Foraggere non avvicendate (permanenti)

Le foraggere non avvicendate sono tutte le utilizzazioni foraggere che occupano la stessa superficie per lunghi periodi (**oltre 5 anni**), rimanendo al di fuori del normale avvicendamento colturale. A tale categoria appartengono i prati stabili non avvicendati per più di 5 anni (produzioni falciate per utilizzazione differita nel tempo), i prati pascoli non avvicendati per più di 5 anni (taglio in primavera e pascolo in estate autunno) ed i pascoli permanenti (utilizzati direttamente dagli animali).

Le superfici investite a foraggere non avvicendate sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
	F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
	F/2 Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

La classe F/2 (PASCOLI MAGRI), in Italia, si articola nelle seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso	Cod.
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	103-009
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	054-009
Pascolo polifita (tipo alpeggi): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – Permanente	065-009
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%: pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	063-009
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%: pascolo magro	064-009

non avvicendato per almeno 5 anni – permanente	
---	--

Per le suddette categorie dichiarative, ad esclusione della destinazione d'uso "pascolo polifita (tipo alpeggi): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente", conformemente a quanto applicato nelle campagne precedenti, tenuto anche conto delle posizioni espresse più volte dai servizi della Commissione europea, ai fini della determinazione della superficie foraggiera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

In coerenza a quanto sopra esposto, per il rilievo in campo dei pascoli magri sono state individuate, in funzione della loro resa produttiva e dell'incidenza di roccia affiorante e vegetazione arbustiva/arborea, 6 diverse classi di PASCOLO MAGRO, descritte nella tabella seguente:

Tipi di pascoli	Sigla coltura	Descrizione	Tare forfetarie	Tare manuali
PASCOLI MAGRI AMMISSIBILI	PAS	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	NO	SI (ma < 20%)
	BPF	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	20%	NO
	BPC	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	50%	NO
	PPC	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20%	20%	NO
	PP20	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	20%	NO
	PP50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	50%	NO

Nel caso in cui su un "pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tare" (PAS) vengano rilevate tare non poligonabili, rilevanti e diffuse, se queste rappresentano complessivamente una

superficie inferiore al 20% di quella complessiva del pascolo, tali tare dovranno essere quantificate e rilevate come "manuali"; qualora, invece, ci si accorga che le suddette tare siano superiori a tale soglia, si dovrà correggere la sigla coltura PAS erroneamente attribuita ed apporre quella del PASCOLO MAGRO che meglio si addice a rappresentare la realtà riscontrata.

Qualora, invece, si riscontri su una particella dichiarata a pascolo una superficie sicuramente non pascolabile, quale un arenile, un bosco di conifere, un calanco privo di vegetazione, la sigla da apporre sarà ANP (Area Non Pascolabile).

La normativa comunitaria aggiunge ulteriori considerazioni in merito all'ammissibilità dei pascoli permanenti. In particolare:

- § L'art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."
- § L'art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il "pascolo permanente": terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.... (omissis).

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza nel caso in cui su una particella venga riscontrata una superficie foraggiera non avvicendata che risponda alle caratteristiche di **PASCOLO MAGRO** sopra descritte, **il tecnico dovrà valutarne l'effettiva utilizzazione foraggiera** (pascolo diretto o sfalcio), desumendola dal riscontro, sulla particella oggetto di controllo o su particelle limitrofe della medesima tipologia, di elementi oggettivi quali:

- presenza diretta di bovini, ovi-caprini, bufalini, suini, equini, ecc.
- riscontro di deiezioni riconducibili ad animali delle specie sopra descritte
- presenza diretta di macchine agricole preposte allo sfalcio della vegetazione
- riscontro di tracce di calpestio di animali domestici
- riscontro di tracce di brucatura della vegetazione erbacea o di scortecciamento di alberi ad opera di animali domestici
- riscontro di vegetazione erbacea sfalcata
- presenza di fieno raccolto in andane o in balle
- presenza di abbeveratoi e/o mangiatoie
- presenza di recinzioni preposte alla rotazione ed al razionale utilizzo dei pascoli
- presenza di strutture fisse o mobili per il ricovero degli animali
- contiguità della particella con stalle od ovili
- ecc.

Qualora il tecnico valuti che, pur configurandosi come un pascolo magro, non sussista alcun elemento, tra quelli sopra elencati o altri che siano significativi a suo giudizio, a suffragio del fatto che la superficie oggetto di controllo abbia un effettiva utilizzazione foraggiera, dovrà utilizzare per classificare le superfici rilevate, in alternativa a quelli della tabella precedente, i codici della tabella seguente, che conferiscono alle superfici rilevate la caratteristica di "non ammissibilità":

<i>Tipi di pascoli</i>	<i>Sigla coltura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tare forfetarie</i>	<i>Tare manuali</i>
PASCOLI MAGRI NON AMMISSIBILI (SENZA UTILIZZAZIONE FORAGGIERA)	PAS-NP	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO	NO	SI (ma < 20%)
	BPF-NP	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO	NO	NO
	BPC-NP	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO	NO	NO
	PPC-NP	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO	NO	NO
	PP20-NP	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO	NO	NO
	PP50-NP	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO	NO	NO

Le superfici in tal modo rilevate non saranno considerate ammissibili né al Regime di Intervento relativo ai Titoli Ordinari che a quello specifico delle Foraggiera per il calcolo del carico UBA, e concorreranno alla determinazione di un eventuale scostamento in tali Regimi. Nel caso in cui nella fase di convocazione conseguente a tali scostamenti un produttore contesti la valutazione di "non ammissibilità" attribuita a PASCOLI MAGRI riscontrati su particelle da lui dichiarate, potrà richiedere un sopralluogo in campo in contraddittorio, nel corso del quale dovrà essere sua cura dimostrare l'effettivo utilizzo zootecnico delle suddette superficie, secondo le modalità che saranno meglio descritte nel capitolo "INCONTRI CON I PRODUTTORI".

5.5.10 TERRENI NON SEMINATI

Le superfici associate a titoli da ritiro, sono sottoposte a condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

- § colture permanenti;
- § foreste;
- § usi non agricoli;
- § pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- ü superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- ü superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999. Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- § estensione minima non inferiore a 1000 m² e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- § messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, **non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale.** Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2007, ma solo a partire dalla stagione successiva.

Tuttavia, così come previsto dalla Circolare AGEA – Coordinamento n. ACIU.2007.400 del 7.6.2007, è consentito ai soli produttori colpiti da siccità l'utilizzo delle terre destinate a set-aside per la produzione di foraggio da utilizzare esclusivamente in azienda senza finalità lucrative.

Pertanto, tale deroga può essere attuata dalle sole aziende zootecniche che possono dimostrare di poter utilizzare tali foraggi per l'autoconsumo aziendale.

Su tali terreni non sono consentite nuove semine, anche se finalizzate esclusivamente alla produzione di erba per l'alimentazione degli animali in regime di autoconsumo.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti **deroghe** di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- **lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio** per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili l'anno successivo; Si utilizzeranno le sigle LMP o LMD nei casi in cui si riscontri la presenza di vegetazione spontanea interrata mediante lavorazione meccaniche profonde (Aratura, erpicatura). Si utilizza la sigle IP+PA (codice 100) quando viene riscontrata l'esecuzione di pratiche agronomiche a basso impatto quali sfalcio o trinciatura della vegetazione almeno una volta l'anno. Qualora viene rilevata l'assenza di tale tipo di pratiche agronomiche (ad esempio attraverso il riscontro di piante erbacee che si trovino in uno stato fenologico raggiungibile soltanto a partire dal secondo anno oppure di piante arbustive di almeno due anni di età) si dovrà utilizzare il codice IP-PA (codice 102); **l'utilizzo di tale codice di norma è sufficiente a far ritenere non ammissibile la superficie così codificata.**

- **destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide** per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
- **copertura vegetale con specie da sovescio**, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il **15 maggio** di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
- **costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco**. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere (codice prodotto 003 codice varietà 002). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
 - a) girasole
 - b) sorgo
 - c) mais
- **lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno** (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.
- In riferimento al DM 15.03.2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003 codice varietà 005) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).

Se a seguito dell'analisi degli utilizzi del suolo si dovesse desumere l'esistenza di superfici interessate da titoli di ritiro oppure oggetto di riposo volontario, la realtà accertata dovrà essere ricondotta ad una dei 7 casi riportate di seguito utilizzando uno dei seguenti codici:

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

5.5.11 SUPERFICI NON SEMINABILI

AREA NON PASCOLABILE (ANP): superficie non coltivabile né accessibile al pascolo degli animali (ad esempio gli arenili, calanchi, boschi di conifere, etc.).

INCOLTI PASCOLABILI: superfici comunque accessibili agli animali come ad esempio i calanchi, le aree golenali, i depositi morenici, e suscettibili di una pur minima produzione foraggera utilizzabile direttamente dagli animali.

5.5.12 FRUTTA A GUSCIO

QUADRO DI RIFERIMENTO

L'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, comprendente:

- **nocciole**, cod. di utilizzo = 71
- **mandorle**, cod. di utilizzo = 72
- **noci comuni**, cod. di utilizzo = 73
- **pistacchi**, cod. di utilizzo = 74
- **carrube**, cod. di utilizzo = 75

L'art. 15 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a **0,10 ettari** e che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (**densità**) non può essere inferiore a:

- **125** per le nocciole;
- **50** per le mandorle;
- **50** per le noci comuni;
- **50** per i pistacchi;
- **30** per le carrube.

La superficie minima e le densità sopra indicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto, così come la coltivazione della superficie arborea investita a frutta a guscio deve rispettare il principio dell'ordinarietà delle colture.

A tal fine occorre ricordare che per **frutteto** si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee, quindi in **presenza di colture erbacee coltivate l'impianto a frutta in guscio non è ammissibile all'aiuto.**

I frutteti si classificano in specializzati e consociati:

Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare = tipo di impianto 1;
- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare = tipo di impianto 2;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 3;
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare = tipo di impianto 4;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 5;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno a sesto irregolare = tipo di impianto 6;
- altri impianti (filari singoli ammissibili (vedi def. sotto riportata)) = tipo di impianto 7

N.B.= In caso di impianti consociati con specie di frutta a guscio o castagno e con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno la tipologia di impianto è 5 o 6.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio (filari singoli) piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

Definizione albero isolato: un albero isolato di frutta a guscio è definito come un albero che ha una distanza (a livello di piede d'albero) da qualsiasi altro albero di frutta a guscio dichiarato dallo stesso agricoltore:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Gli alberi isolati che presentano le suddette caratteristiche non sono considerati come parte di un frutteto e quindi non sono ammissibili.

Definizione filare singolo: il filare singolo di piante di frutta a guscio è definito come un gruppo di alberi di frutta a guscio nel qual ciascuna pianta ha una distanza dal frutteto (di frutta a guscio) più vicino:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Il filare singolo deve avere, inoltre, un'estensione inferiore a 0,1 ettaro.

Pertanto, i filari singoli con un'estensione pari o superiore a 0,1 ettaro sono considerati frutteti e quindi ammissibili.

Nel caso di frutteto consociato, la densità minima per ettaro dovrà essere rispettata per almeno una delle specie consociate.

Per le modalità di rilievo si faccia riferimento e quanto descritto nei paragrafi MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE SCHEDE AGRONOMICHE e DELIMITAZIONE SULLA MAPPA GRAFICA (in formato A4).

5.5.13 FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO

Qualora il tecnico non abbia la possibilità di accedere alla particella per effettuare il controllo (ad esempio terreni recintati oppure incluse in aree riservate (zone militari, aeroportuali, etc.) e la visibilità esterna non consente di evidenziare il tipo di coltura praticata, dovrà riportare:

- Sulla mappa grafica A4 i limiti dell'area non accessibile, distinguendo il "possibile seminativo" e le "superfici non eleggibili" con la dicitura "fondo inaccessibile" la sigla

“F”;

- sul 34 bis (in caso di non utilizzo del PDA):
 - nel campo note, uno dei seguenti motivi del mancato accesso:
 - fondo recintato,
 - aeroporti;
 - impedito accesso da persone;
 - impedito accesso da animali;
- sul PDA si imputerà il codice F mediante l'opposito tasto posto nella finestra "info particella".

Rientrano nella casistica del fondo chiuso (F) anche le aree riservate, per esse valgono quindi le modalità operative già descritte per il caso del fondo inaccessibile.

Queste anomalie potranno essere risolte solo con contraddittorio in campo, richiesto dal produttore in fase di convocazione.

5.6 CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

5.6.1 Modalità di Compilazione del modello 34bis condizionalità predisposto in forma cartacea

Il tecnico preliminarmente al controllo relativo a ciascuna norma dovrà verificare, secondo quanto riportato nelle specifiche tecniche, l'applicabilità della norma stessa sulla particella oggetto di verifica. In caso di non applicabilità della norma, sul mod. 34 bis cartaceo, verrà tracciata una riga orizzontale su tutti i campi relativi a quella norma.

In caso di applicabilità della norma se ne valuterà il rispetto e si risponderà con S (affermativo) o N (mancato rispetto) nella colonna "Rispetto (S/N)" del mod. 34 bis condizionalità.

In caso di rispetto della norma (S) si dovranno barrare con tratto orizzontale i campi non compilati relativi alla valutazione della portata dell'infrazione alla norma stessa.

In caso di mancato rispetto della norma (N) si dovranno contrassegnare con una X le colonne relative alla quantificazione della portata dell'infrazione, ove necessario si potranno contrassegnare contemporaneamente più colonne per la stessa norma.

Nel caso di accertamento di violazione alla norme di condizionalità dovranno essere effettuate le riprese fotografiche idonee a documentare l'estensione dell'area di danno (almeno una per ogni norma violata). Nel caso di non utilizzo del terminale PDA le riprese fotografiche dovranno essere corredate da tabella didascalica in formato A3.

Nel caso in cui la particella sia oggetto di controllo per la sola condizionalità anche in presenza di rispetto delle norme si procederà ad una ripresa fotografica (senza tabella) i cui riferimenti andranno riportati nella relativa colonna "identificativi foto di campo". Per le particelle oggetto anche di controllo di ammissibilità, i riferimenti delle foto di campo andranno riportati esclusivamente nella colonna "identificativi foto di campo" del mod. 34 bis ammissibilità.

5.6.2 Modalità di controllo in campo della BCAA

Per una descrizione delle varie norme di condizionalità BCAA, degli obblighi del produttore e delle modalità di controllo si rimanda a quanto descritto nel precedente paragrafo 3.5.2 CONTROLLO DI CONDIZIONALITA'.

6 RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO

FASE DI LAVORO	RIPORTO A VIDEO DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI CAMPO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	<ul style="list-style-type: none"> - risoluzione particelle inesistenti; - digitalizzazione particelle; - acquisizione limiti colturali e memorizzazione usi del suolo; - memorizzazione esiti verifica rispetto BCAA; - memorizzazione riferimenti grafici foto di campo;
INPUT	Specifiche tecniche
	Hardware e Software (SITIClient e SITIconvoca)
	Materiali per i controlli: <ul style="list-style-type: none"> - Elenco particelle (34bis ammissibilità e condizionalità) debitamente compilato e schede agronomiche – grafiche FAG; - Mappe grafiche in formato A4 (o A3) con indicazione dei risultati del controllo. - Rilievi GPS
OUTPUT	Banca data implementata dei risultati del controllo di campo

--	--

Nella fase di riporto a video vengono riportate su software tutte le informazioni acquisite durante i controlli di campo, sulla base di quanto indicato sulla mappa grafica A4, e sul 34 bis ammissibilità e condizionalità..

Per ogni particella dichiarata, sul SW saranno consultabili i prodotti dichiarati dal produttore.

L'operatore riporterà i risultati delle eventuali variazioni apportate sulla mappa grafica A4 e le eventuali integrazioni, per le colture arboree, presenti sulla scheda agronomica di campo.

In seguito a tale attività sarà possibile calcolare gli "Esiti aziendali" che potranno essere positivi o negativi.

Per le aziende con esiti positivi avrà quindi inizio la procedura per i pagamenti da parte dell'Amministrazione.

Per le aziende con esiti negativi si attiverà la fase di incontro dei produttori o dei loro delegati, nelle sedi di convocazione, per la possibile risoluzione delle incongruenze o anomalie riscontrate.

L'attività di riporto a video dei dati rilevati nel corso dei controlli di campo (denominata come "acquisizione massiva"), risulta essere estremamente importante e l'acquisizione dei risultati deve essere coerente con quanto riportato sul 34 bis ammissibilità e condizionalità, sulla scheda agronomica e sulla mappa grafica A4.

Anche per le particelle per le quali non è stato necessario apportare alcuna modifica ai dati precedentemente rilevati fotointerpretazione, bisognerà comunque acquisire gli estremi dei rilievi svolti (data, agronomo) e le eventuali foto di campo scattate.

A garanzia della precisa corrispondenza tra i dati indicati dai tecnici di campo sui documenti da loro compilati e sottoscritti e quelli riportati a video dagli operatori preposti a tale compito, ciascun operatore dovrà sottoscrivere obbligatoriamente il modello DV1.

6.1 RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI INESISTENTI

Le particelle con assenza di centroide nel GIS, e quindi non individuabili sui fogli di mappa, vengono automaticamente individuate dal software che non le include nella stampa del 34 bis. Tutte le particelle con questa anomalia, che non sono risolvibili con i file di aggiornamento forniti dal Catasto (file CXF), vengono segnalate, precedentemente o parallelamente all'inizio della fase di fotointerpretazione, ai CAA riconosciuti ufficialmente dall'AGEA e agli Organismi Pagatori Regionali (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana), per la risoluzione di tali anomalie prima dell'inizio delle convocazioni.

Queste anomalie saranno evidenziate in elenchi consultabili, via portale SIAN, dai CAA riconosciuti. Sulla base di tali elenchi i CAA dovranno produrre la documentazione

catastale prevista e trasmetterla telematicamente ad Agrisian oppure in forma cartacea. In tale ultimo caso la documentazione trasmessa dovrà essere accompagnata dall'elenco delle particelle interessate sul quale, per ogni singola particella, dovrà essere indicata la data di consegna della documentazione nonché l'idoneità della stessa, accompagnata dalle firme del responsabile provinciale dell'AGRISIAN e del responsabile provinciale del CAA; quindi per ogni particella si dovranno riempire i campi relativi a:

- ☐ **data incontro per consegna documenti**
- ☐ **documentazione consegnata (si/no)**
- ☐ **documentazione congruente (si/no)**
- ☐ **note**
- ☐ **firma tecnico AGRISIAN**
- ☐ **firma tecnico CAA**

Terminata la fase di consegna e analisi della documentazione, la sede periferica effettuerà le opportune correzioni sulla banca dati GIS (lavorazioni P30), su tutte le particelle di cui la documentazione fornita sia ritenuta valida, tassativamente entro 20 giorni dalla presa in carico del materiale da parte dei CAA. Le anomalie ancora residue non risolte in questa fase andranno notificate al produttore nella lettera di incontro. Ulteriori dettagli tecnici per l'applicazione di questa procedura saranno oggetto di una comunicazione specifica da parte di Agrisian.

6.2 RASTERIZZAZIONE E RISOLUZIONE ANOMALIE CATASTALI

Terminata la fase dell'analisi della congruenza della documentazione, le mappe catastali fornite in forma cartacea dai CAA dovranno essere acquisite graficamente nel software GIS, attraverso una procedura di rasterizzazione, calibrazione/georeferenziazione e digitalizzazione dei nuovi limiti catastali.

La documentazione presentata, utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo aziendale cartaceo, anche attraverso la procedura informatica.

Per le modalità operative si faccia riferimento alle procedure operative distribuite da Agrisian ed agli specifici manuali di utilizzo del sw SITIClient .

Le particelle inesistenti risolte, dovranno essere fotointerpretate a video - secondo le modalità riportate nel paragrafo relativo alle "PARTICELLE NON APPARTENENTI ALLA PROVINCIA RAPPRESENTATIVA" - prima dell'inizio delle convocazioni.

6.3 RIPORTO A VIDEO DEGLI ESITI DEI CONTROLLI IN CAMPO

6.3.1 Digitalizzazione dei limiti catastali delle particelle

La digitalizzazione dei limiti catastali avrà luogo soltanto per le particelle che non risultano già digitalizzate e poligonate nel GIS, nelle campagne pregresse.

Per le altre particelle, già digitalizzate e poligonate, il tecnico dovrà verificare la rispondenza della delimitazione dei limiti catastali già digitalizzati, e in caso risulti necessario si potrà procedere a modificare i limiti catastali delle particelle.

Al termine dell'attività di digitalizzazione dei poligoni il tecnico incaricato dovrà accertarsi che:

- ü Non esistano doppi centroidi per la stessa particella;
- ü La superficie censuaria della particella non si discosti per più del 5% (max 0,5 ha) dalla sua superficie digitalizzata
- ü Non ci siano errori di topologia;
- ü Non ci siano spazi tra i poligoni di due particelle contigue;
- ü Non ci siano poligoni sovrapposti.

Con la digitalizzazione si rendono disponibili, in formato vettoriale, i limiti delle particelle dichiarate a contributo e foraggiere, consentendo:

- di interrogare la base catastale;
- di rilasciare, in sede di convocazione, al produttore o al suo delegato la stampa della "mappa aziendale".

6.3.2 Acquisizione delle variazioni dei limiti colturali e/o degli utilizzi del suolo

L'attività consiste nell'acquisire tutte le variazioni ai precedenti rilievi di fotointerpretazione riportate sulle mappa egrafiche A4, sul tabulato 34/bis ammissibilità e sulla eventuale scheda agronomica compilata.

In particolare, con estrema precisione, dovranno essere riportate sull'ortofoto a video le seguenti informazioni :

- le variazioni delle delimitazioni colturali presenti sulla mappa grafica A4 per ciascuna particella controllata in campo;
- le variazioni delle delimitazioni delle colture arboree tracciate sulla mappa grafica A4 (come poligoni oppure come piante puntinate)
- le variazioni dei codici di usi del suolo riscontrati in campo, attribuendo le sigle relative ai tre livelli di informazione proposti nel sw SITIClient: **Eleggibilità**; **Utilizzo** e **Dettaglio**.
- la verifica dei limiti dimensionali degli appezzamenti rilevati (si ricorda che la dimensione minima dell'appezzamento colturale è pari a 500 m²);
- l'indicazione dello stato colturale riscontrato (coltivazione in atto, stoppie, arato con residuo, secondo racconto con residuo, coltura non ordinaria, requisiti dimensionali non rispettati) per le sole colture accertate;

- le tare manuali (anche inferiori a 100 m²);
- la memorizzazione delle informazioni relative alle colture arboree rilevate sulla mappa grafica A4 e sulle schede agronomiche;
- le informazioni relative al rispetto delle norme BCAA;
- i file relativi alle foto di campo corredati dai rispettivi punti di presa e direzione dello scatto;
- codice AG.E.A. del tecnico incaricato e la data del controllo in campo.

Il riporto delle variazioni alla delimitazione delle superfici rilevate sarà effettuata mediante la poligonazione delle rispettive aeree, attribuendo ad ogni poligono memorizzato un codice identificativo che descrive il tipo di utilizzo riscontrato in campo. In caso di rilevamento di colture arboree, per queste si dovranno memorizzare le informazioni previste riportate sulla scheda agronomica e sulla mappa grafica in formato A4.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla precisione con la quale dovranno essere riportate le linee di delimitazione dei vari utilizzi del suolo tracciati sulla mappa A4 dal tecnico che ha svolto il sopralluogo di campo.

La memorizzazione delle variazioni dell'uso del suolo avverrà compilando *obbligatoriamente* le maschere di accertato proposte dal software che contengono le stesse sigle utilizzate nel corso dei controlli in campo (vedi allegato n°6) .

Al termine dell'attività di acquisizione dei limiti colturali il tecnico incaricato, soprattutto quando siano stati utilizzati poligoni già digitalizzati nelle campagne pregresse, dovrà accertarsi che all'interno della particella in lavorazione non esistano poligoni (aree residuali) privi di codice di utilizzo e che non esistano poligoni sovrapposti.

Per le modalità operative di utilizzazione del GIS consultare il manuale di utilizzo del software (SITIClient).

Si ricorda, che in caso di presenza di colture arboree rilevate tramite l'ausilio della scheda grafica in formato A4 e della scheda agronomica tali informazioni dovranno anch'essere riportate sul GIS.

Per tale attività si rimanda allo specifico manuale tecnico MODALITA' DI RIPORTO A VIDEO DELLE COLTURE ARBOREE".

6.3.3 Memorizzazione dello stato di coltivazione

Gli stati di coltivazione che il tecnico avrà accertato in campo nel corso della precedente fase di controllo e che dovranno essere oggetto di memorizzazione sono:

- **COLTIVAZIONE IN ATTO:**
se è stata riscontrata la presenza in campo della coltura. Andrà riportato l'utilizzo dichiarato e accertato dal controllo di campo e selezionata la dicitura "coltura in atto";
- **STOPPIE:**
se è stata riscontrata la presenza dei resti della coltura (stoppie, stocchi, ecc.). Andrà riportato l'utilizzo dichiarato e accertato dal controllo di campo e selezionata la dicitura "stoppie";
- **TERRENO ARATO CON RESIDUI:**
se è stata riscontrata la presenza in campo di residui riconducibili alla coltura dichiarata. Andrà riportato l'utilizzo dichiarato e accertato dal controllo di campo e selezionata la dicitura "arato con residuo";
- **PRESENZA DI RESIDUI SU COLTURA DI SECONDO RACCOLTO:**
nella fase di riporto a video si attribuirà il codice relativo alla coltura che il tecnico ritiene che abbia occupato il suolo prima della coltura riscontrata in campo al momento del sopralluogo, si selezionerà quindi la dicitura "coltura di secondo raccolto", se il tecnico incaricato del controllo in campo avrà risposto positivamente sul 34bis all'attribuzione della coltura dichiarata.
- **COLTURE "NON ORDINARIE" E NON RISPETTO DEI REQUISITI SPECIFICI RIFERITI ALLO STADIO FENOLOGICO**

Nel caso in cui il tecnico abbia accertato la non ordinarietà della coltura o ne abbia constatato la raccolta prima del raggiungimento dello stato fenologico compatibile con i requisiti previsti dalla normativa, egli avrà riportato le seguenti informazioni:

- sul mappa grafica A4 la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di favette, si scriverà la sigla "FV N-OR";
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR".

L'operatore per l'acquisizione a video di colture "non ordinarie" dovrà:

Effettuare sul software un poligono all'utilizzo accertato (sigla relativa alla coltura accertata in campo) e nel campo corrispondente allo "stato" si selezionerà **"Coltura non ORDINARIA"**.

- **REQUISITO DIMENSIONALE NON RISPETTATO (LIMITE MINIMO PER APPEZZAMENTO)**

Secondo quanto riportato nel DM del Mipaf del 15 marzo 2005, la dimensione minima degli appezzamenti colturali ammissibili al pagamento diretto è di 500 m².

Si sottolinea che il requisito dimensionale previsto (500 m²) si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Poiché, per la definizione agronomica di appezzamento secondo la quale quest'ultimo può riguardare anche più particelle che possono ricadere anche su fogli catastali limitrofi e su comuni confinanti, gli appezzamenti vanno determinati in base all'uso del suolo. Quindi nel caso in cui a seguito della misurazione a video, venga accertato che la dimensione di un appezzamento (ricadente su una unica particella) sia inferiore ai 500 m², prima di memorizzare il non rispetto del requisito dimensionale, sarà necessario verificare che lo stesso appezzamento non faccia parte di un appezzamento di maggiori dimensioni ricadente anche su particelle limitrofe.

Se a seguito della misurazione a video degli appezzamenti, si riscontri il non rispetto dei requisiti dimensionali minimi, il tecnico dovrà riportare nel campo "utilizzo" il codice della coltura accertata e nel campo "stato" si selezionerà **"Requisito Dimensionale non Rispettato"** e attribuirà la reale superficie dell'appezzamento (dimensionalmente non ammissibile).

6.3.4 Sospensione della lavorazione (Fondo inaccessibile/riservato)

Relativamente alle particelle non controllate in campo in quanto l'accesso è risultato impedito da persone o animali, o fondo chiuso, in fase di riporto a video sarà "sospesa la lavorazione" a GIS mediante l'apposita funzione. Si attribuirà nel campo "tipo sospensione" la codifica "Fondo inaccessibile F"

Nel corso delle attività di convocazione del produttore si dovrà procedere ad un sopralluogo supplementare in contraddittorio per tutte le particelle a cui sia stato attribuita la codifica di Fondo inaccessibile.

6.3.5 Tare

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in:

§ *non rilevanti*;

§ *rilevanti*;

§ *rilevanti diffuse*;

in funzione della dimensione superiore o inferiore a m²100.

Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda solo se complessivamente superiori a m² 100.

Per tare rilevanti diffuse (singolarmente inferiori a 100 m²), il software non chiuderà il poligono, (misura minima m² 100) ma permetterà di misurarne i lati; in questo caso la tara sarà attribuita complessivamente come "tara manuale" e detratta alla superficie assegnata alla coltura dichiarata.

Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a m² 100)

Sono da considerarsi non significative e quindi da non riportare a video - né in modalità grafica né manuale - le tare di ampiezza inferiore a 100 m².

Il tecnico durante il controllo di campo avrà evidenziato la loro presenza sulla mappa grafica A4 con una X e avrà riportato nel campo note del 34 bis la dicitura "tare non rilevanti".

Tare rilevanti (complessivamente superiori a m² 100)

Sono da considerarsi significative e quindi da riportate graficamente a video le tare di ampiezza superiore a 100 m².

Il tecnico nel corso del controllo di campo avrà segnalato sulla mappa grafica A4 il poligono corrispondente, utilizzando per la descrizione le opportune sigle relative alle aree non seminabili (es. ACQ, ANP, FAB, ISP) e nel campo note del 34 bis la dicitura "tare rilevanti".

Elementi di confine tra un appezzamento ed un altro - evidenziati sulla mappa grafica A4 solo se con larghezza maggiore di m 2 – dovranno essere delimitati su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice.

Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere evidenziati sul mappa grafica A4 solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

Tare rilevanti diffuse (complessivamente superiori a m² 100)

Qualora all'interno dell'appezzamento delimitato la superficie complessivamente riscontrata a tare sia superiore a m² 100 (es. macerie, rocce affioranti), ma con superficie per singola tara riconducibile alla definizione di "tare non rilevanti" (cioè inferiore a m² 100), dovranno essere misurate graficamente e successivamente riportate in modalità manuale, accompagnate nelle note grafiche dalla dicitura di "tare diffuse".

6.3.6 Piante sparse e Coltivazioni arboree

Sulle particelle dichiarate ad utilizzi a contributo o foraggiere seminabili, nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree, è necessario distinguere i seguenti casi:

- **piante sparse**, quando il numero di piante ad ettaro è inferiore a 100;
- **coltivazioni arboree**, quando il numero di piante ad ettaro è superiore a 100.

- Piante sparse

Si possono presentare due casi:

- **superfici non coltivate sottochioma e/o dichiarate a set aside;**
- **superfici coltivate sottochioma.**

Superfici non coltivate sottochioma e/o dichiarate a set aside

Il tecnico nel controllo di campo avrà indicato :

- nel campo note del 34 bis : "CS NO" (coltura sottochioma NO);
- sull'mappa grafica A4 avrà segnato con le X le piante da sottrarre all'utilizzo.

Nel riporto a video la superficie relativa alle piante rilevate in campo, sarà sottratta mediante la funzione di tara manuale alla superficie totale misurata (proiezione ortogonale della chioma calcolata nella misura di 5 m² per piante piccole e 10 m² per piante grandi).

Superficie coltivate sottochioma

Il tecnico nel controllo di campo avrà indicato:

- nel campo note del 34 bis: "CS" (coltura sottochioma)

Il tecnico durante il controllo di campo avrà stimato il numero di piante e indicato <<tara non rilevante>> o <<tara>> secondo la tabella che segue:

stima n. piante/ha		tara in are	Campo note 34 bis
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel riporto a video l'operatore dovrà, in base al numero di piante indicate dal tecnico in campo, applicare o meno la tara distinguendo i due casi:

- **meno di 50 piante/ha** non si dovrà imputare nessuna tara;
- **da 50 a 100 piante/ha** dovrà essere detratta manualmente una superficie di 1 ara.

6.3.7 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato quindi con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in m² da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

- Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)

Una coltura sarà classificata “specializzata” quando:

- negli impianti a sesto regolare la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome dei filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, con assenza della coltura dichiarata (presenza coltura NO su 34 bis) occorre riportare tale superficie come “non eleggibile”, effettuando il poligono e attribuendovi il codice associato al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree (>100 piante/ha), potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere **effettivamente riscontrati** (al netto della proiezione della chioma) ad **esclusione dell'utilizzo set aside**, il quale non è compatibile con superfici utilizzate per scopo di lucro.

6.3.8 Frutta a guscio

Per tali colture l'attività consiste nell'acquisire le eventuali variazioni riportate sulla mappa grafica A4, sul tabulato 34/bis in riferimento a tutti gli usi del suolo riscontrati, come per le altre colture a contributo, ma anche nel riportare nel software i dati caratteristici dei frutteti rilevati in campo e registrati sulla scheda agronomica e sulla mappa grafica. Il riporto a video del frutteto deve, anzi, essere effettuato propedeuticamente a quello degli altri usi del suolo eventualmente riscontrati sulla particella. Il riporto a video del frutteto si articola nei seguenti passi:

Nel caso di impianti consociati le piante di specie diversa dovranno essere digitalizzate in passaggi successivi, aggiungendo un nuovo impianto o unità arborea a quello precedentemente digitalizzato. Il software attribuirà automaticamente al poligono generato il codice della specie FAG maggiormente rappresentativa numericamente. Il riporto sarà completato dall'acquisizione, per ogni impianto digitalizzato, delle informazioni relative all'eventuale presenza di colture erbacee consociate ed alla produttività del frutteto.

Successivamente alla poligonazione del frutteto si passa al riporto a video degli eventuali ulteriori usi del suolo rilevati dal tecnico di campo.

La superficie accertata per ciascun frutteto sarà uguale alla superficie misurata del poligono al netto delle eventuale tare manuali oppure sarà pari a 0 se si verifica una delle seguenti condizioni (in base ai dati acquisiti dalle schede agronomiche):

- Ü frutteto produttivo = NO
- Ü flag presenza consociazioni erbacee = SI
- Ü numero di piante diverse da FAG (escluso castagno) > 10%;

- ü densità accertata della specie prevalente < della densità minima (in piante/ha) prevista dalla normativa:
 - 125 per le nocciole ;
 - 50 per le mandorle;
 - 50 per le noci comuni;
 - 50 per i pistacchi;
 - 30 per le carrube.
- ü dimensione del frutteto inferiore alla superficie minima imposta dalla normativa (0,1 ha)

Si sottolinea che per la FAG il requisito dimensionale minimo previsto è di **1000 m²**, esso si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Ove venisse accertato, prima di memorizzare il non rispetto del requisito dimensionale, sarà necessario verificare che lo stesso appezzamento non faccia parte di un appezzamento di maggiori dimensioni ricadente anche su particelle limitrofe.

Se a seguito della misurazione a video degli appezzamenti, si riscontri il non rispetto dei requisiti dimensionali minimi, il tecnico dovrà selezionare nel campo "stato" **"Requisito Dimensionale non Rispettato"** e attribuirà la reale superficie dell'appezzamento (dimensionalmente non ammissibile).

Per maggiori dettagli si consulti documento lo specifico documento tecnico "MODALITA' DI RIPORTO A VIDEO DELLE COLTURE ARBOREE".

6.3.9 Olivi

Per il riporto a video delle particelle coltivate ad olivi si rimanda allo specifico documento tecnico "MODALITA' DI RIPORTO A VIDEO DELLE COLTURE ARBOREE".

6.4 MEMORIZZAZIONE DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE NORME BCAA

Per ogni particella oggetto di controllo in campo ai fini della condizionalità (tipo campione C o E), si dovranno riportare a video le informazioni del controllo di campo relative al rispetto delle norme di condizionalità per le BCAA e descritte sul 34 bis condizionalità e sulla mappa grafica A4.

Si procederà a memorizzare le informazioni solo nel caso in cui il tecnico abbia accertato il non rispetto delle norme contrassegnando con la lettera N il relativo campo del 34bis condizionalità e abbia delimitato su dupla il poligono relativo all'area oggetto dell'infrazione.

In questo caso si selezionerà nelle apposite finestra del sw l'esito della verifica dei parametri di valutazione che concorrono a determinare la gravità della violazione alla specifica norma di condizionalità oggetto di controllo.

In particolare per ciascuna norma oggetto di violazione dovrà essere digitalizzato sull'ortofoto a video il corrispondente poligono (riportato dal tecnico sulla dupla) che delimita l'area dell'infrazione e memorizzati i parametri (riportati dal tecnico sul 34bis condizionalità) che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione stessa, potranno essere memorizzati contemporaneamente gli esiti relativi a più parametri collegati alla stessa norma.

6.5 MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI GRAFICI DELLE FOTO DI CAMPO

Tutte le particelle a controllo sono state oggetto di riprese fotografiche.

Nel corso dell'attività di fotomisurazione dovranno essere acquisiti ed associati mediante le apposite funzioni del sw, i file relativi alle riprese fotografiche derivanti dallo scarico a sistema dei terminali PDA o dallo scarico su pc della memoria delle macchine fotografiche digitali.

Nel caso di utilizzo di file (JPEG) presenti a sistema (derivanti da scarico da PDA), sarà sufficiente associare il file mediante la funzione sw. Nel caso di file (JPEG) derivante da memoria della macchina fotografica digitale, sarà inoltre necessario memorizzare il punto e la direzione di ripresa riportati dal tecnico sulla dupla nel corso del controllo in campo.

Se una fotografia è stata scattata comprendendo più particelle, in ogni particella andrà riportato il punto con la direzione di scatto del fotogramma.

6.6 MEMORIZZAZIONE RIFERIMENTI DEL TECNICO INCARICATO DEL CONTROLLO E DELLA DATA DEL SOPRALLUOGO IN CAMPO

Per ogni particella oggetto di riporto a video l'operatore dovrà procedere alla memorizzazione dei dati del tecnico che ha eseguito il controllo in campo e della data del sopralluogo. Queste informazioni sono desumibili dal 34 bis ammissibilità e condizionalità e dalle duple utilizzate per il controllo in campo che dovranno risultare provviste di timbro professionale, data del controllo, firma e codice AG.E.A. del professionista incaricato del controllo in campo.

6.7 CASI PARTICOLARI

6.7.1 Fogli riservati, non disponibili o inesistenti (D, E)

I fogli che non risultano presenti sia come mappe catastali che in formato ortofoto+mappa

vengono classificati da AGEA come:

- fogli non disponibili (codice del foglio D);
- fogli riservati (codice del foglio D);
- fogli inesistenti (codice del foglio E).

Le particelle appartenenti ai fogli con queste anomalie sono contraddistinte nel 34bis con il relativo codice di anomalia.

La risoluzione del problema avverrà in fase di convocazione mediante sopralluogo in contraddittorio o mediante fotointerpretazione.

6.7.2 Particelle con subalterno non riscontrato

Le particelle «I», non risolte nella fase precedente alla chiusura dei rilievi di campo con i CAA o relative ai produttori non associati ai CAA, dovranno, come di consueto, essere risolte in convocazione.

6.7.3 Omissione o errata indicazione della sezione censuaria “E”

Nel caso in cui il controllo di campo sia stato effettuato (vedi capitolo individuazione e cerchiatura particella), nel software occorrerà correggere la sezione censuaria e riportare, consultando il 34 bis e l'ingrandimento, l'accertamento di campo nel software. Particelle con codice 'I' ricadenti in questa casistica verranno trattate secondo la procedura descritta per tale anomalia.

6.7.4 Ex Catasto austroungarico (catasto tavolare)

I riferimenti dell'ex Catasto austroungarico delle particelle dichiarate saranno, automaticamente dal SW, “tradotti” nei riferimenti catastali, in modo da poter procedere normalmente con il riporto a video.

Prima di iniziare le convocazioni è possibile incontrare i CAA per comunicare loro le particelle interessate dall'anomalia e procedere d'ufficio, con l'ausilio di planimetrie aziendali, alla rinominazione dei corretti identificativi catastali in modalità aziendale (modifica particelle).

In caso di mancanza di riscontro delle particelle dichiarate con il file centroidi presente nel DB, anche dopo l'incontro preliminare con i CAA, dovrà essere comunicato al produttore, nella lettera di convocazione, di produrre una documentazione semplificata (es. planimetria aziendale), in modo da agevolare l'individuazione delle particelle sul materiale cartaceo/informatico.

In fase di convocazione, una volta individuata l'ubicazione di tali particelle verranno trattate riportando il numero del foglio fisico.

6.7.5 Riordino fondiario

In presenza di fogli ricadenti in zona di riordino si può verificare la non corrispondenza degli identificativi catastali dichiarati dal produttore in domanda con quelli presenti sul supporto catastale disponibile per i controlli.

Nel caso in cui non sia stato possibile recuperare al Catasto o presso i Consorzi di Bonifica i fogli aggiornati, sarà necessario attribuire alle particelle ricadenti nei fogli grafici disponibili il codice G, previa cancellazione di centroide di eventuali particelle omonime.

Qualora invece il supporto catastale utilizzato per il controllo di campo sia rispondente alla realtà si acquisiranno a video i risultati riportati sulla mappa grafica A4 e sul 34 bis.

6.7.6 Allegati non mosaicati

Nel caso in cui ci si trovi a lavorare a video delle particelle appartenenti ad allegati del foglio in lavorazione, prive del supporto catastale e/o di ortofoto, si dovrà procedere alla sospensione della particella mediante le funzioni sw disponibili e inviare ad AGRISIAN un elenco con i fogli interessati da tale problema.

APPENDICE “A” - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali di seguito riportati.

NORMATIVA COMUNITARIA

Codifica Prodotti

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
--

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
--

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004
Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e

istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione del 27 agosto 2004
che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005
che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004
che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

FORAGGI ESSICCATI

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Reg. (CE) n. 456/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione
dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della
condizionalità,
della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003
per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione
del 23 dicembre 2005
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto
riguarda la frutta a guscio

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004
Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive
da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004
Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di
sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla
produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per
beneficiare dei
pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione
del 4 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore
del tasso
di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.
1782/2003
del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione
del 26 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

DECRETO del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004,
recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004
relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004
recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004
recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005
Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005
Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006
Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. del 27 novembre 2006

Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune.

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

FISSAZIONE TITOLI

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00129

Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00181

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00194

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida- Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00231

Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006

RISERVA NAZIONALE

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

DECRETO Dirigenziale N. A/168 del 10 aprile 2006

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva

nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CONDIZIONALITA'

D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006

Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005.

DOMANDA UNICA

NOTA D/466 dell'11 ottobre 2004

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2005 -2006

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO 16 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione

NOTA MiPAF D/336 del 5 luglio 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

NOTA MiPAF del 30 settembre 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/669

Modificazioni al decreto del 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal regolamento (CE) 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

CIRCOLARE AGEA n. ACIU.2007.232 del 6 aprile 2007

Istruzioni applicative generali sulla compilazione della Domanda di Pagamento Unica – Campagna 2007

DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all' attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668

Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

FORAGGI ESSICCATI

D.M. del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n. 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

SEMENTI CERTIFICATE

D.M. del 15 marzo 2005

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

TABACCO

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006

Settore Tabacco – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - Circolare applicativa

D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

D.M. n. D/171 del 15 marzo 2007

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

APPENDICE “B” - GLOSSARIO

Qui di seguito viene data una breve definizione delle sigle e dei termini particolari utilizzati nel testo.

- § **AG.E.A.** – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in questa trattazione potrà indifferentemente essere definita come l'Amministrazione.
- § **O.P.R.** – Organismo Pagatore Regionale, in questa trattazione, dove non precisato, potrà indifferentemente essere definita come l'Amministrazione. Gli Organismi Pagatori riconosciuti sono quelli relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
- § **Agrisian**: concessionario dell'AGEA per la “Gestione ed integrazione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo forestale e della pesca”.
- § **Coordinamento centrale Agrisian**: Struttura costituita presso Agrisian con lo scopo di coordinare, monitorare lo svolgimento delle attività e di ricevere quesiti specifici e fornire risposte ed assistenza alle sedi periferiche in merito alle modalità di esecuzione dei controlli oggettivi.
- § **CAA**: Centri di Assistenza Agricola, hanno ricevuto la delega da parte dell'Amministrazione per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.
- § **GIS**: Sistema Informativo Geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- § **SIGC**: Sistema Integrato di Gestione e Controllo, insieme dei mezzi tecnici per la gestione delle domande relative a taluni regimi di aiuto comunitari.
- § **SITIClient e SITIconvoca**: Software utilizzato per la campagna in corso nella gestione ed elaborazione dei dati alfanumerici relativi ai controlli.
- § **Azienda**: Insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore agricolo, che si trovano nel territorio di uno stato membro (Regolamento CEE n° 3508/92).
- § **Produttore (Imprenditore)**: Persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato fisico o giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.
- § **Procedimento amministrativo**: Complesso delle procedure e dei controlli a cui l'Amministrazione sottopone tutte le domande di pagamento per superfici. Per le aziende estratte a campione e sottoposte a controllo oggettivo, la chiusura del procedimento amministrativo si ha solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul S.I.G.C..
- § **Domanda RPU**: Domanda, presentata dal produttore in proprio o attraverso i CAA, per l'ottenimento del contributo.
- § **Aziende selezionate con criteri di rischio**: Aziende facenti parte del campione oggetto del controllo, selezionate mediante una analisi dei rischi elaborata dall'Amministrazione.

- § **FAG** : frutta a guscio
- § **BCAA**: Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
- § **CGO**: Criteri di Gestione obbligatori
- § **Sede operativa**: sede in cui la struttura periferica incaricata, per ogni provincia, dell'esecuzione dei controlli oggettivi (settore seminativi), effettua le attività indicate nel capitolo 2. La sede, fornita delle dotazioni previste, può non essere ubicata nel territorio della provincia oggetto del controllo.
- § **Sede di convocazione** (settore seminativi – metodologia “Telerilevamento aereo-digitale”): sede dell'attività di incontro con i produttori convocati. Deve essere ubicata nel territorio della provincia interessata ai controlli oggettivi, è fornita delle dotazioni e dei requisiti previsti. Può, o non può, identificarsi con la sede operativa.
- § **Responsabile della sede operativa**: tecnico che coordina a livello provinciale l'attività dei controlli oggettivi, al quale sono attribuite le responsabilità e le attività descritte nelle specifiche.
- § **Responsabile della qualità della sede operativa**: tecnico incaricato del controllo di qualità “interno” che attraverso la sua attività contribuisce a garantire i livelli qualitativi richiesti nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro e si interfaccia con la struttura Agrisian di Controllo di Qualità.
- § **Tecnici che effettuano il controllo in campo**: dottori agronomi e forestali, periti agrari, e agrotecnici abilitati e regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
- § **Tecnici delle sedi operative e delle sedi di convocazione**: tecnici e operatori che supportano i tecnici di campo ed eseguono le attività a valle del controllo di campo, fino alla convocazione e all'incontro con i produttori con esito discordante rispetto alla dichiarazione.
- § **Specifiche tecniche**: documento tecnico prodotto da AGEA in cui vengono codificate le modalità di esecuzione delle varie fasi di cui si compone il processo dei controlli oggettivi. Tutti i tecnici impegnati nelle diverse fasi e a diversi livelli di responsabilità devono attenersi, nello svolgimento del loro lavoro, a quanto prescritto nelle Specifiche tecniche.
- § **Plottaggio della dupla**: stampa della foto aerea (scala 1:4000) effettuata nel corso dell'anno in cui avviene il controllo, su cui è sovrapposto il lucido catastale per l'identificazione delle porzioni di territorio da controllare in campo.
- § **Stampa dei centroidi (mappette)**: Stampa in formato A4 che riproduce il foglio di mappa catastale con evidenziati (centroidi) i numeri delle particelle oggetto di controllo.
- § **Modello 34 bis ammissibilità e Condizionalità**: tabulato prodotto dal software in cui è stampato l'elenco delle particelle oggetto del controllo,
- § **Scheda agronomica grafica**: scheda utilizzata per il rilievo in campo della frutta in guscio, costituita da una parte grafica, con la porzione di territorio riportante la particella catastale dichiarata, ed una parte alfanumerica costituita da una sezione dichiarativa e da una sezione dedicata al rilievo dei dati specifici di tali colture.
- § **Cerchiatura particelle**: operazione preliminare al controllo in campo, che consiste nell'evidenziare sul plottaggio mediante opportuno segno grafico le particelle oggetto di indagine in campo.

§ **Fotointerpretazione e misurazione con SW:** operazione effettuata sulle particelle non appartenenti alla provincia rappresentativa, che consiste nell'attribuzione dell'utilizzo del suolo mediante interpretazione delle immagini archiviate in banca dati, fa seguito la misurazione dei poligoni fotointerpretati mediante specifica funzione del software.

§

APPENDICE “C” – ALTRE INFORMAZIONI SULLA CERCHIATURA DELLE PARTICELLE

EX CATASTO AUSTRO-UNGARICO (CATASTO TAVOLARE)

L'ex catasto austro-ungarico, detto anche catasto aperto o tavolare, ha la caratteristica di essere suddiviso in Comuni censuari o in sezioni censuarie al cui interno la numerazione delle particelle è sequenziale all'interno del Comune-sezione.

Al fine della identificazione territoriale della particella pertanto in fase dichiarativa è indispensabile aver indicato i seguenti identificativi catastali:

- codice istat provincia
- codice istat comune amministrativo
- (eventuale) sezione censuaria
- numero di particella catastale (univoca all'interno del Comune censuario)

Il foglio fisico (tavola) spesso non viene indicato, mentre viene riportato il foglio “logico”, numero che rappresenta il comune censuario, così come rappresentato in visura catastale.

L'individuazione del foglio catastale (tavola) su cui ricade la particella, se non già indicato in domanda, viene effettuato attraverso l'incrocio informatizzato dei dati dichiarati (numerazione della particella univoca all'interno del comune) con il numero dei centroidi abbinati alle singole mappe, effettuato a livello centrale.

L'abbinamento della particella al foglio (tavola) catastale consente la corretta rappresentazione del modello “34 bis”, dove in luogo del foglio logico viene invece rappresentata la mappa catastale su cui ricade la particella.

Fanno eccezione le particelle che non vengono abbinate ad alcuna mappa per centroide assente o mappa non disponibile, per le quali il foglio indicato sul modello 34 bis sarà corrispondente al foglio logico dichiarato. Tali particelle verranno trattate successivamente come particelle con anomalie catastali - non riscontrate in mappa (cod. G/I) secondo la procedura di trasmissione ai CAA, descritta nell'apposito capitolo.

Si pone l'attenzione alla tipologia del catasto tavolare (perimetro aperto) nel quale il limite del foglio (tavola) non coincide mai con il limite della particella.

Pertanto il tecnico nel corso del controllo delle particelle posizionate al bordo della tavola, dovrà sempre verificarne l'esatta configurazione, anche attraverso la mosaicatura con le tavole contigue.

RIORDINO FONDARIO

In presenza di fogli ricadenti nelle zone di riordino di cui alle tabelle sotto riportate, si dovrà verificare la corrispondenza degli identificativi catastali dichiarati dal produttore in domanda con il supporto catastale disponibile per i controlli di campo. Infatti è possibile che gli identificativi catastali dichiarati siano riferiti ad una situazione catastale non rispondente con il supporto grafico delle mappe catastali in dotazione, in quanto non ancora in atti catastali. Infatti in tali comuni sono ancora in corso operazioni di riordino catastale, spesso da parte di Consorzi di Bonifica, per conto degli Uffici del Territorio.

Il produttore, secondo le disposizioni della Circolare AGEA, ha indicato come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria, attribuita dall'ente incaricato del riordino. Al fine di poter procedere alla individuazione delle particelle dichiarate, sarà necessario provvedere a recuperare presso tale ente (Consorzi di Bonifica) l'ultima cartografia aggiornata, provvedendo alla georeferenziazione della planimetria.

Le particelle ricadenti in zona di riordino sono riconoscibili in quanto indicate con il caso particolare 1 in domanda.

Di seguito si riportano in dettaglio i soli Comuni interessati parzialmente o totalmente da operazioni di riordino :

Provincia di Udine (030) – Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
009	Basiliano
031	Coseano
032	Dignano
039	Flaibano
048	Lestizza
058	Mereto di Tomba
060	Moimacco
062	Mortegliano
074	Pavia di Udine
079	Pozzuolo del Friuli
083	Premariacco
091	Remanzacco
109	Sedegliano

Provincia di Pordenone – Consorzio di Bonifica Cellina – Medusa:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
027	Montereale Valcellina
040	San Quirino
050	Vivaro

Provincia di Oristano –Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
006	Arborea (fogli: 1-2-5-6-7-8-12-13-14-15-16-22-23-24-25-26-27-29-30-31-33-34-36-37-38)
025	Marrubiu (fogli: 6-8-12-13-14-15-16-20-21-26-27-28-31-32-33-34-35)
026	Masullas (foglio: 15)
029	Mogoro (fogli: 1-5-6-11-12-13-14-19-20-23-24-25-27-28-30-35-36)
066	Tramatza(fogli: 3- 4-14-15-16-20-21-22)
050	San Vero Milis (fogli: 1-2-7-8-9-10-12-13-20-22)
065	Terralba (foglio: 11)
069	Uras (fogli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-23-24-29-30-32-35-36-37-38)
074	Zeddiani (fogli: 2-3)

In tali comuni, occorrerà:

- provvedere, attraverso una ricerca presso i consorzi interessati, ad acquisire le planimetrie dei comizi dichiarati;
- individuare la corrispondenza con gli ingrandimenti fotografici;
- effettuare il controllo in campo;
- riportare a video i risultati attraverso la digitalizzazione delle nuove particelle.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO).

Agea - Controlli oggettivi 2006 - DPU

Prov	Descrizione comune	Foglio
073 (TA)	073004 - CRISPANO (TA)	74



Tavola	Particella / Sub	Casi partic.	Campione				Utilizzo dichiarato	Sup. Utilizz. (mq)	Codice Partic.	Pres. util. della (S/N)	Stato della coltura						Descrizione colture accertate e note	Sup. Cat.le Dich. (mq)	Sup. Cat.le Vali (mq)	Risch.	N. Domanda	Identif. foto di campo	Numero 2000	ZVN	Lavorata	
			Ammissibilità	Condizionalità	Tasso IV	Aus. Supplem.					Altro	in atto	stoppe	arato con resid.	Zinco con resid.	Coltura non ordinata										Requisiti dim. minimi
74	119	X					068005 PRATO POLIFITTA - DA FORAGGIO - PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	3700									7423	7423	X	60815373612					C	
74	119	X					111049 OLIVE DA OLIO - OGLIAROLA DI LECCE	3700										7423	7423	X	60815373612					C
2 - OLIO							Impianto: 0 - NON RICONOSCIUTO					Sesti: 0 X 0			Anno: 0		Num. piante: 20									
74	209	X					068005 PRATO POLIFITTA - DA FORAGGIO - PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE	1100										4023	4078	X	60815373612					F
74	209	X					111049 OLIVE DA OLIO - OGLIAROLA DI LECCE	2500										4023	4078	X	60815373612					F
2 - OLIO							Impianto: 0 - NON RICONOSCIUTO					Sesti: 0 X 0			Anno: 0		Num. piante: 21									

Data controllo
Cod. RILEVATORE

Firma RILEVATORE	Timbro albo
------------------	-------------

Rif. INGRANDIM. FOTOGRAFICI

Modello
Data

Versione
Pagina

ALLEGATO 2 – MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' – BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI .

Agea - Controlli oggettivi 2006 - SEMINATIVI

Prov.		Descrizione comune		Foglio	
093 (PN)		093008 - BUDOLA (PN)		22	




Tavola	Particella / Sub	Casi patiti	B.C.A.A.												Note	Identificativo foto di campo	Natura 2000	ZV/N		
			1 Erosione suolo		2 Sostanza Organica		3 Struttura Suolo		4 Livello minimo di Mantenimento											
			1.1 Regim. acque terreni piovano (escl. apporto FODD) (vale anche per A1 senza piani gestione)		2.1 Gest. residui colt. (truc. stoppie)		3.1 Effic. rate sgrondo		4.1 Protez. Pascolo perenni		4.2 Mant. superf. ritirata da Produz. (vale anche per A1, A4, A5 senza piani gestione)		4.3 Manutenz. Oliveti						4.4 Elem. Posteggio (vale anche per A1, A5 senza piani gestione)	
			Presenza frane/ioni frane/ioni sotto orosc largh. > 30cm assenza totale soddi acquai pres. solido potai in sup	RISPETTO (S/N)	Presenza residui colt. bruciat. colture rim. in iglie. bruciat. res. colt. colt. in sup bruciat. res. colt. colt. in sup	RISPETTO (S/N)	Presenza residui colt. bruciat. colture rim. in iglie. bruciat. res. colt. colt. in sup bruciat. res. colt. colt. in sup	RISPETTO (S/N)	Presenza residui colt. bruciat. colture rim. in iglie. bruciat. res. colt. colt. in sup bruciat. res. colt. colt. in sup	RISPETTO (S/N)	Presenza residui colt. bruciat. colture rim. in iglie. bruciat. res. colt. colt. in sup bruciat. res. colt. colt. in sup	RISPETTO (S/N)	Presenza residui colt. bruciat. colture rim. in iglie. bruciat. res. colt. colt. in sup bruciat. res. colt. colt. in sup	RISPETTO (S/N)					Presenza residui colt. bruciat. colture rim. in iglie. bruciat. res. colt. colt. in sup bruciat. res. colt. colt. in sup	RISPETTO (S/N)
22	166																			
22	167																			
22	229																			
22	276																			

Data controllo	Firma RILEVATORE	Rif. INGRANDIM FOTOGRAFICI	Modello	Versione
Cod. RILEVATORE	Timbro albo		34 BIS	1.00
			Data	Pagina
			28/07/2006	1

ALLEGATO 3 – SCHEDA AGRONOMICA

Agea - Controlli Oggettivi 2006

Scheda Agronomica

Data stampa 31/07/2006

Comune	Foglio	Particella	Sub.	Sup. Part. (mq)
067003 - ARSITA (TE)	10	00159		5100

Anno impl.	Supplementari	Età	Sup. (Mq)	Plante/Ceppi Totale / Produttive	Sesto Su fila e Tra file	Dim. chioma (cm)	Mecanizzabile	Gruppo (*)	Forma all. (**)	Impianto Cure singole Regolare	Dest. Prod. (***)	Irrigazione SI / No	Tipo pianta Vivaieto Cons. Fam. Normale Agroforestale Goccia Sostitutiva	Tipo unità e varietà / Note	Giacitura < 25% 25-50% 50-75% > 75%	Radice affiorante Assente	Pres. scheletro Assente	Stato vegeta Certo	Potatura Regolare Scadente	Giudizio complessivo	Altri complessivi

Data rilievo

Codice rilievo

Firma e timbro

(*) Identificativo gruppo di piante che insistono sulla medesima superficie (poligono 'arboreo promiscuo')

(**) vedi elenco specie e/o varietà e forme di allevamento previste nei vari settori. Controllare in fase di acquisizione un'eventuale della voce per il relativo settore.

(***) OLIO: 0 = Da olio; 1 = Da mensa -- VINO: 1 = Da vino; 2 = Da mensa; 3 = Piante madri di portainnesti; 4 = Piante madri per marze; 5 = Selvatichi da innestare; 6 = Vigneto sperimentale -- AGRUMI 0 = Consumo fresco; 1 = Industria alimentare; 2 = Essenza


ALLEGATO 4 – MAPPA GRAFICA (IN FORMATO A4)

**Stampa mappa particelle con
ortofoto di sfondo**

Sistema Informativo Territoriale

Data stampa: 31/07/2006

Comune	Foglio	Particella	Sub.	Sup. Part. (mq)
067003 - ARSITA (TE)	10	00159		5075



Mese/Anno foto: 07/2004

ELEGGIBILITA'	ARBOREE	SUPERFICIE (Mq)
3 - COLTIVAZIONE ARBOREA	A - NESSUN ARBOREA	3481

UNITA' ARBOREE	NUMERO	PIANTE	SUP. (mq)	Data controllo	Firma RILEVATORE	
OLIO	1	30	3481			Timbro albo
				Cod. RILEVATORE		


ALLEGATO 5 – MAPPA CENTROIDI

Stampa mappa

Sistema Informativo Territoriale

Data stampa: 31/07/2006

Comune	Foglio
087003 - ARSITA (TE)	10



Materiale riservato, vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata

ALLEGATO 6 - TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
	938	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE NON PASCOLATO	PAS-NP
	953	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20% NON PASCOLATO	BPF-NP
	954	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50% NON PASCOLATO	BPC-NP
	959	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20% NON PASCOLATO	PPC-NP
	940	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20% NON PASCOLATO	PP20-NP
	950	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50% NON PASCOLATO	PP50-NP
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
	431	AGRUMI – ARANCIO	ARA
	432	AGRUMI – BERGAMOTTO	BERG
	433	AGRUMI – CHINOTTO E CEDRO	CHICE
	434	AGRUMI – CLEMENTINE	CLE
	435	AGRUMI – LIMETTE	LIME
	436	AGRUMI – LIMONE	LIMO
	437	AGRUMI – MANDARINO	MAND
	438	AGRUMI – POMPELMO	POMP
	439	AGRUMI – SATSUMA	SAT
	430	ALTRI AGRUMI NON SPECIFICATI	AGR
	460	PESCHI NON SPECIFICATI	PES
	461	PESCHE PERCOCHE	PERC
	450	PERI NON SPECIFICATI	PER
	451	PERI – PERE DA TAVOLA GENERICHE	PTAV
	452	PERI – PERE DA SIDRO	PSID
	453	PERI – PERE DA TAVOLA WILLIAMS	PWI

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	76	LUPPOLO	LUP
	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
	701	BADISCHER GEUDERTHEIMER & IBRIDI	TAB-701
	702	IBRIDI BADISCHER GEUDER THEIMER	TAB-702
	703	BADISCHER BURLEY E IBRIDI	TAB-703
	704	PARAGUAY E IBRIDI (ZONA B)	TAB-704
	705	BRIGHT	TAB-705
	706	BURLEY ITALIA	TAB-706
	707	MARYLAND	TAB-707
	708	KENTUCKY	TAB-708
	709	MORO DI CORI	TAB-709
	710	SALENTO	TAB-710
	711	HAVANNA	TAB-711
	712	NOSTRANO DEL BRENTA	TAB-712
	713	RESISTENTE 142	TAB-713
	714	GOJANO	TAB-714
	715	BENEVENTANO	TAB-715
	716	BRASILE SELVAGGIO	TAB-716
	717	XANTI - YAKA'	TAB-717
	718	PERUSTITZA	TAB-718
	719	ERZEGOVINA	TAB-719
	720	KATERINI	TAB-720
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS
	4	SOIA	SO

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP
	204	PISELLI	PS
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCULTI STERILI PASCOLABILI	ISP
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE	SOV

ALLEGATO 7 - SCHEDA AGRONOMICA PER RILIEVO COLTURE DI SECONDO RACCOLTO

RILIEVO IN CASO DI COLTURA DI SECONDO RACCOLTO

PROVINCIA DI CONTROLLO	<input type="text"/>				
IDENTIFICATIVO CATASTALE	comune	sez	fgl	p.lla	cod. prod. dich.
DATA RILIEVO	<input type="text"/>				
Dati di rilievo agronomico					
coltura dichiarata	<input type="text"/>				
coltura di secondo raccolto rilevata (sigla)	<input type="text"/>				
sviluppo della coltura di II raccolto	emergenza	altezza 10-40 cm	40-80 cm	oltre 80 cm	
tipo di residui rilevati	stoppie	spighe	cariossidi	granella	altro (specificare)
diffusione dei residui	sull'intera superfici lavorata	solo su una parte (< 50%)	solo su minima parte < 20%		
presenza dei residui della coltura dich.su limite appezzamento	si	no			

Note

Codice rilevatore

Firma

Timbro